



Allegato 1

Decisioni sulle Osservazioni presentate ed esiti del percorso partecipato

INDICE

PARTE I

DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

1. PREMESSA

Criteri di valutazione

Dati di sintesi sulle osservazioni presentate

2. OSSERVAZIONE D'UFFICIO

3. OSSERVAZIONI DI COMUNI E ALTRI ENTI

4. OSSERVAZIONI DI ASSOCIAZIONI E RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA

5. OSSERVAZIONI DI SOGGETTI PRIVATI

6. TABELLE DI SINTESI

PARTE II

ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO

1. SINTESI DEI RISULTATI DEGLI INCONTRI TEMATICI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Sintesi dei risultati degli incontri tematici della consultazione pubblica

Valutazione degli esiti del percorso partecipato

PARTE I

DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

1. PREMESSA

Il presente documento contiene l'istruttoria tecnica di valutazione e la proposta di decisione su osservazioni e contributi pervenuti alla Proposta di Piano Territoriale di Area Vasta (Ptav), assunta con DP n.4/2024, a seguito del periodo di deposito intercorso dalla data di pubblicazione sul BURERT (14/02/24) complessivamente pari a 81 giorni, giusta la proroga dei termini motivatamente accordata ai sensi dell'art. 45 c. 5 della Lr 24/17. È pervenuta una sola osservazione fuori termine (n. 12268 del 04.06.2024) che ai sensi dell'Art. 45 comma 5 della LR 24/17 non può essere esaminata.

In premessa sono riportati i criteri istruttori assunti per la valutazione e i dati di sintesi delle proposte pervenute.

Seguono le sezioni dedicate alle osservazioni d'ufficio, alle osservazioni/contributi pervenuti da Enti pubblici, a quelle pervenute da associazioni e rappresentati di categoria e dai soggetti privati.

Le osservazioni pervenute da privati cittadini sono richiamate secondo il numero assegnato dal protocollo provinciale e comunicato a tutti i proponenti.

Conclude la parte I del documento la tabella di sintesi con gli esiti distinti per osservazione e per proponente.

Criteri di valutazione

La valutazione è restituita attraverso una scheda istruttoria predisposta per ciascun soggetto proponente (con anonimizzazione dei soggetti privati) che è articolata in base alle richieste avanzate; in caso di utilizzo del modello per la presentazione delle osservazioni reso disponibile sul sito tematico del Ptav la valutazione corrisponde a ciascuna scheda, in caso invece di proposte descrittive o libere si è provveduto, quando possibile, ad un accorpamento delle richieste omogenee per le tematiche trattate. In tal senso i "sub" indicati nella scheda istruttoria corrispondono ad una numerazione d'ufficio. Ai "sub" potrebbero pertanto corrispondere più punti di richiesta valutati sia puntualmente nelle motivazioni sia globalmente in merito agli esiti. Ogni richiesta, anche se rappresentata in modo aggregato, è stata comunque valutata nel merito. Nel caso di richieste aggregate, la tabella di sintesi finale riporta per ogni sub assegnato nella numerazione d'ufficio, i punti di richiesta nella numerazione originale adottata dal proponente.

La scheda istruttoria, oltre alla numerazione (protocollo e sub nelle modalità sopradescritte) riporta la sintesi delle richieste, le motivazioni dell'accoglimento, del parziale accoglimento o del respingimento nonché la descrizione delle eventuali modifiche introdotte con riferimento al relativo documento di Piano interessato.

I criteri generali assunti in fase istruttoria sono riportati nella tabella seguente e richiamati nelle motivazioni delle valutazioni fornite per ciascuna richiesta.

Le modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento o del parziale accoglimento delle osservazioni sono descritte nella scheda istruttoria, nel caso di modifiche testuali è utilizzata la seguente notazione: in barrato il testo eliminato, in corsivo il testo aggiunto. Nessuna modifica costituisce sostanziale variazione della Proposta di piano.

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE		
esito	Fattispecie/motivazione	modifiche
Respinta (R)	L'osservazione contiene proposte di modifica che contrastano con le strategie generali del piano e/o con il sistema delle tutele territoriali e ambientali vigenti.	Il respingimento non comporta modifiche
	L'osservazione contrasta con disposizioni normative o piani regionali e/o sovraordinati.	
	L'osservazione non è pertinente.	
Accolta (A)	L'osservazione concorda/è coerente con le strategie generali del piano e ne richiede specificazione e/o miglioramento.	L'accoglimento può comportare modifica ai diversi documenti di piano
	L'osservazione rileva un errore materiale effettivamente riscontrato.	
	L'osservazione si configura come una richiesta di chiarimento/contributo; non sussiste osservazione o la richiesta è già soddisfatta dalla formulazione di piano assunta.	
Parzialmente accolta (PA)	L'osservazione è accolta solo in parte. Per tale parte valgono le motivazioni di cui alla fattispecie "accolta", per la restante quelle attinenti al respingimento.	Il parziale accoglimento può comportare modifiche ai diversi documenti di piano
	L'osservazione è condivisibile, in tutto o in parte, ma con modifiche diverse da quelle proposte.	


Dati di sintesi sulle osservazioni pervenute

Complessivamente sono pervenute osservazioni valutabili (un proponente fuori termine) da 35 soggetti esterni all'Amministrazione: 12 Comuni e 1 altro ente pubblico, 6 associazioni di categoria, 16 soggetti privati; a queste si aggiunge un'osservazione d'ufficio. Complessivamente si contano 60 richieste da soggetti pubblici e altri enti (in particolare 59 Comuni/Unioni 1 Altri Enti Pubblici), 18 da Soggetti privati (fra cittadini e società), 9 da Associazioni/Rappresentanti di Categoria. Queste sono state ulteriormente suddivise per tema trattato e si contano:


- 9 osservazioni Fondo di Equità- Consumo di suolo;
- 10 osservazioni Funzioni Sovralocali;
- 15 osservazioni Mobilità-Viabilità;
- 7 osservazioni Rete ecologica - Servizi ecosistemici;
- 11 osservazioni Rigenerazione- Usi-Metabolismo;
- 21 osservazioni Tutele Paesistiche;
- 14 Altro (richieste di chiarimenti, contributi generali, segnalazioni errori materiali, richieste generali e specifiche non ascrivibili alle altre categorie).

Gli argomenti trattati, soprattutto dai soggetti privati, riguardano prioritariamente le Tutele Paesistiche. In merito agli esiti, 14 risultano accolte, 30 parzialmente accolte e 43 respinte. Di seguito si riportano i grafici generali suddivisi tra tipologia proponenti, tematiche trattate ed esiti e i grafici per ciascun gruppo di proponenti per tema ed esiti.


SOGGETTI PROPONENTI (tot. 35)



OSSERVAZIONI TOTALI PER TEMA



OSSERVAZIONI TOTALI PER ESITI



RICHIESTE PER COMUNI E ALTRI ENTI: TEMI PREVALENTI ED ESITI

OSSERVAZIONI COMUNI/ALTRI ENTI PER TEMA



OSSERVAZIONI COMUNI/ALTRI ENTI PER ESITI




OSSERVAZIONI COMUNI E ALTRI ENTI RESPINTE PER TIPOLOGIA




RICHIESTE PER ASSOCIAZIONI/RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA: TEMI PREVALENTI ED ESITI


OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONI/RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA PER TEMA



OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONI/RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA PER ESITI




OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONI/RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA RESPINTE PER TEMI




RICHIESTE PER SOGGETTI PRIVATI: TEMI PREVALENTI ED ESITI

OSSERVAZIONI SOGGETTI PRIVATI PER TEMA



OSSERVAZIONI SOGGETTI PRIVATI PER ESITI



OSSERVAZIONI SOGGETTI PRIVATI PER ESITI E TEMI



2. OSSERVAZIONI D'UFFICIO

Prot. n. 9346 del 03.05.2024		Proponente: PROVINCIA DI RIMINI–UFFICIO DI PIANO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi In generale, e per tutti gli elaborati, si propone la correzione di refusi e/o errori testuali e grafici compreso il miglioramento delle basi cartografiche.	A
	Modifiche Si provvede alla correzione diffusa degli errori ortografici e di stampa e al miglioramento della leggibilità grafica delle tavole integrate e fuori testo.	
2	Sintesi In riferimento al Documento delle Strategie (sezione elaborati 01) si propongono limitate specificazioni dei contenuti resi troppo sinteticamente anche tramite l'integrazione dei connessi allegati.	A
	Modifiche Si integrano il Documento e la Carta delle strategie come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Correzione di refusi e limitate integrazione di chiarimento testuali; - LIC3 – Mappa del metabolismo urbano: inserimento riferimenti alla produzione di energia da impianti fotovoltaici (si v. anche modifica Tav 14 QCD); Scheda 4 richiamo alla mobilità elettrica; - Allegato 2– inserimento della scheda sui poli funzionali della mobilità (come già richiamata nel box2 della LIC 4) - Carta delle strategie: correzioni grafiche in merito alle aree per il MM d'area, alla attestazione sud del TRC, al posizionamento dei parcheggi scambiatori, descrizione dei varchi a mare (voce di legenda), visualizzazione della rete ciclabile funzionale come rappresentate nella LIC4. 	
3	Sintesi in riferimento al Documento delle Regole (sezione elaborati 02), si propongono brevi e puntuali specificazioni volte a migliorare la chiarezza delle formulazioni in ragione delle finalità del piano, esplicitare e rafforzare i riferimenti/adeguamenti a disposizioni sovraordinate, rendere maggiormente evidenti i riferimenti interni fra le disposizioni.	A
	Modifiche Si integra il Documento delle Regole come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Correzione refusi, chiarimenti, riferimenti incrociati ai disposti normativi, adeguamenti in merito alle disposizioni normative sovraordinate; - Riferimenti e adattamenti in considerazione del Piano Speciale 	
4	Sintesi in riferimento al Quadro Conoscitivo Diagnostico (sezione elaborati 03), si propongono brevi integrazioni grafiche e/o testuali al fine di rendere più chiari ed evidenti i riferimenti interni e le connessioni fra gli apparati conoscitivi e le disposizioni di piano (linee di indirizzo e coordinamento e apparato delle regole); rientra in questa fattispecie di modifica la revisione della sezione conoscitiva dedicata al rischio sismico (Allegato 4 e tav. 9 e 10) concordata in linea tecnica con gli uffici regionali competenti.	A
	Modifiche Si integra il QCD-Relazione generale – Allegati e Tavole come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Correzione refusi e integrazione riferimenti incrociati fra gli elaborati grafici e quelli testuali; - Relazione generale- paragrafi 8.1.2 (fauna) e 8.2.2 (rete ecologica – varchi a mare): brevi integrazioni conoscitive e descrittive; 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Allegato 4 (Analisi di pericolosità sismica del territorio provinciale, ai sensi della dgr 564/2021), Tav 9 (Elementi geologici che possono determinare effetti locali) e tav 10 (Aree suscettibili di effetti locali): aggiustamenti testuali, aggiornamenti vestizioni grafiche e legende concordati in sede tecnica con l'Ufficio Geologico regionale. 	
5	<p>Sintesi/motivazione in riferimento ai documenti del Percorso partecipato (sezione elaborati 04), si propone l'inserimento di un nuovo elaborato per il completo resoconto delle attività realizzate comprese quelle svolte a supporto della formazione del Piano (fase della consultazione pubblica della Proposta di Piano); tale fattispecie di modifica è inoltre funzionale alla restituzione degli esiti della consultazione partecipata ai sensi degli art. 45 c. 4 e 46 c. 1 della Lr 24/17.</p> <p>Modifiche Si integrano i documenti della partecipazione come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione generale del processo di partecipazione: coordinamento testuale con l'integrazione documentale (allegato 5) - Correzione Allegato 3 – Report dell'indagine on line “Raccontaci il tuo territorio”: integrazione sezione erroneamente incompleta - Inserimento del nuovo Allegato 5 – Report del percorso partecipato nella fase di formazione del piano. 	A
6	<p>Sintesi in riferimento agli elaborati di Valsat (sezione elaborati 05), si propongono limitate integrazioni concordate in linea tecnica con gli uffici regionali competenti.</p> <p>Modifiche Si integrano i documenti della Valsat come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento di Valsat e Allegati 1 (Obiettivi socioeconomici ambientali a livello sovralocale) e 2 (Valutazione di coerenza esterna): integrazione testuale concordata in linea tecnica con l'ufficio regionale Vipsa. 	A

3. OSSERVAZIONI DI COMUNI E ALTRI ENTI

Prot. n. 7053/2024		Proponente: COMUNE DI SAN CLEMENTE	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito	
1	Sintesi La proposta di Piano territoriale all'articolo 1.4. del Documento delle Regole, e suo allegato B, elenca alcuni articoli e relativi allegati cartografici del precedente Ptcp variante 2012 che rimangono in vigore. Si chiede pertanto che venga eliminato il riferimento in particolare agli articoli 1.2, 5.3, 5.4 del Ptcp variante 2012 eventualmente inserendo nella LIC 1 riferimenti metodologici per la salvaguardia e valorizzazione di questi aspetti paesistici e ambientali; che in subordine questi stessi articoli vengano emendati, eliminando i riferimenti quantitativi, le prescrizioni di configurazione e di carattere edilizio, e ogni altro elemento che compete al Pug di disciplinare in relazione alla reale consistenza delle differenti situazioni.	R	
	Valutazione La richiesta contrasta con le disposizioni della legge urbanistica regionale (LR 24/17). In applicazione del combinato disposto dell'art. 24 (principio di competenza) e dell'art. 76 della LR 24/17, le parti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp), richiamate all'allegato B del Documento delle Regole, che danno attuazione alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptr), restano in vigore, invariate, sino alla approvazione del nuovo Piano territoriale regionale (Ptr) comprensivo della componente paesaggistica rappresentata dal Ptr ai sensi del titolo V della stessa legge regionale. Il Piano regionale definirà le modalità di adeguamento alle nuove disposizioni che prevarranno (automaticamente) sulle parti di Ptcp fatte salve (e quindi non abrogate) in via transitoria per effetto del principio di competenza.		
	Modifiche Nessuna.		
2	Sintesi Si chiede di apportare al Documento Carta delle Strategie e agli altri elaborati cartografici di Piano le seguenti modifiche: aggiornamento della cartografia di base.	A	
	Valutazione L'osservazione rileva un errore materiale effettivamente riscontrato, si procede pertanto alle necessarie modifiche.		
	Modifiche Aggiornamento della cartografia di base.		
	Sintesi Si chiede di apportare nella tavola 03-TC5 "Tutela del patrimonio paesaggistico", ed eventualmente nella LIC1 o nell'art. 2.5, modifiche coerenti con le seguenti motivazioni: per il territorio del comune di San Clemente, è individuata un'area, a nord della via "panoramica dell'adriatica" tra località la Roncata ed il confine comunale, classificata "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale". Nell'ambito del PTCP, questa individuazione è molto precisa e si ritiene che non corrisponda alle indicazioni dell'art. 24 della LR 24/17. Pertanto si ritiene più aderente al contesto normativo e all'impostazione metodologica del Ptav dare una indicazione generale della suscettibilità dell'area ad un "particolare interesse paesistico-ambientale", e		

3	<p>demandare al Pug lo studio di dettaglio, la valutazione più opportuna circa la sua qualificazione e gli strumenti più opportuni per la difesa e valorizzazione della sua particolarità, valutando l'inserimento di una specifica dicitura a fianco della voce in questione della tavola 03-T5, ed una specificazione normativa all'interno dell'articolo 2.5 del Documento delle Regole, a livello di indicazioni per la redazione del Pug e all'interno della LIC 1.</p>	R
	<p>Valutazione La richiesta contrasta con le disposizioni della legge urbanistica regionale (LR 24/2017). In coerenza con i principi di competenza e di non duplicazione delle normative sovraordinate sanciti della LR 24/17 (art.24 e art.48), il Ptav è chiamato a definire la propria strategia paesaggistica in conformità al vigente Ptp (e quindi alla parti del Ptcp che ne hanno assunto valore ed efficacia). La Tavola di Quadro Conoscitivo 03 – T5 attua pertanto la ricognizione del sistema delle tutele vigenti, come già individuate e definite, senza che ciò contravvenga alle disposizioni dell'art. 24 della legge regionale in merito al valore ideogrammatico delle rappresentazioni cartografiche attinenti ai contenuti strategici di Piano (si v. Carta delle Strategie), giuste anche le disposizioni dell'art. 25 della stessa legge in merito alla individuazione puntuale delle tutele ambientali.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna.</p>	
4	<p>Sintesi Si chiede di apportare nella tavola 03-TC 5 "Tutela del patrimonio paesaggistico", ed eventualmente nella LIC1 o nell'art. 2.5, modifiche coerenti con le seguenti motivazioni: per quanto riguarda il territorio del comune di San Clemente, sono individuate "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua". Tale area di tutela ha una profondità, in relazione al fiume conca, di quasi cinque volte maggiore di quella stabilita per legge, D.Lgs. 42/2004 ed in relazione al fosso Scaricalasino di quasi tre volte. Sarebbe opportuno e consono al quadro normativo sopra richiamato, demandare al pug lo studio di dettaglio, con la relativa perimetrazione cartografica e le valutazioni più opportune circa i contenuti di tutela dei caratteri ambientali richiamati attraverso l'inserimento di una specifica dicitura a fianco della voce in questione della tavola 03-T5, ed una specificazione normativa all'interno dell'art. 2.5 del Documento delle Regole, a livello di indicazioni per la redazione del Pug e all'interno della LIC 1.</p>	R
	<p>Valutazione La richiesta contrasta con le disposizioni della legge urbanistica regionale (LR 24/2017). Si intendono richiamate le valutazioni espresse al precedente sub 3.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna.</p>	
	<p>Sintesi Si chiede di apportare nel Documento 03_3 QC All.2 le seguenti modifiche: 1) classificare il polo sovralocale di San Clemente come polo autonomo indicandolo con lettera D anziché C1; 2) di aggiornare i dati relativi al numero delle imprese nella tab. da 17 a 21 3) elencare le imprese maggiori presenti nel polo sovralocale di San Clemente; 4) Rettificare la cartografia inserendo correttamente l'area produttiva di Casarola e il Parco delle attività produttive della Valconca; 5) correggere la medesima cartografia coerentemente allo stato dei luoghi attinente agli edifici a titolo di "insediamenti produttivi";</p>	

5	6) individuare correttamente in cartografia l'assetto viabile determinatosi con la realizzazione del ponte del fiume Conca che alimenta le zone produttive; 7) specificare che il sovradimensionamento delle aree produttive previste dal PTCP non si riscontra per le aree produttive previste nel polo sovracomunale di san clemente, che si avvia alla saturazione.	PA
	Valutazione L'Osservazione propone una serie di modifiche in parte ascrivibili alla correzione o integrazione materiale e conoscitiva, in parte risultanti in contrasto con le strategie generali del Piano. In riferimento all'oggetto dell'osservazione, si richiama l'art. 42, c.3, lett. d), LR 24/17 che attribuisce alla Provincia il compito di individuare e disciplinare gli insediamenti di rilievo sovracomunale (anche tramite il rinvio all'art. 41, c.6, lett. d) della medesima legge) nel rispetto dei nuovi principi relativi al consumo di suolo e di ottimizzazione del metabolismo territoriale compresi i flussi di traffico di merci e persone. In tale quadro il Ptav, sin dalla fase preliminare, ha teso alla ottimizzazione dei siti sovralocali secondo criteri di accessibilità e riduzione della dispersione insediativa funzionale. In tale quadro l'area di San Clemente si ascrive alla competenza comunale potendo mantenere la qualificazione ad Apea (e relativo soggetto gestore) ai sensi delle disposizioni regionali vigenti e in applicazione degli accordi in essere che, esauriti gli effetti urbanistici attuativi nei termini e alle condizioni di cui LR 24/17 art. 4 c. 4 e 5, non dovranno essere rinnovati. Le aree produttive locali sono pertanto gestite attraverso il Piano Urbanistico Generale (Pug) o intercomunale, come nel caso delle Unioni, prioritariamente attraverso percorsi di riuso (ai sensi dell'art. 5 c. 2 della LR) e in considerazione delle disposizioni del Ptav (art. 3.5 c. 5, 11, 12, 13 e 14). Per quanto soprarichiamato la richiesta di cui al punto 1) non può essere accolta. Con riferimento ai punti 2), 3) e 6) si provvede alle necessarie verifiche e alla conseguente integrazione degli elementi conoscitivi con adeguamento del documento 03_3 QC All.2. Non sono accoglibili le richieste di cui ai punti 4) e 7) in quanto l'area di Casarola non è ascritta alle aree di rilievo sovracomunale nemmeno dal Piano territoriale di coordinamento previgente (Ptcp – Tav A) e in quanto le valutazioni condotte nel documento 03_3 QC All.2 in relazione al dimensionamento delle aree è complessiva e non articolata per sub ambiti territoriali.	
	Modifiche Integrazione del documento 03-3 del QC – “Allegato 2- Elemento: Aree produttive di rilievo sovrallocale” alle pagine 21-22-23 e Tabelle 17-18-19-20-21.	
6	Sintesi Si chiede di apportare nel Documento di sintesi delle strategie (tav.01_4 "Carta delle Strategie") le seguenti modifiche: rettifica del documento indicato, inserendo il polo sovrallocale di San Clemente in legenda e, con la medesima grafia degli altri tre poli, sulla mappa in corrispondenza dell'esistente Parco delle Attività Economiche della Valconca (Apea di Sant'Andrea in Casale).	R
	Valutazione L'osservazione contrasta con le strategie di Piano Si richiamano le motivazioni del precedente sub 5 (punto 1).	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 9233/2024		Proponente: COMUNE DI CORIANO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Si chiede di apportare nel Documento delle Regole, le seguenti modifiche: con l'obiettivo di rendere attuabili le strategie perseguite negli insediamenti di rilievo sovra comunale ed in particolare in caso di attuazione dell'area produttiva denominata SL B Riccione, Misano Adriatico, Coriano, il Comune di Coriano è escluso dal computo della quota di superficie territoriale consumata restando invariato il proprio 3%. Tale quota sarà attribuita alla superficie territoriale consumabile di cui all'art. 6, comma 1 della LR 24/2017 dei comuni che hanno una maggiore edificazione individuati dalla Provincia di Rimini. L'intervento sovracomunale sarà comunque attuabile anche nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'approvazione del PTAV e la conclusione dell'iter burocratico di approvazione dei PUG e dell'Accordo territoriale sulla redistribuzione delle quote di superficie territoriale consumabile. In caso di attuazione di aree sovra comunali il Consiglio Provinciale adotta una delibera con quale effettua la ricognizione delle quote di superficie territoriale consumata e attribuita per ogni Comune. Quanto sopra nel rispetto del dimensionamento complessivo di superficie territoriale consumabile di cui all'art. 6, comma 1 della LR 24/2017 dei comuni coinvolti dall'accordo.</p> <p>Valutazione L'osservazione contrasta con le disposizioni della R 24/17 relative al consumo di suolo a meno di limitate specifiche procedurali ad integrazione delle disposizioni di Piano. La Provincia di Rimini provvede, ai sensi dell'Art. 42, , c.3, lett. d) (anche tramite il rinvio all'art. 41, c.6, lett. d) della medesima legge) alla individuazione delle aree produttive sovralocali senza che tale qualificazione determini la non computabilità in termini di consumo di suolo avendo la legge regionale definito le fattispecie di esclusione (si v. l'art. 6 c. 5 della LR24/17). Tuttavia, il Ptav affronta in termini perequativi le modalità di consumo di suolo (nei limiti complessivi consentiti dalla legge) proponendo che una parte della quota spettante ai Comuni della costa, dove è necessario limitare ulteriori artificializzazioni, sia "condivisa" e destinata a funzioni di rilievo sovralocali. Rientrano in queste fattispecie anche le aree produttive di rilevanza sovralocale al fine di non gravare completamente sulla trasformabilità spettante ai Comuni minori retro-costieri che, comunque, non possono essere considerati completamente esenti dalla contribuzione in termini di quote di consumo di suolo. La strategia perequativa di Piano è regolata dall'art. 3.3 c. 5 e 6 del Documento delle Regole e si attua attraverso specifico Accordo territoriale (di cui all'art. 3.3 c.3). Poiché ai sensi degli Artt. 6 c.4 e 42 c. 3 lett b) della LR 17/24, spetta al Ptav e ai suoi strumenti di attuazione (quali gli Accordi territoriali di cui all'art. 58 c. 1) la differenziazione delle quote di superficie di suolo consumabile, tale attività non può essere affidata a una deliberazione estemporanea e autonoma del Consiglio provinciale, dovendo pertanto attendere sia l'approvazione del Ptav sia la definizione dell'Accordo territoriale. È inoltre necessario che il PUG abbia definito la strategia per la qualità urbana e ambientale, la perimetrazione del territorio urbanizzato, la disciplina delle nuove urbanizzazioni e i censimenti e i percorsi di riuso essendo il consumo di nuovo suolo ammissibile solo in assenza di opportunità di riuso e rigenerazione del patrimonio esistente (si v. art. 5 e 6 della LR24/17).</p>	PA

	Tutto ciò considerato, pare comunque opportuno chiarire meglio il rapporto fra il fondo di perequazione e il consumo di suolo nelle aree produttive sovralocali con specifica integrazione normativa.	
	Modifiche Si integra l'art. 3.5 del Documento delle regole con il seguente comma 6 bis: <i>"6 bis (l) Concorrono all'attuazione delle aree produttive sovralocali le quote di nuova urbanizzazione condivisa ai sensi del precedente art. 3.3 c. 5 e 6. Nell'ambito dell'Accordo territoriale di istituzione del Fondo di equità territoriale definito al c. 2 dello stesso art. 3.3 potranno essere dettagliati i requisiti e le modalità di attuazione delle aree sovralocali, di norma attuate con gli strumenti attuativi ordinari del Pug (Paip e Accordi operativi) nel rispetto dei requisiti qualitativi e delle valutazioni richieste dal presente Piano nonché delle prioritarie azioni di riuso ai sensi del precedente c.5 "</i>	

Prot. n. 9273/2024		Proponente: COMUNE DI MONDAINO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi 1) Si chiede, vista l'impossibilità di ampliamento oltre il 20 % del costruito delle strutture in zone agricole ad uso esclusivamente residenziale, che molto spesso non è sufficiente per nuclei famigliari di nuovo insediamento in strutture esistenti, di poter valutare la possibilità di poter costruire almeno dei ricoveri attrezzi nelle zone al di fuori del territorio urbanizzato. 2) Il secondo aspetto da tenere in considerazione è lo sviluppo turistico, sotto forma di case vacanze in zone agricole così da permettere alle suddette strutture agricole un possibile ampliamento. Ad oggi per tali strutture risulta impossibile la costruzione di una piscina per poter risultare competitivi e appetibili in termini di ricettività nei confronti delle regioni vicine.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). In merito ai punti 1) e 2) dell'osservazione si richiama l'art. 36 della LR 17/24 in base al quale spetta ai Comuni, attraverso la redazione del Pug, la definizione della disciplina del territorio rurale nel rispetto delle disposizioni della legge regionale. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 36, nuove costruzioni sono ammesse in territorio rurale solo se funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse (e nei limiti e condizioni previsti dalla normativa vigente di settore, come nel caso dell'agriturismo, della vendita diretta,). Nella definizione della disciplina per il territorio rurale, i Comuni osservano inoltre le disposizioni del Ptav di cui all'art. 2.5 del Documento delle regole, sviluppano la strategia paesaggistica locale promuovendo la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale anche come elemento qualificante del turismo rurale sostenibile a partire dalla qualificazione di borghi e nuclei storici e dal recupero degli edifici di rilevanza storica, architettonica e testimoniale.	
	Modifiche Nessuna.	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
	Sintesi	

2	3) Per i centri storici, si chiede di adeguare l'uso dei materiali per infissi delle abitazioni. Attualmente la sostituzione di infissi è prevista in soli due materiali (legno e ferro) sarebbe opportuno poter utilizzare anche materiali che oramai vanno in completa sostituzione di quelli sopra citati, (Alluminio e PVC) viste le differenze ormai impercettibili di questi ultimi nei confronti di finestre in legno. La possibilità di apporre su tetti non visibili da terra pannellature fotovoltaiche, e aperture di terrazze a tetto per una maggior fruibilità degli spazi, in quanto chi acquista casa in un centro storico nella maggior parte dei casi non ha a disposizione spazi scoperti. storici. Infine, si chiede la possibilità di adibire case di nessuna valenza di carattere storico, a servizi quali posto auto che sono praticamente introvabili all'interno delle mura castellane, al fine di poter liberare strade e piazze da auto in sosta.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). In merito al punto 3), si richiama l'art. 32 della LR 24/17 che affida ai Comuni la specifica perimetrazione e disciplina dei centri storici nel rispetto dei valori architettonici e testimoniali. Per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, fatto salvo l'orientamento del piano favorevole alla autoproduzione e all'autoconsumo di energia rinnovabile con interventi integrati, valgono le norme e le disposizioni di settore nonché le direttive della Regione Emilia -Romagna	
	Modifiche Nessuna	

Prot. n. 9425/2024		Proponente: COMUNE DI MONTESCUDO-MONTECOLOMBO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si chiede di eliminare il vincolo boschivo dell'area compresa tra la via Canarecce e la via Eco (allegata individuazione cartografica). Si evidenzia, facendo riferimento alle risultanze della Relazione Tecnica allegata alla osservazione, che la suddetta area non possiede una formazione forestale matura, tale da apporre e/o mantenere il vincolo FF cioè Boschi governati a od aventi la struttura ad alto fusto, con prima specie cipresso comune e seconda specie robinia.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). In applicazione del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale LR24/17 (art. 24), compete alla Regione l'attuazione del D.lgs. 42/04 (Codice del Paesaggio) attraverso la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptp) quale componente tematica del Piano Territoriale Regionale (Ptr). Fino al rinnovo degli strumenti regionali, in via transitoria, sono fatte salve (ai sensi dell'art. 76 della LR) le previsioni vigenti dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp) che danno attuazione al Ptp. Le disposizioni del Ptcp richiamate nel Documento delle regole nell'allegato B, fra le quali l'art. 5.1- Sistema forestale boschivo (e relativa cartografia forestale), continuano, pertanto, a trovare applicazione fino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale. Su tali disposizioni, ai sensi del citato Art. 24, prevarrà automaticamente quanto stabilito dal nuovo Piano regionale. A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la	

	<p>quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptpv vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi (comma 1, lettera g) a partire dalla ricognizione resa disponibile sul sito "minERva" (giusta la nota Prot. 25/10/2023.1065871.U). La variante al Ptpv seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna.</p>	

Prot. n. 9428/2024		Proponente: COMUNE DI MISANO ADRIATICO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi L'art.2.2 del Documento delle Regole indica una serie di disposizioni per la pianificazione locale, incidenti sugli strumenti attuativi quali gli accordi operativi, a partire dal quadro coordinato e dall'impianto metodologico del Ptav. Tali disposizioni sono difficilmente integrabili in una pianificazione generale già strutturata quale quella di Misano Adriatico. Si richiede quindi la valutazione di un percorso specifico per i Comuni già dotati di PUG, al fine di condividere i target di miglioramento atteso dalle trasformazioni territoriali e le modalità dei servizi ecosistemici, nel rispetto delle scelte già compiute e ad integrazione di esse.</p>	PA
	<p>Valutazione L'osservazione si configura come una richiesta di chiarimento per l'integrazione delle disposizioni di Piano negli strumenti vigenti redatti ai sensi della LR24/17 (Pug). Il Ptav promuove (si v. art. 1.6) un tempestivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della LR 24/17 da attuare, anche in caso di variante di adeguamento del Pug alla pianificazione sovraordinata (si v. art. 19 della LR), secondo il procedimento unico stabilito dalla stessa legge regionale, salvo diversa disposizione procedimentale da parte della Regione Emilia- Romagna. Al fine di rendere perseguibili i target di miglioramento definiti dal Piano con riferimento agli strumenti di attuazione della pianificazione locale vigente, si ritiene necessaria una precisazione in merito alle disposizioni prescrittive del Piano e in particolare all'Art. 2.2.</p>	
	<p>Modifiche – appunti: Si aggiunge un ultimo periodo al nuovo comma 9bis dell'art 2.2 (si v. Oss 9432 sub1) : <i>“.....Nelle more della redazione dei Pug, o dell'adeguamento di Pug vigenti al presente piano, i Comuni richiedono la valutazione dei bilanci ecosistemici e degli impatti climatici (di cui all'art. 4.2 c.7) nella formazione degli strumenti attuativi e/o negoziali, nei procedimenti unici e nelle convenzioni urbanistiche al fine di verificare gli esiti positivi delle trasformazioni. Tali valutazioni integrano la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) qualora prevista”.</i></p>	
	<p>Sintesi Con riferimento all'Allegato B, si rileva che la proposta di PTAV ripropone senza alcuna modifica il sistema dei vincoli e delle tutele ambientali e paesaggistiche del PTCP, sia in termini cartografici che normativi, richiamandoli quale allegato delle norme. Tale scelta non tiene conto della radicale innovazione del sistema di pianificazione intervenuto con la LR 24/2017, e sottrae di fatto alla costruzione condivisa del quadro conoscitivo e delle strategie di intervento tutto l'insieme delle tutele. L'approccio del</p>	

	<p>PTCP non consente di tenere conto delle valenze ecosistemiche degli ambiti di tutela, interpretandoli in senso strettamente normativo. Si esclude inoltre qualunque tipo di aggiornamento o ripensamento dei vincoli, deprimendo la funzione di revisione delle scelte di piano offerta dalla LR 24/2017. Si osserva che le aree individuate come “Sistema forestale boschivo” dal PTCP interessano talora ambiti di scarso valore naturalistico o paesaggistico, trattandosi di incolti o di giardini popolati da specie alloctone in cattivo stato vegetativo, o di aree la cui configurazione è variata sensibilmente nel corso degli anni, mentre la rappresentazione cartografica (ormai piuttosto datata) non è mai stata rivista o aggiornata. Si chiede quindi di prevedere una procedura per la revisione continua delle aree soggette a tutela consentendo la partecipazione degli interessati e l'aggiornamento delle aree e delle possibilità di intervento sulla base del valore ecosistemico, piuttosto che sulla delimitazione statica della tutela.</p>	
2	<p>Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). In applicazione del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale LR24/17 (art. 24), compete alla Regione l'attuazione del D.lgs. 42/04 (Codice del Paesaggio) attraverso la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptp) quale componente tematica del Piano Territoriale Regionale (Ptr). Fino al rinnovo degli strumenti regionali, in via transitoria, sono fatte salve (ai sensi dell'art. 76 della LR) le previsioni vigenti dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp) che danno attuazione al Ptp. Con la DGR 265/24 la Regione ha dato avvio alla variante al Ptp vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004. In tale quadro il Ptav esercita le funzioni di pianificazione assegnate dall'art. 42 della LR24/17 sviluppando le valutazioni degli ecosistemi da preservare in relazione ai benefici ecosistemici forniti e promuovendo in particolare la rigenerazione dei sistemi fluviali e il rafforzamento del sistema forestale e boschivo al quale continuano ad applicarsi le tutele paesaggistiche di competenza regionale.</p> <p>Modifiche Nessuna.</p>	R
	<p>Sintesi La proposta di PTAV, nella carta delle strategie, riconosce fra le aree produttive di rilevanza sovralocale il polo di Coriano - Misano Adriatico – Riccione. L'area, originariamente individuata come APEA Ambito Raibano, è stata in parte attuata per la porzione che interessa il territorio misanese e sono vigenti convenzioni urbanistiche per l'ulteriore insediamento di attività produttive, a dimostrazione della capacità attrattiva dell'area. L'art. 3.5 del Documento delle regole non individua però adeguati strumenti per dare attuazione alla rete dei poli produttivi individuata nelle strategie, limitandosi a rinviare agli strumenti urbanistici locali la pianificazione di dettaglio, indicando obiettivi di qualificazione delle aree in termini ambientali ed energetici. Tuttavia, per limitare la dispersione del costruito senza deprimere la capacità attrattiva dei territori verso l'impresa, è indispensabile prevedere una adeguata capacità di espansione dei poli produttivi, in virtù del ruolo sovralocale che sono chiamati a svolgere, tenendo conto degli investimenti infrastrutturali già compiuti. A tale fine si chiede di prevedere che, nel fondo di riequilibrio di cui all'art. 3.3 del Documento delle regole, sia espressamente individuato il ruolo che i poli produttivi svolgono a livello di area vasta, e che una parte della quota di nuova urbanizzazione ammissibile a livello provinciale sia destinata al rafforzamento delle aree produttive di rilevanza</p>	

3	<p>sovralocale, trattandosi di funzioni strategiche di area vasta che rispondono ad esigenze non esclusivamente locale.</p> <p>Valutazione L'osservazione concorda con le strategie generali del piano e ne costituisce specificazione e miglioramento. La attuale formulazione dell'art. 3.3 del Documento delle Regole già prevede al comma 6 che l'utilizzo delle quote "condivise" di consumo di suolo, come definite al comma 5, possa concorrere al rafforzamento delle aree produttive di carattere sovralocale di cui all'art. 3.5. Al fine di chiarire meglio le eventuali modalità attuative, è inserito nell'art. 3.5 un ulteriore comma 6 bis nel quale viene richiamato il ruolo dell'Accordo territoriale di attivazione del Fondo di equità anche in relazione all'attuazione delle aree sovralocali.</p> <p>Modifiche Si integra l'art. 3.5 del Documento delle regole con il seguente comma 6 bis: <i>"6 bis (l) Concorrono all'attuazione delle aree produttive sovralocali la quote di nuova urbanizzazione condivisa ai sensi del precedente art. 3.3 c. 5 e 6. Nell'ambito dell'Accordo territoriale di istituzione del Fondo di equità territoriale definito al c. 2 dello stesso art. 3.3 potranno essere dettagliati i requisiti e le modalità di attuazione delle aree sovralocali, di norma attuate con gli strumenti attuativi ordinari del Pug (Paip e Accordi operativi) nel rispetto dei requisiti qualitativi e delle valutazioni richieste dal presente Piano nonché delle prioritarie azioni di riuso ai sensi del precedente c.5 "</i> (si v. anche Oss 9233)</p>	PA
4	<p>Sintesi L'Art.3.5 promuove l'accorpamento delle strutture ricettive in una prospettiva di allontanamento dalla linea di costa, ma contestualmente esclude l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo turistico ricettivo. Trattandosi di un tema di così rilevante interesse sia per garantire la riqualificazione di un bene pubblico non ripetibile quale la linea di costa, sia per promuovere e sostenere un turismo sostenibile e di qualità, non si condivide la formulazione dell'articolato, che lascia uno stretto margine di negoziazione per conseguire il delicato obiettivo di allontanare strutture spesso di enorme impatto poste direttamente sull'arenile o di ampliare importanti servizi ecosistemici sulla linea di costa (spazi verdi di vaste proporzioni, percorsi ciclabili e pedonali significativi). Escludere del tutto l'eventualità di consumo di nuovo suolo può rendere inattuabili gli obiettivi di rigenerazione dell'ambito di costa, consolidando situazioni puntuali di degrado e di povertà qualitativa. l'area di costa di Misano Adriatico conserva vasti vuoti urbani, interessati nella pianificazione previgente da previsioni di ampie espansioni ricettive e residenziali. Si chiede quindi di riformulare il testo del comma 19, come segue: <i>".....evitando limitando l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo, in ossequio ai principi generali della l.r. n. 24/2017"</i></p> <p>Valutazione L'osservazione concorda, nelle motivazioni, con le strategie di Piano e ne richiede una specificazione. Al fine di perseguire la tutela del suolo, il Ptav promuove la condivisione a livello locale di strategie prioritarie di riuso per costruire una valida offerta insediativa senza l'utilizzo di nuovo suolo. In tale prospettiva trova pieno accordo l'obiettivo di garantire la riqualificazione di un bene pubblico non ripetibile quale la linea di costa e di promuovere un turismo sostenibile e di qualità favorendo i percorsi di riuso anche in considerazione delle condizioni poste dalla LR24/17 per il contenimento dell'uso del suolo (si v. art. 5). Si ritiene pertanto di integrare l'art. 3.5 c.9 come di seguito indicato.</p>	PA

	<p>Modifiche</p> <p>Si integra l'art. 3.5 c. 19 del Documento delle Regole come segue: “.....Con particolare riguardo all'ambito edificato di costa, i Pug sviluppano politiche di rigenerazione urbana, di efficientamento e ammodernamento delle strutture esistenti, evitando limitando l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo <i>agli interventi funzionali ad azioni di rigenerazione e/o strategici e in assenza di percorsi di riuso in ossequio ai principi generali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 della l.r. n. 24/2017.</i>” (si anche v. Oss 9480, 9585 sub2 e 9642 sub14)</p>	
5	<p>Sintesi</p> <p>L'art. 3.3, nel delineare il concetto innovativo e condivisibile della centralità delle aree interne mediante un fondo di equità volto al ristoro dei servizi di natura ecosistemica che tali territori sono chiamati a svolgere, non prevede la possibilità di inserire ulteriori strumenti di compensazione o partecipazione al fondo di riequilibrio rispetto alla dotazione finanziaria. Si propone di ampliare le modalità di contribuzione al fondo, anche prevedendo una redistribuzione concordata fra Comuni delle potenzialità di consumo del suolo, nel rispetto dei principi dell'art. 6 della LR 24/2017, che consente l'attribuzione da parte del soggetto di area vasta di quote differenziate di superficie totale consumabile. Si ritiene inoltre di osservare che le dotazioni ecosistemiche, anche in termini di acqua e di suolo, non possano essere attribuite esclusivamente ai Comuni dell'entroterra, in quanto anche le aree di costa presentano situazioni territorialmente ed ecologicamente differenziate, di cui occorre tenere conto nella costituzione del fondo di equità.</p> <p>Valutazione</p> <p>L'osservazione è coerente con le strategie generali del piano e intende fornire un contributo migliorativo.</p> <p>Il Fondo di equità, previsto dall'art. 3.3 del Documento delle Regole, è istituito ai sensi dell'art. 41 e 42 della legge urbanistica regionale (n. 24/17) attraverso specifico Accordo territoriale (si v. art. 58 della Lr 24/17) fra i Comuni e la Provincia previa la condivisione del Regolamento di gestione e di spesa proposto dalla Provincia (si v. art. 3.3 c. 3 e 9 del Documento delle Regole). Il Regolamento definirà le dotazioni finanziarie del Fondo, le modalità di contribuzione da parte dei Comuni e/o di altri soggetti pubblici (fra le quali quelle preliminarmente indicate al c. 4 e nell'obiettivo dichiarato di massima diversificazione delle fonti) nonché le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse (quali bandi, avviso o percorsi partecipati e collaborativi). La stessa integrazione nella dotazione finanziaria di forme di pagamento dei servizi ecosistemici (ancora da determinare, si pensi al tema “suolo”) necessita di ulteriori approfondimenti attuativi. La Scheda 2 – Focus 1 del Documento delle Strategie, richiamata al c. 7, fornisce i primi elementi per il perfezionamento delle finalità e del funzionamento del Fondo. Si ritiene pertanto che l'attuale formulazione di piano descriva chiaramente le finalità e le modalità di funzionamento del fondo; tuttavia, al fine di rendere maggiormente evidente il ruolo del redigendo Regolamento di gestione, si integra il c. 9 dell'art. 3.3 come di seguito.</p> <p>Modifiche</p> <p>Si integra l'art. 3.3 c. 9 come segue “.....assume la definizione del Regolamento di gestione e di spesa del Fondo di Equità richiamato al precedente comma 3 al fine di attivare l'Accordo territoriale per l'istituzione del Fondo stesso e <i>definire le dotazioni finanziarie, nell'obiettivo della massima diversificazione delle fonti, le modalità di contribuzione da parte dei Comuni e/o di altri soggetti pubblici nonché le modalità e i criteri operativi di assegnazione delle risorse.</i>”</p>	PA

	<p>Sintesi</p> <p>In riferimento al <i>Documento delle strategie</i>, ed in particolare alla Linea di indirizzo e coordinamento 4 e all'allegato 2, pur condividendosi pienamente l'insieme degli obiettivi individuati da PTAV e riconoscendovi i medesimi obiettivi posti dal PUMS di Misano Adriatico, non si concorda sulla scelta di limitare il ruolo del PTAV a mero strumento di raccordo fra la progettualità infrastrutturale in atto e l'assetto territoriale. La variante alla SS16 incide pesantemente sul territorio misanese, innestandosi sull'attuale tracciato della SS 16 in prossimità del fiume Conca, attraversando un'area ecologicamente e paesaggisticamente rilevante individuata nel PUG come Unità Territoriale A – Parco del Conca, rafforzando quindi l'effetto barriera dell'infrastruttura stradale da punto di vista ecologico ed ambientale. Il piano di area vasta si pone l'obiettivo di garantire la compatibilità degli interventi alle misure di carattere paesaggistico e ambientale del piano, ma si attesta sulle scelte progettuali già compiute, senza proporre una visione contemporanea e più aderente alle strategie di fondo del piano e senza proporre una valutazione di scelte alternative di minore impatto in termini di impoverimento dei servizi ecosistemici e di consumo di suolo. Si osserva che, anche in ragione delle recenti modifiche alla SS 16, con l'avvenuta realizzazione di una importante intersezione a rotatoria in corrispondenza della località Montalbano, il tracciato di minore impatto in termini di consumo di suolo e di interferenza con gli abitati sia il proseguimento della variante alla SS 16 in aderenza alla A14, con innesto sulla viabilità di scorrimento già esistente (SP121) e collegamento con l'attuale tracciato della statale 16 confluenso nella rotatoria di nuova realizzazione.</p>	
6	<p>Valutazione</p> <p>L'osservazione è coerente con le strategie generali del piano e intende fornire un contributo integrativo.</p> <p>Il Ptav riporta nel Documento delle Strategie (LIC 4 e relativa Mappa) e nella Carta delle strategie il tracciato delle strade di competenza statale (elementi della grande rete regionale) assumendo, nel caso della statale 16, il progetto di variante definitivo come da tracciato ministeriale. Il Piano individua, inoltre, i "Nodi infrastrutturali complessi" (regolati dall'art. 5.4 c. 5 del Documento delle Regole), fra i quali l'area corrispondente alla "porta sud" della fascia costiera, interessati dalla compresenza di elementi infrastrutturali caratterizzati da potenziali criticità. Tali ambiti, ideogrammaticamente individuati nella Tavola delle Strategie, svolgono un ruolo di cerniera fra i territori e sono deputate a supportare l'interscambio fra le reti di lunga percorrenza (in particolare A14 e SS16V) e i sistemi di mobilità locali. Per tali ambiti il Piano promuove la costituzione di specifici tavoli con i comuni interessati nell'ambito dei quali sarà possibile sviluppare valutazioni tecniche di integrazione e modifica puntuale dei tracciati da sottoporre, con l'accordo dei Comuni territorialmente interessati alla condivisione con Anas. Non si ritiene pertanto necessaria nessuna modifica.</p> <p>Modifiche</p> <p>Nessuna.</p>	PA
	<p>Sintesi</p> <p>Si osserva che, nella visione del piano, le traiettorie delineate non sembrano contemplare una strategia per il diritto all'abitare; il tema, particolarmente delicato nell'ambito costiero, non può essere confinato a questione di interesse locale. Riconoscendo al territorio riminese il valore di Terra dell'accoglienza, è indispensabile costruire una strategia di area vasta che interpreti l'accoglienza non solo in senso turistico, ma che contenga tutte le esigenze dell'abitare permanente ed occasionale, di tutte le fasce sociali e reddituali e di tutte le fasce di età.</p> <p>Valutazione</p>	

7	<p>L'osservazione è coerente con le strategie generali del piano e intende fornire un contributo integrativo.</p> <p>Il Ptav include il tema della residenza (inclusa l'accezione di diritto di accesso all'abitare) nel tema complessivo della rigenerazione e riuso urbano. In particolare, all'art. 3.4 del Documento delle Regole, il Piano assume il principio della inclusività sociale nei processi di rigenerazione riconoscendo la centralità delle relazioni di socialità nelle trasformazioni urbane al fine di evitare processi di "gentrificazione" ed estremizzazione delle disuguaglianze e rendere invece la città più vivibile per la comunità che già vi abita. A tal fine il piano sostiene la costruzione di contesti urbani accoglienti e accessibili anche per le fasce più deboli della società favorendo nei luoghi centrali e nella città storica la permeanza della residenza, del piccolo artigianato e del commercio di prossimità con lo specifico obiettivo di legarli alla nuova razionalità di vicinanza semplificata dall'immagine della "città dei 15 minuti" frequentabile a piedi e in bicicletta. Anche il recupero delle aree periferiche e di frangia urbana sono al centro dei processi di rigenerazione urbana. Per le aree interne, afflitte da dinamiche di spopolamento, inoltre, il Piano incoraggia i Comuni al recupero dei centri e dei nuclei storici sparsi in stato di sottoutilizzo o abbandono favorendo il reinsediamento residenziale tramite l'acquisto di immobili da cedere a canoni agevolati con il sostegno del Fondo di riequilibrio territoriale. Il rischio che la rigenerazione si traduca in una valorizzazione generalizzata della redita urbana con effetti dirompenti e negativi in relazione alla disponibilità di alloggi "abbordabili" a scapito della inclusività sociale, è un tema di rilevanza sovralocale che può trovare spazio in un dialogo di comunità al fine di condividere strategie comuni sul territorio. Si integra pertanto la sezione "Strumenti" dell'art. 3.4 come segue.</p>	A
	<p>Modifiche</p> <p>Si integra la sezione "Strumenti" dell'art. 3.5 con il seguente comma 16</p> <p>"16.(l) In merito al rapporto fra i percorsi di rigenerazione urbana e l'accessibilità al sistema dell'abitare, stabile e temporaneo, nella dimensione di infrastruttura sociale, il Piano promuove l'avvio di un osservatorio specifico da attivare nell'ambito del Tavolo di concertazione perманete di cui al precedente art. 3.1 c. 5."</p>	

Prot. n. 9432/2024		Proponente: COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi</p> <p>L'art. Art.2.2 c.9 prescrive l'obbligo di garantire un "bilancio ecosistemico positivo" per tutte le trasformazioni, da quelle più rilevanti a quelle edilizie minute; tale obbligo, che dovrebbe trovare necessariamente rigida applicazione nella Valsat del PUG, risulta difficilmente applicabile a molte trasformazioni edilizie di minore entità, ma anche per alcune trasformazioni soggette ad Accordo Operativo. Si ritiene che sia opportuno definire in sede di PUG, in attuazione del PTAV e in accordo con la Provincia, quando e come misurare quantitativamente la variazione dei servizi ecosistemici e quando, invece, il medesimo risultato debba essere controllato attraverso indici o strumenti di scala edilizia. Pur condividendo le Strategie e gli obiettivi previsti dal PTAV, la formulazione della prescrizione appare eccessivamente rigida e di difficile applicazione si richiede, pertanto, la riformulazione dell'articolo lasciando maggiore autonomia alla fase di elaborazione del nuovo strumento urbanistico comunale.</p>	PA
	Valutazione	

	<p>L'osservazione, pur condividendo le strategie generali del piano, ne richiede una specificazione.</p> <p>Il Ptav definisce il quadro delle criticità in termini di servizi ecosistemici (si v. art. 2.2 del Documento delle Regole) e di vulnerabilità climatiche (si v. art. 4.2 del Documento delle Regole) articolandole per ambiti territoriali (si v. Carta delle Strategie) e affidando ai Comuni le valutazioni dettaglio e la definizione di strategie urbane e disposizioni normative tese al miglioramento delle condizioni locali e d'ambito. In tale quadro, spetta al Comune l'individuazione dei target di miglioramento e l'articolazione dei requisiti di ammissibilità delle trasformazioni (attraverso la Valsat), modulandoli in ragione delle entità degli interventi (che possono comunque fornire un contributo di miglioramento già a partire dagli interventi minuti, si pensi ad esempio all'utilizzo di materie prime seconde, ai tetti verdi, ai rivestimenti, al risparmio idrico e molto altro). Si conferma pertanto l'impianto normativo del Piano; tuttavia, al fine di meglio esplicitare il ruolo del Pug, si integra l'art. 2.2 come di seguito.</p> <p>Modifiche</p> <p>Si aggiunge la seguente frase all'inizio del nuovo comma 9bis dell'art. 2.2 (si v. anche Oss 9428 sub 1):</p> <p><i>“.....Coerentemente a tale condizione il Pug definisce e articola i requisiti delle trasformazioni attuabili in rapporto alla strategia di piano (Squea) e alle condizioni di ammissibilità definite nella Valsat.”</i></p>	
2	<p>Sintesi</p> <p>L'art.2.4 indirizza il PUG al mantenimento di copertura arborea per una quantità pari al 30% del territorio urbanizzato. Premettendo la condivisione della Strategia e degli Obiettivi del PTAV di garantire un'adeguata copertura arborea, si chiedono chiarimenti sulla formulazione dell'indirizzo si chiede in particolare di confermare se, come pare, la soglia quantitativa del 30% possa essere realizzata anche agendo all'esterno del territorio urbanizzato. In caso positivo, si evidenzia il rischio di alimentare un possibile conflitto tra le aree da destinarsi a forestazione e quelle destinate all'attività agricola (andando di fatto a determinare un consumo di suolo in termini di aree destinate all'agricoltura).</p> <p>Pur condividendo l'importanza della forestazione, per le ragioni di contrasto alla crisi climatica in atto, si riterrebbe più opportuna una formulazione non meramente quantitativa, affidando al PUG, nel rispetto del PTAV e in accordo con la Provincia, la definizione di Strategie di maggiore dettaglio per giungere ad un'opportuna quantificazione e collocazione di tali aree.</p> <p>Valutazione</p> <p>L'Osservazione si configura in parte come richiesta di chiarimenti, in parte, pur condividendo le strategie del Ptav, come richiesta di diversa formulazione della disposizione di piano.</p> <p>Il Ptav promuove il raggiungimento del 30% della copertura arborea urbana assumendo a riferimento la regola del 3 (alberi per abitante) 30 (% copertura arborea urbana) 300 (metri di distanza da un'area verde che l'OMS stima di almeno un ettaro) volta ad incrementare la salute, il benessere e la resilienza al clima che cambia nelle aree urbane. Tale obiettivo riguarda il territorio urbanizzato (e non è pertanto in conflitto con le attività rurali e selvicolturali) e costituisce elemento qualificante delle infrastrutture verdi urbane che il piano identifica come infrastrutture di salute pubblica promuovendone l'incremento in affiancamento alla gestione ecologica e conservativa delle alberature esistenti pubbliche e private che, al di là del regime proprietario, producono un beneficio ecosistemico (di tipo qualitativo) a vantaggio di tutta collettività costituendo a tutti gli effetti un bene pubblico.</p> <p>Resta certamente ai Comuni la definizione di progetti e strategie di dettaglio volte al raggiungimento di un elevato indice di copertura arborea</p>	PA

	nella prospettiva prestazionale definita dal Piano ad integrazione delle valutazioni qualitative sui benefici ecosistemici resi (si v. art. 2.2 del Documento delle Regole). A fronte dei chiarimenti forniti e in considerazione delle disposizioni combinate di piano, si ritiene di non apportare nessuna modifica alla formulazione dell'art. 2.4. c. 11.	
	Modifiche Nessuna.	
3	Sintesi Gli Articoli 2.5 e 2.6 prevedono indirizzi e prescrizioni circa la “valorizzazione del patrimonio paesaggistico del territorio rurale” e “Art. 2.6. Interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico e ambientale degli insediamenti e delle infrastrutture”. Si evidenzia in primo luogo come, nello specifico, si tratti di tematiche che paiono ricadere nelle competenze regionale e che, infatti, vengono puntualmente presidiate dalla Regione in sede di valutazione dei PUG in ambito di Comitato Urbanistico di Area Vasta. Pur condividendo gli obiettivi e i contenuti di tale articolo, si suggerisce pertanto di evitare di introdurre prescrizioni (limitando a soli indirizzi normativi) che rischiano di creare un conflitto in termini di competenza ed un potenziale conflitto tra quanto verrà previsto dal futuro PTPR (e ad oggi tra quanto richiesto dalla Regione ai sensi del precedente PTCP). Si evidenzia, inoltre, come l'articolo 2.6 al comma 5, prescriva come “Gli interventi nel territorio rurale regolati dallo strumento urbanistico generale, o dai procedimenti unici nonché dagli accordi di programma ai sensi della l.r. 24/2017, devono essere corredati da elaborati che attestino il corretto inserimento e/o rapporto con il contesto ambientale, paesaggistico e storico/testimoniale e definiscano le necessarie misure di mitigazione ai sensi del precedente comma.” Si evidenzia come tale prescrizione valga per tutti gli interventi, indipendentemente da dimensione e localizzazione. Qualora si intendesse confermare tale indicazione, quale prescrizione, si riterrebbe comunque opportuno demandare alla fase di elaborazione del PUG, a una scala di maggiore dettaglio, la previsione dei più corretti strumenti per garantire l'inserimento paesaggistico degli interventi	PA
	Valutazione L'osservazione condivide le strategie del Ptav, richiedendone una specificazione, ma contrasta in parte con la LR24/17 e l'applicazione del principio di competenza. Il Ptav affronta già il tema del rapporto fra la pianificazione provinciale e le tutele di competenza regionale, in particolare identifica all'art. 1.4 del Documento delle Regole, in applicazione del principio di competenza e in ossequio alle disposizioni dell'art. 76 della LR 24/17, le disposizioni del Ptcp che continuano a trovare applicazione, in via transitoria fino alla approvazione del nuovo Ptp, anche dopo l'approvazione del Ptav che deve pertanto conformarsi ad esse nel rispetto dell'ulteriore principio di non duplicazione. La Tavola di quadro conoscitivo ricostruisce, con funzione di ricognizione sintetica, il panorama delle tutele in essere alle quali il Ptav deve obbligatoriamente uniformarsi e che ad oggi, in assenza dei nuovi strumenti regionali, restituisce, prima ancora che un quadro di tutele, la matrice valoriale e strutturale del territorio da considerare e preservare in tutti gli strumenti di piano (compresi quelli comunali). In considerazione dell'articolato quadro regionale, si ritiene che l'attuale formulazione di piano sia sufficientemente chiara in merito all'applicazione del principio di competenza e di connessa prevalenza delle disposizioni. In merito all'inserimento paesaggistico delle trasformazioni in ambito rurale, si ritiene che le valutazioni in merito al contesto di inserimento e relative misure di mitigazione debbano valere anche per i procedimenti	

	<p>unici e speciali attuabili anche in assenza di Pug informandone gli elaborati costitutivi e/o i contenuti pattizi. Tuttavia, in sede di elaborazione dello strumento generale possono essere assunti e dettagliati gli strumenti utili a garantire l'inserimento paesaggistico degli interventi in ragione dell'entità e delle caratteristiche. Si integra pertanto l'art. 2.6 c. 5 come di seguito descritto.</p> <p>Modifiche Si aggiunge la seguente frase all'art. 2.6 c. 5: <i>".....e definiscano le necessarie misure di mitigazione ai sensi del precedente comma. I Pug definiscono, in ragione della entità e delle caratteristiche degli interventi, i criteri per il corretto inserimento paesaggistico, nonché gli interventi di mitigazione e le relative modalità di mantenimento e gestione. Tali criteri devono essere integrati nei processi di Valsat qualora prevista."</i></p>	
4	<p>Sintesi Sia il Documento delle Strategie Lic 2), sia la Normativa del PTAV (art. 3.1) prevedono il raggiungimento del consumo di suolo zero al 2035, anziché al 2050 (come previsto dalla normativa regionale). Si evidenzia come tale formulazione, non limitando quantitativamente il limite di suolo utilizzabile, ma incidendo solo sulla scadenza temporale, rischia di determinare un incentivo, piuttosto che un freno a tale utilizzo: appare infatti probabile che tale limite anticipato possa determinare un'accelerazione all'utilizzo del 3% (previsto dalla legge) entro tale scadenza, al fine di non perdere tale potenzialità. Condividendo le Strategie proposte dal PTAV, che erano indirizzate a limitare e controllare tale utilizzo, si richiede pertanto una riformulazione della proposta che appare, così come impostata, potenzialmente contraddittoria con gli obiettivi dichiarati.</p> <p>Valutazione L'osservazione è coerente con le strategie di piano e rileva una apparente incongruenza. Il Ptav assume, già nel Manifesto del Piano, i principi fondamentali di tutela del suolo quale maggior produttore di benefici ecosistemici e biodiversità individuando il criterio della rigenerazione e riuso come fattore ordinario di trasformazione. In tale orientamento si colloca l'indirizzo di piano definito dall'art. 3.1 c.4 che si coniuga con la priorità accordata al riuso rendendo pertanto del tutto residuale il ricorso al consumo di suolo. Un consumo che è infatti da intendere, anche ai sensi della legge regionale (si v. art. 5), come <i>extrema ratio</i> percorribile in sola e certificata assenza di possibilità di riuso dell'esistente. In tale quadro l'incongruenza rilevata è solo apparente, essendo chiaro l'obiettivo primario, non di accelerare ma di arrestare, in una prospettiva temporale breve, il consumo di suolo; tuttavia, per maggiore chiarezza si propone di integrare l'art. 3.1 c. 4 come segue.</p> <p>Modifiche Si integra l'art. 3.1 c. 4 come di seguito: <i>".....richiede l'esercizio di attività urbanistico-edilizie in coerenza coerenti con i principi di rigenerazione diffusa, di riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente che rendono, in concreto, del tutto residuale ed eccezionale il consumo di suolo (di cui all'art. 5 della LR 24/17)"</i></p>	A
	<p>Sintesi Sia il Documento delle Strategie, sia la Normativa del PTAV richiamano i poli funzionali identificati dal "previgente PTCP" senza riformulare esplicitamente ed analiticamente tale individuazione. Si evidenzia come il PUG, in fase di elaborazione, abbia già avviato una approfondita riflessione, a partire da quanto già previsto dal PTCP, circa l'attuabilità e i corretti limiti di sviluppo, l'integrazione con il contesto dell'ambito produttivo sovracomunale Rimini-Santarcangelo di Romagna. Si propone di esplicitare nel PTAV le ragioni che hanno portato alla individuazione di tali ambiti e a</p>	

	<p>individuarli senza richiami a strumenti elaborati sulla base di legislazioni precedenti. Si chiede altresì di chiarire che tale individuazione risulta di tipo ideogrammatico e che ciò spetta al PUG, in attuazione del PTAV e in accordo con la Provincia, l'effettiva individuazione delle aree ricomprese in tali ambiti. Non si condivide, infine, il mantenimento degli Accordi territoriali vigenti per gli ambiti produttivi, in quanto si ritiene che gli stessi risulti inevitabilmente superati dalle novità introdotte dalla legge urbanistica regionale e dal nuovo PTAV, ritenendo pertanto più opportuno prevedere una ridefinizione degli Accordi (anche per potere assicurare più efficacia delle aree in termini attuativi).</p>	
5	<p>Valutazione L'osservazione è coerente con le strategie del Ptav e ne richiede ulteriore specificazione. Il Ptav ricompone l'armatura della struttura funzionale del territorio ricomprendendo il sistema dei poli funzionali, sostanzialmente riconfermati nella configurazione del Ptcp, all'interno del più articolato sistema delle dotazioni di rango sovralocale, dei servizi aggregati o rari e delle aree o direttrici ad elevata specializzazione promuovendone un funzionamento a rete e sinergico per supportare il cambiamento verso il modello economico del metabolismo circolare secondo le traiettorie di transizione delineate dal Piano nell'insieme delle linee strategiche. Il sistema dei poli funzionali è pertanto sufficientemente delineato dal piano soprattutto in relazione alle nuove finalità delle LR 24/17, tuttavia si ritiene utile una restituzione di sintesi con richiamo alle prospettive strategiche integrando la LIC 2 del Documento delle strategie come di seguito riportato. In merito alla notazione ideogrammatica degli elaborati cartografici relativi ai contenuti strategici del piano, vale la legge regionale (art. 42 c.4) come già richiamata dall'art. 1.2 c. 6 del Documento delle Regole. Infine, in merito agli ambiti produttivi (sovralocali), il piano non assume lo strumento degli Accordi territoriali quali strumenti obbligatori di attuazione (previsti invece per i poli funzionali – art. 3.5 c. 17), a meno di quanto possa confluire nell'Accordo territoriale di attivazione del Fondo di equità (si v. art. 3.5 c. 6 bis – Oss 9233)</p> <p>Modifiche Si integra la Relazione generale del QC, cap. 7.1 con l'inserimento della tabella di sintesi descrittiva dei Poli funzionali e il testo della LIC 2 – Scheda 1 con apposita tabella di sintesi inserendo adeguato riferimento nella scheda 4.</p>	PA
	<p>Sintesi L'Art.4.2 c.6 prescrive ai Comuni di condurre una “valutazione di dettaglio delle vulnerabilità complessive del territorio, comprese quelle derivanti dai cambiamenti climatici”. Al comma successivo, attraverso una ulteriore prescrizione, si esplicita che i Comuni “promuovono lo sviluppo nell'ambito del PUG della valutazione di dettaglio della vulnerabilità climatica approfondendo le due sfere di riferimento affrontate dal PTAV (innalzamento delle temperature e correlato stress idrico termico e deflussi potenzialmente limitati) al fine di identificare le aree maggiormente esposte agli impatti climatici e alle relative conseguenze sui servizi ecosistemici e la funzionalità urbana. Tale valutazione è funzionale alla definizione delle scelte in merito alle attività di trasformazione e progettazione del territorio e informa i criteri di integrazione degli impatti climatici nell'ambito delle valutazioni ambientali ed ecosistemiche (si v. art. 2.2 c.9) per le aree che risultano soggette a una o più criticità.” Si evidenzia come tale prescrizione introduca un obbligo particolarmente oneroso da assolvere in sede di elaborazione del PUG; pertanto, si suggerisce di evitare l'introduzione di formulazioni generiche, quale quella citata, in formula di prescrizione, chiarendo contenuti e termini dell'approfondimento richiesto. In alternativa, più opportunamente, si</p>	

6	<p>riterebbe utile che fosse la Provincia di Rimini, in quanto competente in materia e in uno spirito di collaborazione con i Comuni, a fornire tale studio, anche per agevolare l'elaborazione dei PUG che rischia, in caso contrario, di risultare ostacolato dalla elaborazione di approfondimenti fuori scala per realtà istituzionali spesso di piccola e media dimensione.</p>	R
	<p>Valutazione L'osservazione contrasta con le strategie di piano. Il Ptav assume i temi del cambiamento climatico e dei servizi ecosistemici quali linee innovative di piano e intende integrare il tema della mitigazione e dell'adattamento al clima che cambia all'interno degli strumenti di gestione del territorio di tutte le scale. In tale quadro sono richieste le valutazioni locali che a partire dalle analisi e dalle valutazioni di area vasta possono dettagliare, anche in ragione delle caratteristiche reali dei suoli (usi, conformazione, morfologia, interessamento del suottosuolo,...), i livelli di vulnerabilità "sito specifica" orientando così le scelte urbanistiche, le condizioni delle trasformazioni e la selezione delle più idonee misure di mitigazione/adattamento. In tale quadro il Ptav fornisce analisi e strumenti applicabili (si v. LIC 1 e 4 e abaco) ma sono rimandate al Pug le valutazioni di dettaglio e la scelta degli approfondimenti ritenuti necessari a livello locale nonché dei metodi di valutazione purché coerenti con il quadro fornito dal Ptav. Pur non potendo prescindere da una valutazione locale, la Provincia, in attuazione del Ptav, e in esito alle richieste avanzate negli incontri partecipati svolti in sede di formazione di piano, promuove una serie di incontri per l'utilizzo "scalare" delle cartografia di Ptav a livello locale.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna</p>	
7	<p>Sintesi Si evidenzia, in primo luogo, una contraddizione tra gli elaborati del Piano: il disposto normativo (Art.5.3), così come la Carta della Strategie, prevedono l'estensione a nord del Trasporto Rapido di Costa, fino a raggiungere il Capoluogo di Santarcangelo di Romagna. Tale previsione non viene richiamata nel Documento delle Strategie, dove ci si limita a citare il secondo e terzo lotto (che in direzione nord, si arrestano a Rimini Fiera). Si chiede, pertanto, di coordinare il Documento delle Strategie, inserendo esplicitamente tale previsione. Analizzando la Carta delle Strategie, l'estensione del TRC fino al Capoluogo di Santarcangelo pare attestarsi alla Stazione Ferrovia: si evidenzia come tale localizzazione non appaia idonea a garantire un adeguato interscambio né con la mobilità individuale su gomma, né con il TPL (rispetto al quale Santarcangelo è chiamato a svolgere una funzione Strategica). Si chiede pertanto di modificare tale individuazione o, in subordine, a esplicitare come tale individuazione sia di tipo ideogrammatico e di come, in sede di PUG, andrà affrontato e risolto il tema dell'interscambio con tali tipi di mobilità e con l'asse della Via Emilia (S.S. n. 9).</p>	PA
	<p>Valutazione L'osservazione concorda con le strategie di piano e ne richiede una specificazione. Il Piano definisce nella carta delle strategie l'asse del trasporto rapido di costa in modo ideogrammatico senza indicarne il corridoio di fattibilità in quanto l'indicazione di piano non intende suggerire una definizione di tracciato ma la direzione e l'attestazione della infrastruttura di trasporto pubblico al fine di dare attuazione allo schema di assetto e linee di forza proposto dal piano. In fase di progettazione sarà possibile valutare eventuali ragionevoli alternative rispetto alla indicazione delle Carte delle strategie nel rispetto delle strategie complessive e nell'assetto generale del Ptav tenendo conto delle disposizioni dell'art. 5.3 del Documento delle</p>	

	Regole. In merito alla descrizione della tratta nord (già contenuta in norma, art. 5.3 c. 4), al fine di meglio esplicitare l'indicazione di piano si provvede ad integrare opportunamente il Documento delle strategie come di seguito indicato.	
	Modifiche Integrazione della LIC 4 – Scheda 2 del Documento delle strategie.	
8	<p>Sintesi</p> <p>Sia il Documento delle Strategie, sia la Normativa del PTAV non paiono prevedere una revisione generale delle scelte infrastrutturali già previste dal PTCP circa la rete stradale principale ed il suo ipotizzato completamento. Per il territorio di Santarcangelo di R. nella Carta delle Strategie: è confermato il corridoio relativo alla Variante alla S.S. n. 9 “Emilia” e si è modificata l'ipotesi di completamento della cosiddetta “viabilità di gronda”. Per la Variante S.S. n. 9 “Emilia” si riterrebbe quanto mai opportuno che l'elaborazione del PTAV fosse l'occasione per verificare (in accordo con i territori limitrofi, con la Regione e con l'Ente gestore di tali viabilità) l'effettiva opportunità ed effettiva attuabilità di tale soluzione, anche esplorando eventuali soluzioni progettuali alternative attraverso uno specifico approfondimento; si consideri comunque che tale asse incide in maniera significativa sulle aree agricole private e non risulta strategico per il Comune di Santarcangelo di R.</p> <p>Per il completamento viabilità “Strada di Gronda” l'obiettivo di allontanare i traffici viari, soprattutto di mezzi pesanti, derivanti dalla collina (S.P. n. 14 “Santarcangelo”, ma anche la S.P. n. 13 “Uso”) rispetto al centro abitato di Santarcangelo emerge anche dal quadro conoscitivo per la elaborazione del PUG, così come evidente è apparsa da subito ormai poco sostenibile la soluzione stradale precedentemente proposta dal PTCP in affiancamento al Fiume Marecchia. Si suggerisce, anche in questo caso si affrontare tale tematica nell'ambito dell'approfondimento precedentemente suggerito. Si chiede pertanto che l'indicazione di corridoi del PTAV sia esplicitamente indicativa, lasciando ai successivi progetti, ampio margine di modifica in relazione alle effettive esigenze e valutazioni del territorio comunale interessato, in particolare, di valutare soluzioni alternative o integrative al tracciato individuato che consenta di evitare e ridurre il traffico verso il centro (capoluogo).</p> <p>In merito ai corridoi per nuovi interventi, verificata la carta delle strategie e il documento delle regole, si chiede di specificare: la valenza ideogrammatica della fascia di corridoio individuata o in alternativa di definire (nelle norme) la larghezza del corridoio individuato graficamente (le norme di PTCP all'art. 11.10 comma 2 prescrivono una fascia di 100m per lato mentre il corridoio per i nuovi tracciati individuati nella tavola delle strategie del PTAV sono di circa 300m per lato); gli interventi ammessi e/o esclusi nel corridoio infrastrutturale.</p> <p>Valutazione</p> <p>L'osservazione è coerente con le strategie del piano e si configura come richiesta di chiarimento e di inserimento di ulteriori specificazioni. Premesso che il Ptav ha confermato solo in parte le previsioni infrastrutturali del precedente Ptcp in ragione del ruolo strategico e in ossequio al contenimento del consumo di suolo. In merito al territorio di Santarcangelo di R. sono pertanto riconfermate le scelte valutate strategiche a scala vasta, e per il territorio comunale in quanto volte ad allontanare dal centro urbano i traffici di attraversamento, che consistono nella Variante alla SS 9, in continuità con la Variante alla SS 16, e la chiusura del tracciato cosiddetto “di gronda” secondo un itinerario maggiormente aderente al centro abitato. In merito alla richiesta di ulteriori studi e approfondimenti si rinvia alla previsione di piano di attivare specifici tavoli tecnici per i “Nodi infrastrutturali complessi” (regolati dall'art. 5.4 c. 5 del</p>	PA

	<p>Documento delle Regole), fra i quali l'area corrispondente al settore di Rimini Nord. Si tratta di ambiti interessati dalla compresenza di elementi infrastrutturali caratterizzati da potenziali criticità e deputati a svolgere un ruolo di cerniera fra i territori e a supportare l'interscambio fra le reti di lunga percorrenza (in particolare A14, SS16V / SS9V) e i sistemi di mobilità locali.</p> <p>Per quanto attiene ai corridoi individuati dal Ptav si conviene sulla necessità di rinviare ai PUG gli eventuali approfondimenti, in accordo con la Provincia, al fine una migliore precisazione in merito agli itinerari e agli usi consentiti (ai sensi dell'art. 41 c. 7 della LR 24/17) in modo da non pregiudicare la realizzabilità delle opere e al contempo evitare un'individuazione generica degli ambiti di fattibilità. Si propone pertanto di modificare l'art. 5.4 c. 4 come di seguito indicato.</p>	
	<p>Modifiche</p> <p>Integrazione art. 5.4 c. 4 (e ridefinizione del simbolo grafico nella Carta della Strategie):</p> <p>4. (P) Gli interventi portanti sono schematizzati nella Carta delle Strategie che individua anche i corridoi di fattibilità ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. d) e art. 41 comma 7 della l.r. n. 24/2017. Nell'ambito dei corridoi dovranno essere sviluppate anche le "zone di ambientazione stradale" come definite nel documento delle Strategie LIC 4/Scheda 3/Focus 8. / <i>Comuni nella predisposizione del Pug precisano, di concerto con la Provincia, la definizione dei corridoi specificando le trasformazioni non ammissibili in quanto incompatibili con la realizzabilità delle opere. Fino a tale precisazione valgono i corridoi indicati nella Carta delle Strategie che devono intendersi d 100 metri centrati sull'asse del simbolo grafico.</i></p>	
9	<p>Sintesi</p> <p>L'Allegato B delle Norme richiama sinteticamente le numerose norme del PTCP che si ritengono non abrogate in attesa della elaborazione degli specifici strumenti di livello regionale. Poiché tale fase potrebbe, potenzialmente, protrarsi per tempi non irrilevanti, si suggerisce di evitare tale citazione sintetica, ma di procedere a predisporre un elaborato cartografico e normativo specifico che evidenzia le norme effettivamente ritenute in vigore. Contestualmente alla elaborazione di tale documentazione, si chiede altresì di verificare puntualmente se tutte le parti delle numerose norme citate ricadano nelle competenze prima assegnate al PTCP (ed oggi trasferite al PTPR) o se, al contrario, parte di tali normative rientrano attualmente nelle competenze del PUG (evitando così la potenziale complicazione della valutazione del nuovo Piano in fase di Comitato Urbanistico di Area Vasta).</p> <p>Valutazione</p> <p>La osservazione si configura come richiesta di specificazione ma in parte in conflitto con le disposizioni della legge urbanistica regionale.</p> <p>Ai sensi degli art. 24 e 76 della LR24/17, l'approvazione del Ptav comporterà l'abrogazione parziale del Ptcp che resta in vigore, in via transitoria, per la parte che dà attuazione al Ptpv sino al rinnovo del piano regionale, in quanto spetta alla Regione attraverso il Ptr/Ptpv (quindi non al Ptav o al Pug) la definizione degli obiettivi e delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intero territorio regionale (art. 64 della LR24/17).</p> <p>Si ritiene pertanto che, salvo diversa disposizione regionale, le parti di Ptcp che continueranno a trovare applicazione siano correttamente e sufficientemente descritte nell'allegato B del Documento delle Regole.</p> <p>Modifiche</p> <p>Nessuna</p>	R

Prot. n. 9434/2024		Proponente: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN M.
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi</p> <p>Di seguito i punti 1,4,6,7,8 e 9 della osservazione riconducibili ai temi della mobilità/accessibilità/assetto insediativo funzionale con riferimento a diversi documenti di piano (è mantenuta la numerazione della osservazione):</p> <p>1) Documento 01 Strategie e Obiettivi/OS 4: si pone l'attenzione sulla urgenza della realizzazione della variante SP 58 Tavullia per il collegamento tra aree produttive e favorire l'accessibilità tra territori e il trasporto pubblico.</p> <p>4) Mappa LIC2 Scheda2 "Strategia per l'equità territoriale": indicare come tracciato rilevante, il collegamento stradale della attuale SP58 "Tavullia".</p> <p>6) Mappa LIC2 Scheda 4 "Funzioni sovrالocali": si chiede di indicare nella mappa, tra le principali direttrici delle sedi di lavoro, anche quella che dalla Valconca conduce al polo produttivo di San Giovanni in Marignano, oltre alla SP58 come collegamento con l'entroterra marchigiano.</p> <p>7) Mappa LIC4 Scheda1 "Indirizzi per la gestione della domanda di mobilità": occorre indicare il collegamento con il centro abitato di San Giovanni con quello del Comune di Tavullia tramite SP58.</p> <p>8) Mappa LIC4 "Sistema della mobilità sostenibile e coerente con l'assetto del territorio: si rileva come in questa mappa sia riportata la Sp58 e la Sp58V; si osserva che alla viabilità veicolare occorre associare il servizio TPL che non garantisce ad oggi un servizio idoneo; si rileva come il nodo "infrastrutturale complesso" che correttamente interessa il territorio di San Giovanni in M. possa essere migliorato dalla SP58V e dalla riqualificazione del tracciato della SP17 in particolare per lo svincolo autostradale (Via Al Mare), poiché fortemente transitato negli orari di ingresso/uscita lavoro e il fine settimana.</p> <p>9) 01/3 Allegato 2 "Assetto della rete viaria e schemi progettuali per il trasporto pubblico" Nodo Complesso-Porta Sud: si ritiene che le problematiche viabilistiche non possano fermarsi alla prima fascia costiera, o con prolungamento TRC. L'area Porta Sud che viene raggiunta anche dai territori interni, pertanto si rendono necessari interventi alla infrastrutture da attuarsi anche nella parte a monte della A14. Si ribadisce pertanto l'attivazione di tavoli di studio a livello sovracomunale e si considera valida l'idea della realizzazione del parcheggio scambiatore da posizionare in prossimità del polo produttivo (a tal fine si segnala l'opportunità offerta dall'accordo di programma per l'ambito AR01 – sub. 02 del PSC), previa una supportata progettazione integrata sulla viabilità, tramite un possibile trasporto dedicato per raggiungere i luoghi di lavoro es. navette car-sharing, sia dei servizi fondamentali per i lavoratori (nido interaziendale, ecc.).</p>	PA
	<p>Valutazione</p> <p>La osservazione è per lo più coerente con le strategie di piano e richiede alcune puntualizzazioni.</p> <p>Il Ptav individua nella Carta delle strategie sia il tracciato della SP58, sia il corridoio relativo alla Variante SP58 assumendone pertanto la rilevanza anche in relazione alle caratteristiche insediative del territorio limitrofo. Si ritengono pertanto accoglibili le richieste di specificazione da apportare alle mappe tematiche del Documento delle strategie, con riferimento ai punti 1,4 7 della osservazione con le modifiche di seguito descritte. Analogamente, con riferimento al punto 6, si ritiene di poter integrare le direttrici delle sedi del lavoro annoverando anche la Sp 58.</p> <p>In merito ai rilievi evidenziati nei punti 8 e 9, e ai profili di approfondimento richiesti, si rinvia ai tavoli tecnici promossi dal Ptav in relazione ai "nodi</p>	

	<p>infrastrutturali complessi”; si precisa tuttavia che il parcheggio scambiatore indicato nella Carta delle Strategie va opportunamente collocato (sia pure in termini ideogrammatici) in relazione al casello autostradale, secondo i principi di assetto intermodale assunti dal Piano (si v. art. 5.3 c.4 del Documento delle Regole). Anche tale tematica può essere opportunamente ricondotta al tema del nodo complesso.</p> <p>Modifiche Integrazione della LIC2 – Scheda 2 con l’inserimento del tracciato della SP58; LIC2 – Scheda 2 con l’estensione della direttrice delle sedi del lavoro; LIC 4 – Scheda 1 con l’indicazione della Sp58</p>	
2	<p>Sintesi Si fa riferimento al punto 2 della osservazione: 2) Documento 01 Strategie e Obiettivi – Mappa LIC1: si chiede di: evidenziare, per completezza di informazioni, le relazioni intercorrenti tra i Comuni posti sul confine del territorio provinciale ed i Comuni limitrofi; evidenziare, relativamente ai percorsi di mobilità dolce per la valorizzazione del patrimonio storico, la pista ciclabile che unisce San Giovanni con il Comune di Morciano di Romagna (a monte) e Cattolica (a valle); attribuire al Comune di San Giovanni in M., nella “rete dei centri urbani principali e dotazioni di luoghi ed eventi di conoscenza e promozione culturale” oltre alle funzioni musei, teatri e biblioteche anche la funzione eventi in considerazione delle importanti manifestazioni turistiche e tradizionali (La Notte delle Streghe, Antica fiera di Santa Lucia).</p> <p>Valutazione L’osservazione è coerente con le strategie del Piano e richiede una integrazione puntuale. Il Ptav individua nella LIC1 con tratto ideogrammatico il sistema a rete delle risorse culturali del territorio (Musei, biblioteche, teatri, eventi legati alle tradizioni locali) identificando in termini qualitativi le “valenze” del sistema. Dovendosi riferire alle caratteristiche dei singoli centri, la “rete” di connessione coinvolge i comuni interni al territorio, senza che ciò escluda lo sviluppo di relazioni con i centri contermini. In merito invece alle dotazioni simbolicamente identificate nella mappa si provvede ad integrare la funzione “eventi”.</p> <p>Modifiche Integrazione del Documento 01 Strategie e Obiettivi – Mappa LIC1 con inserimento del simbolo grafico riferito al tema “eventi”.</p>	PA
3	<p>Sintesi Si fa riferimento al punto 3) della osservazione 3) Documento 01 Strategie e Obiettivi – Mappa LIC2 – Scheda 1 Si chiede, Punto 1 della Osservazione: con riferimento alla Mappa LIC2 Scheda1 "Assetto territoriale multicentrico" si chiede valorizzazione attraverso Alla luce del progetto di marketing turistico con il Comune di Cattolica e l'Unione Valconca e richiamati sia l'alta attrattività del polo produttivo marignanese, soprattutto verso i territori dell'entroterra (funzione rappresentata nella fig. LIC2 – 2), sia lo stretto collegamento con Morciano di R. relativamente ai servizi scolastici secondari, potrebbe essere ipotizzabile un sistema di relazione tra questi territori. delle sinergie territoriali e possibile creazione di un sistema di relazioni tra questi territori.</p> <p>Valutazione L’osservazione è coerente con le strategie del Piano e ne richiede una precisazione. La Mappa della LIC 2 – Scheda 1 identifica i sistemi di relazione fra i centri rendendo ideogrammaticamente l’intensità e le funzioni reciproche fra i poli urbani e fra questi e il territorio di riferimento. In particolare, la mappa evidenzia il ruolo di riferimento che centri intermedi di vallata (Novafeltria e</p>	A

	<p>Morciano di R.) svolgono per i territori interni. Tuttavia, si prende atto delle strette connessioni funzionali evidenziate e si provvede a integrare conseguentemente la Mappa della LIC2 e la Scheda 1 con le modifiche di seguito indicate.</p>	
	<p>Modifiche Integrazione Mappa della LIC 2 e Scheda 1: si provvede a estendere il simbolo grafico ideogrammatico di visualizzazione del sistema delle relazioni ricomprendendo il Comune di Morciano di R. e il Comune di San Giovanni in M.</p>	
4	<p>Sintesi SI fa riferimento ai punti 5 e 10 della osservazione. Punto 5: Con riferimento alla Mappa LIC 2/Scheda, si osserva che, allo stato attuale, non risultano, all'interno del polo produttivo, edifici inutilizzati; al contrario, la zona industriale non riesce a dare concreta risposta alle richieste del mercato. Anche per quanto riguarda gli immobili privati, a parte alcuni edifici sparsi in area rurale attualmente abbandonati in precarie condizioni strutturali, si rileva una notevole carenza di abitazioni disponibili sul mercato (questa condizione, infatti, ha fatto aumentare i prezzi dei pochi immobili posti in vendita). Punto 10: con riferimento all'Art. 3.4 – e alla LIC 2 – focus 1 si osserva che La norma (Art. 3.4 del documento delle Regole) parla genericamente di riuso su base territoriale del patrimonio immobiliare dismesso tramite una sua rifunzionalizzazione, anche attraverso usi temporanei, atta al riusi in base alle necessità locali e a scala territoriale, rimandando alla LIC2 – focus 1. In quest'ultimo documento il riuso è legato più a funzioni collettive ed alla possibilità di utilizzare il fondo di equità territoriale per il recupero e la rifunzionalizzazione. Il comma 14 della stessa disposizione normativa prevede che tale catalogo sia affiancato da un atlante provinciale dei beni patrimoniali, da realizzare di concerto con i Comuni impegnati nella redazione del Pug. Non è chiaro, però, se il catalogo e l'atlante siano finalizzati esclusivamente al censimento del patrimonio o contengano una classificazione anche del patrimonio con caratteristiche testimoniali e culturali, che la pianificazione comunale dovrà assoggettare a specifici criteri di tutela in caso di intervento del privato. In ogni caso si rappresenta che la formazione del predetto catalogo dovrà essere condivisa, nelle stesse forme del tavolo permanente, con tutti i Comuni che, possiedono una conoscenza più approfondita delle realtà locali.</p>	PA
	<p>Valutazione Il Ptav, nella LIC2 del Documento delle Strategie e all'art. 3.4 del Documento delle regole, evidenzia l'importanza del riuso quale leva di importanza territoriale per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana. L'intento del Piano è quindi quello di costruire una offerta insediativa integrata a livello territoriale basata su percorsi di riuso quale adeguata risposta alle dinamiche insediative e trasformative territoriali. In tale quadro si inseriscono anche gli obblighi che la regione pone in capo ai Pug essendo ammesso l'utilizzo, nei limiti di legge, di nuovo suolo solo in certificata assenza di opportunità di riuso. Il repertorio/catalogo del riuso proposto dal piano (LIC2 Focus 1) si definisce di concerto con i Comuni attraverso la definizione di criteri Comuni (si v. art. 3.4 c.3). In merito alla quantificazione del patrimonio dismesso, il Ptav effettua, nel QC una prima ricognizione che andrà meglio dettagliata a livello locale. Si ritiene pertanto che l'attuale formulazione di piano tenga già conto delle questioni rilevate senza, pertanto, necessità di modifica.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna</p>	

Prot. n. 9476/2024		Proponente: COMUNE DI SAN LEO	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito	
1	Sintesi Si fa riferimento ai punti 1 e 2 della osservazione nei quali si chiede di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - interventi puntuali e sistematici sulla viabilità esistente per garantire l'esigenza prioritaria di sicurezza. - un HUB intermodale a Pietracuta attrezzato per la mobilità lenta che consenta di scegliere diverse modalità di fruizione dell'asse di collegamento tra la strada statale Marecchiese, Montecopiolo e il territorio del Montefeltro marchigiano attraverso una riorganizzazione e messa a sistema dei collegamenti. 	PA	
	Valutazione Il Ptav orienta la riorganizzazione dell'offerta infrastrutturale prioritariamente alla valorizzazione e messa in sicurezza della viabilità provinciale (LIC 4 – Scheda 3 del Documento delle Regole e art. 5.4 del Documento delle Regole) assumendo pertanto l'urgenza di garantire piena sicurezza a tutti gli utenti della strada a partire da quelli più vulnerabili (pedoni e ciclisti). Il piano assume anche la priorità di assicurare la massima coerenza fra l'assetto delle piattaforme stradali e le linee di forza del trasporto pubblico. In tale quadro, un hub multimodale in corrispondenza di Pietracuta può coincidere con l'attrezzamento delle principali fermate delle linee di forza del Tpl identificate dal Ptav, si ritiene pertanto di integrare la LIC4 come di seguito descritto.		
	Modifiche Integrazione LIC 4 Scheda 2 con riferimento agli hub per la ciclabilità.		
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito	
2	Sintesi Si fa riferimento al punto 3 della osservazione nel quale si chiede: <ul style="list-style-type: none"> - mettere in collegamento, attraverso la creazione di un corridoio ecologico, le aree di interesse naturalistico Natura 2000, il sito Unesco delle Evaporiti di San Leo e l'alveo del fiume Marecchia in modo da salvaguardarne l'ecosistema, i visitatori e tutelare di conseguenza il sito stesso. 	A	
	Valutazione L'osservazione è coerente con le strategie di Piano e ne richiede una integrazione. Il Ptav individua nel QC – Tav. 04 – “Criticità e patrimonio geomorfologico” i geositi di importanza regionale compreso il geosito di San Leo nel quale ricade il sito Unesco. Considerata la recente istituzione si ritiene di integrare la carta di QC con l'indicazione dei due areali del sito (San Leo e Gemmano). In merito alla rete ecologica, la Carta delle Strategie individua gli ambiti di completamento della rete includendo ambiti rilevanti o ad elevata funzionalità ecosistemica da valutare, anche a livello locale, al fine di consentire l'integrazione e la continuità della rete. Si ritiene di includere in tale fattispecie il sito Unesco delle Evaporiti. Si provvede pertanto ad apportare alla Tav. 04 e alla Carta delle Strategie le modifiche di seguito descritte.		
	Modifiche Integrazione della Tav. 04 - “Criticità e patrimonio geomorfologico” con l'inserimento dei perimetri del sito Unesco “Carsismo nelle evaporiti e grotte dell'Appennino settentrionale” ricadenti nel territorio provinciale (San Leo e Gemmano) e adeguamento della Relazione Generale del QC – Geografia 8 – cap. 8.1.3; integrazione della Carta delle strategie con l'inclusione dell'areale del Sito Unesco (e del geosito) in comune di San Leo		

	negli “ambiti ad ala valenza ecosistemica con funzione di completamento della rete”.	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
3	Sintesi Si fa riferimento al punto 4 della osservazione nel quale si chiede: - di escludere nella cartografia tav.07 l'area di Fontanelle nel Comune di San Leo da ogni previsione di utilizzo per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, anche a seguito del Decreto n. 89 del 06.08.2015 della Provincia di Rimini.	PA
	Valutazione L'osservazione, seppure non in contrasto con le strategie di piano, richiede una modifica non coerente con le disposizioni derivanti dalla pianificazione di settore regionale. Il Ptav redige la Tav. 07 – “Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti” sulla base delle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027. Sulla base dei criteri forniti dal Piano regionale l'ambito oggetto di osservazione ricade, in quanto incluso nelle aree di ricarica della falda, negli ambiti di “esclusione condizionata” cioè interessati da disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti. Pertanto, anche se la modifica richiesta non può essere apportata per le motivazioni soprarichiamate, si ritiene che la attuale formulazione di Piano definisca un adeguato livello di attenzione (che implica valutazioni sito specifiche) per l'area oggetto di osservazione.	
	Modifiche Nessuna	

Prot. n. 9479 e 9510/2024		Proponente: COMUNE RICCIONE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Pur condividendo l'assetto territoriale multicentrico assunto nella proposta di Piano nella LIC 2, soprattutto a favore della promozione del lavoro nelle aree interne e della residenzialità nei territori fragili, riconoscendo valore ai servizi ecosistemici dei territori collinari. Si intende tuttavia formulare la presente osservazione per gestire con maggiore flessibilità il Fondo di equità territoriale proposto come strumento di attuazione della LIC-2, nel rispetto delle competenze assegnate dalla legge al PTAV. Si chiede pertanto: - di modificare la LIC 2/scheda 2 pag. 24 del documento delle strategie specificando che il fondo non è istituito per previsione di legge ma come strumento innovativo che il PTAV propone ai Comuni e i cui contenuti, modalità di funzionamento e regole possono essere stabiliti tramite Accordo territoriale tra i Comuni su base volontaria - di modificare il FOCUS 1 - FONDO SOLIDALE DI EQUITÀ TERRITORIALE pag. 25 del Documento delle strategie eliminando riferimenti a fonti di finanziamento troppo dettagliate, quali il parziale utilizzo della tassa di soggiorno e i fondi conseguenti alla gestione condivisa nei territori della costa di parte della quota di consumo di nuovo suolo - di modificare il comma 2 dell'art. 1.5 e il comma 3 dell'art. 3.3, riformulando il primo come indirizzo e non come prescrizione, eliminando inoltre da entrambi i riferimenti alla legge regionale 24/2017 non pertinenti. Si chiede inoltre di eliminare il comma 4 dell'art. 3.3. in quanto	PA

	<p>è opportuno che le forme di pagamento siano stabilite nell'Accordo Territoriale e relativo Regolamento di attuazione e non definite a priori</p> <p>- di riformulare il comma 9 dell'art. 3.3. demandando la competenza alla definizione del Regolamento di gestione e di spesa del fondo di Equità non alla Provincia ma al Tavolo interistituzionale permanente previsto dal documento delle strategie LIC 2 - FOCUS 1 pag. 25</p>	
	<p>Valutazione</p> <p>L'Osservazione, pur condividendo l'assetto complessivo del Piano in merito all'assetto insediativo, propone modifiche in parte in contrasto con la strategia per l'equità territoriale.</p> <p>Il Ptav stabilisce, ai sensi dell'art. 3.4 c. 5 del Documento delle Regole, una differenziazione d'uso delle quote di nuova urbanizzazione consentite dalla legge regionale per i territori costieri tesa a contenere il consumo di suolo destinandolo (in parte) a funzioni e/o attività di rilevanza sovralocali. Con tale disposizione il Ptav decide di assumere la funzione (già di diretta competenza per la città metropolitana) di cui all'art. 42 c.3 lett. b) della LR24/17, ciò che implica l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 c.4 e, quindi, dell'art. 41 c.5 in merito al fondo di perequazione. Fondo che il Ptav istituisce attraverso apposito Accordo territoriale e previa assunzione di specifico Regolamento da condividere con il territorio e volto anche a definire la dotazione finanziaria in un'ottica di massima diversificazione delle fonti. Si ritiene pertanto non pertinenti il primo e il terzo punto della osservazione; in merito al secondo e quarto punto, benché sia già chiara la attuale formulazione di Piano in merito alla definizione delle sedi decisionali condivise, si ritiene di riformulare il Focus 1 della LIC 2/scheda 2 nel quarto alinea del secondo paragrafo al fine di generalizzare il riferimento alle possibili fonti di finanziamento e di integrare l'art. 3.3 c. 9 con apposito richiamo al Tavolo di concertazione permanente.</p>	
	<p>Modifiche</p> <p>Modifica del quarto alinea (paragrafo "Come attivarlo") del Focus 1 della LIC 2/scheda 2 del Documento delle Regole e integrazione dell'Art. 3.3 c.9 del Documento delle Regole come segue: "9.(l) Entro sei mesi dalla entrata in vigore del Ptav, la Provincia, <i>potendosi anche avvalere del Tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 3.1 c.5</i>, assume la definizione del Regolamento di gestione e di spesa del Fondo di Equità richiamato al precedente comma 3 al fine di attivare l'Accordo territoriale per l'istituzione del Fondo stesso."</p>	
Prot. n. 9480 e 9513/2024		Proponente: COMUNE RICCIONE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi</p> <p>Si evidenzia che nel documento delle strategie LIC 2 /Scheda 4.Funzioni sovra locali, in riferimento alle aree costiere ad elevata specializzazione turistica, viene riportato che l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo va evitato e tra le pratiche rigenerative viene proposto l'accorpamento delle strutture ricettive in una prospettiva di arretramento dalla linea di costa. Pur condividendo la promozione della rigenerazione urbana operata nella proposta di Piano, si chiede di riformulare il testo in modo da tenere in debita considerazione tutti i principi fondamentali della legge urbanistica regionale e del vigente PTR. Parimenti si chiede di rivedere in modo più flessibile la formulazione del comma 19 dell'art. 3.5 del documento delle regole, proponendo di eliminare la parte di testo: "evitando l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo".</p>	PA
	<p>Valutazione</p> <p>L'osservazione concorda con le strategie di Piano in particolare dedicate alla rigenerazione urbana e ne richiede una specificazione.</p>	

	Al fine di perseguire la tutela del suolo, il Ptav promuove la condivisione a livello locale di strategie prioritarie di riuso per costruire una valida offerta insediativa senza l'utilizzo di nuovo suolo concordando in tal modo appieno con le disposizioni della LR24/17, in base alla quale il ricorso all'utilizzo di nuovo suolo si pone comunque come <i>extrema ratio</i> in assenza "certificata" di alternative di riuso. Pertanto, nell'obiettivo di garantire la riqualificazione di un bene pubblico non ripetibile quale la linea di costa e di promuovere un turismo sostenibile e di qualità favorendo i percorsi di riuso, si ritiene di integrare il testo della LIC2 specificando che il consumo di suolo va evitata a favore dei percorsi di riuso (essendo questo un principio generale) e di integrare l'art. 3.5 c.9 come di seguito indicato al fine di richiamare le condizioni stabilite dalla LR24/17 art. 5 c.6.	
	Modifiche Modifica della LIC2/Scheda 4 paragrafo "Aree costiere ad elevata specializzazione turistica"; integrazione del Modifiche dell'art. 3.5 c. 19 del Documento delle Regole come segue: ".....Con particolare riguardo all'ambito edificato di costa, i Pug sviluppano politiche di rigenerazione urbana, di efficientamento e ammodernamento delle strutture esistenti, evitando limitando l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo agli interventi funzionali ad azioni di rigenerazione e/o strategici e in assenza di percorsi di riuso in ossequio ai principi generali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 della l.r. n. 24/2017." (si anche v. Oss n. 9428 sub 4, 9585 sub 2 e 9642 sub 14)	
Prot. n. 9481 e 9511/2024		Proponente: COMUNE RICCIONE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Il Documento delle Regole (art. 3.4 comma 12, art. 4.2 comma 3) contiene a livello di indirizzo, ma anche di prescrizione, l'integrazione negli strumenti urbanistici generali della pianificazione delle aree degli arenili. Dal momento che redigere il Piano dell'Arenile può risultare particolarmente gravoso in termini di costi e tempo per i Comuni, mentre risulta sempre più urgente l'approvazione dei PUG, si condivide che debba essere prevista all'interno dei PUG la strategia per la spiaggia e per l'insediamento gravitante verso la spiaggia. Si chiede tuttavia di specificare che tale strategia possa essere declinata in sede di PUG, da assumere nel Piano dell'Arenile qualora questo venga predisposto in fase successiva al Piano urbanistico generale.	PA
	Valutazione L'osservazione concorda con le strategie del Piano e ne richiede una specificazione. Il Ptav promuove l'integrazione nella pianificazione generale di una serie di strumenti di settore che presuppongono una forte connessione con le disposizioni urbanistiche per essere efficaci; è il caso dei Pums, dei Piani del verde e dei Piani degli arenili. Anche in relazione al contrasto alla vulnerabilità climatica, il piano prescrive pertanto l'integrazione fra le strategie per la spiaggia e le strategie per gli insediamenti gravitanti verso la spiaggia da perseguire prioritariamente attraverso l'integrazione fra il piano generali e quello di settore. Pur confermando la necessità di mantenere in capo al PUG la definizione della strategia, al fine di chiarire meglio la finalità del piano, si integra l'art. 4.2 c. 3 come di seguito specificato.	
	Modifiche Si modifica l'art. 3.4 c.12 come di seguito indicato: "12 (l) In particolare, nella città della costa e principali centri urbani retro-costieri nelle strategie di rigenerazione attuano la tutela del paesaggio	

	urbano compreso quello di costa (integrare <i>anche integrando</i> il piano dell'arenile al Pug), e quello della città storica" Si integra l'art. 4.2 c. 3 come di seguito indicato: "3.(P) Per il rischio di allagamento nelle aree costiere (mareggiate, innalzamento del livello del mare, alluvioni da acque piovane), e <i>a contrasto delle vulnerabilità climatiche</i> , il Piano promuove l'integrazione negli strumenti urbanistici generali della pianificazione delle aree degli arenili la cui perimetrazione spetta al <i>è di competenza del PUG</i> (art. 32 della L.r. 24/2017) al fine di poter integrare . <i>Spetta pertanto allo stesso PUG l'integrazione fra</i> le strategie per la spiaggia e le strategie per l'insediamento gravitante verso la spiaggia anche valutando arretramenti programmati oltre alla e la costituzione di una rete verde"	
Prot. n. 9482 e 9512/2024		Proponente: COMUNE RICCIONE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Il comma 11 dell'art. 3.4 del Documento delle regole prevede che la promozione di percorsi di riuso si attui evitando l'utilizzo di nuovo suolo. Richiamato l'art. 5 c. 2 della L.R. 24/2017 che prevede che non siano ammesse trasformazioni che utilizzano nuovo suolo a fronte della possibilità di riuso e rigenerazione dell'esistente, si chiede di riformulare tale comma sostituendo il verbo "evitare" con il verbo "limitare", per consentire la flessibilità necessaria nel rispetto comunque dovuto della legge regionale. Condividendo la Strategia proposta dal PTAV di promuovere il riuso e la rigenerazione degli immobili esistenti, si suggerisce di riformulare il comma 11 dell'art. 3.4 del Documento delle regole per consentire la flessibilità necessaria ai fini della trasformazione del territorio nel rispetto dell'art. 5 c. 2 della L.R. 24/2017.</p> <p>Valutazione Il Ptav riconosce la rilevanza strategia a livello territoriale della definizione di una offerta insediativa incardinata sui percorsi di riuso quale risposta efficace alle necessità di trasformazione urbana e territoriale in grado di garantire il massimo contenimento del consumo di suolo consentito solo, ai termini di legge, in assenza di possibilità di recupero e rigenerazione dell'esistente. In tale quadro si ritiene che il tenore di indirizzo della norma, unitamente al richiamo del dettato normativo che definisce i limiti delle trasformazioni, già consenta la necessaria flessibilità all'azione locale. (si v. anche Oss. 9585 sub3)</p> <p>Modifiche Nessuna</p>	R
Prot. n. 9483 e 9514/2024		Proponente: COMUNE RICCIONE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi L'Art. 4.2 del Documento delle regole ai commi 6 e 7 prescrive ai Comuni di condurre "valutazioni di dettaglio delle vulnerabilità complessive del territorio, comprese quelle derivanti dai cambiamenti climatici (...) approfondendo le due sfere di riferimento affrontate dal PTAV (innalzamento delle temperature e correlato stress idrico termico e deflussi potenzialmente limitati) al fine di identificare le aree maggiormente esposte agli impatti climatici e alle relative conseguenze sui servizi ecosistemici e la funzionalità urbana. Tale valutazione è funzionale alla definizione delle scelte in merito alle attività di trasformazione e progettazione del territorio e informa i criteri di integrazione degli impatti climatici nell'ambito delle valutazioni ambientali ed ecosistemiche (si v. art. 2.2 c.9) per le aree che risultano soggette a una o più criticità." Pur condividendo le Strategie e gli obiettivi previsti da PTAV, si evidenzia come tale prescrizione sia di difficile applicabilità e oltremodo</p>	R

	<p>onerosa in termine di costi e tempi. Si propone pertanto di riformulare la strategia suggerendo ai comuni di assumere nel PUG le misure necessarie per l'adattamento climatico ai fini delle trasformazioni più rilevanti previste nelle aree che risultano soggette a una o più criticità dalle analisi condotte in sede di PTAV, salvo andare a ridurle o precisarle a seguito di analisi di dettaglio a carico dei proponenti delle trasformazioni ammesse.</p>	
	<p>Valutazione</p> <p>L'osservazione contrasta con le strategie di piano.</p> <p>Il Ptav assume i temi del cambiamento climatico e dei servizi ecosistemici quali linee innovative di piano e intende integrare il tema della mitigazione e dell'adattamento al clima che cambia all'interno degli strumenti di gestione del territorio di tutte le scale. In tale quadro sono richieste le valutazioni locali che a partire dalle analisi e dalle valutazioni di area vasta possono dettagliare, anche in ragione delle caratteristiche reali dei suoli (usi, conformazione, morfologia, interessamento del suottosuolo,...), i livelli di vulnerabilità "sito specifica" orientando così le scelte urbanistiche, le condizioni delle trasformazioni e la selezione delle più idonee misure di mitigazione/adattamento. In tale quadro il Ptav fornisce analisi e strumenti applicabili (si v. LIC 1 e 4 e abaco) ma sono rimandate al Pug le valutazioni di dettaglio e la scelta degli approfondimenti ritenuti necessari a livello locale nonché dei metodi di valutazione purché coerenti con il quadro fornito dal Ptav.</p>	
	<p>Modifiche</p> <p>Nessuna</p>	

Prot. n. 9585/2024		Proponente: COMUNE DI BELLARIA
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi</p> <p>Si fa riferimento al punto 1 della Osservazione</p> <p>1) In riferimento all'istituzione del Fondo di Equità si chiede di precisare che trattasi di proposta di carattere innovativo del PTAV Rimini, cui gli enti possono aderire sulla base di specifici accordi comunque su base volontaria. Al fine di promuovere l'efficacia di tale strategia, occorre inoltre chiarire quali leve incentivanti la Provincia intenda mettere in campo per favorire la stipula di detti accordi territoriali, che, essendo incentrati su un approccio di tipo consensuale, sono evidentemente favoriti dal raggiungimento di benefici reciproci. Infine, si chiede di tenere conto delle specificità territoriali, in quanto la situazione del Comune di Bellaria Igea Marina è del tutto dissimile da quella dei restanti comuni costieri dell'ambito provinciale, in quanto non confina con alcun Comune non costiero della provincia di Rimini.</p> <p>Valutazione</p> <p>L'Osservazione, pur non in contrasto le strategie generali di Piano, propone modifiche in parte in contrasto con la strategia per l'equità territoriale.</p> <p>Il Ptav, con le disposizioni di cui all'art. 3.4 c. 5 del Documento delle Regole, decide di assumere la funzione di cui all'art. 42 c.3 lett. b) della LR24/17, ciò che implica l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 c.4 e, quindi, dell'art. 41 c.5 in merito al fondo di perequazione. Il Piano pertanto assume il Fondo di equità territoriale quale strumento di attuazione e di cooperazione ai sensi dell'art. 1.5 c.2 del Documento delle Regole definendo gli indirizzi per l'istituzione e per la formalizzazione dell'Accordo nell'abito del quale potranno essere determinate e articolate le modalità di partecipazione e di finanziamento e spesa previa predisposizione condivisa del Regolamento di gestione.</p>	R

	Modifiche Nessuna	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
2	Sintesi Si fa riferimento al punto 2 della Osservazione 2) Si chiede di rettificare la dicitura riportata all'art. 3.5 c. 19 del Documento delle Regole (con conseguente modifica in allineamento della LIC2/Scheda 4) al fine di riallineare il PTAV Rimini agli obiettivi di legge, per cui il consumo di suolo ricompreso entro il limite del 3% ammissibile può avere tra le destinazioni d'uso quelle in direzione turistico-ricettiva. La quota di consumo di suolo ammessa dalla legge per ciascun Comune dovrebbe essere pianificata nel rispetto delle vocazioni territoriali, della sostenibilità economico-finanziaria delle trasformazioni e coerentemente con le strategie assunte in sede di PUG, nell'ambito della formazione delle quali il contributo e la partecipazione della Provincia sono comunque garantiti.	PA
	Valutazione L'osservazione non è in contrasto con le strategie di Piano ma ne richiede una specificazione. Al fine di perseguire la tutela del suolo, il Ptav promuove la condivisione a livello locale di strategie prioritarie di riuso per costruire una valida offerta insediativa senza l'utilizzo di nuovo suolo concordando in tal modo appieno con le disposizioni della LR24/17, in base alla quale il ricorso all'utilizzo di nuovo suolo si pone comunque come <i>extrema ratio</i> in assenza "certificata" di alternative di riuso. Pertanto, nell'obiettivo di garantire la riqualificazione di un bene pubblico non ripetibile quale la linea di costa e di promuovere un turismo sostenibile e di qualità favorendo i percorsi di riuso, si ritiene di integrare il testo della LIC2 specificando che il consumo di suolo va evitato a favore dei percorsi di riuso (essendo questo un principio generale) e di integrare l'art. 3.5 c.9 come di seguito indicato al fine di richiamare le condizioni stabilite dalla LR24/17 art. 5 c.6.	
	Modifiche Modifica della LIC2/Scheda 4 paragrafo "Aree costiere ad elevata specializzazione turistica"; integrazione dell'art. 3.5 c. 19 del Documento delle Regole come segue: ".....Con particolare riguardo all'ambito edificato di costa, i Pug sviluppano politiche di rigenerazione urbana, di efficientamento e ammodernamento delle strutture esistenti, evitando limitando l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo agli interventi funzionali ad azioni di rigenerazione e/o strategici e in assenza di percorsi di riuso in ossequio ai principi generali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 della l.r. n. 24/2017. " (si v. anche Oss 9428 sub 2, 9480, 9642 sub 14)	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
3	Sintesi Si fa riferimento al punto 3 della osservazione: 3) Si chiede altresì di riformulare la dicitura di cui al comma 11 art. 3.4 del Documento delle Regole, allorché prevede che i percorsi di riuso non possano in alcun caso determinare consumo di nuovo suolo. Al fine di favorire la sostenibilità e l'appetibilità di operazioni di riuso e rigenerazione, le Amministrazioni potrebbero costruire operazioni comportanti anche limitate quote di consumo di suolo, sempre nel rispetto del saldo massimo ammissibile e della coerenza delle trasformazioni programmate con le strategie assunte in sede di PUG.	R
	Valutazione Il Ptav riconosce la rilevanza strategia a livello territoriale della definizione di una offerta insediativa incardinata sui percorsi di riuso quale risposta efficace alle necessità di trasformazione urbana e territoriale in grado di	

	garantire il massimo contenimento del consumo di suolo consentito solo, ai termini di legge, in assenza di possibilità di recupero e rigenerazione dell'esistente. In tale quadro si ritiene che il tenore di indirizzo della norma, unitamente al richiamo del dettato normativo che definisce i limiti delle trasformazioni, già consenta la necessaria flessibilità all'azione locale.	
	Modifiche Nessuna	

Prot. n. 9642 /9649/2024		Proponente: COMUNE DI RIMINI
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi. Si fa riferimento ai punti 1,3,4 e 9 della osservazione:</p> <p>1) Si segnala l'incongruenza tra quanto indicato dall'allegato B (norme del piano territoriale di coordinamento provinciale non abrogate) del documento delle regole e il quadro conoscitivo diagnostico: dalla consultazione del quadro conoscitivo diagnostico (03/4 Allegato 3 Elemento: Paesaggio) si evince che alcuni elementi del PTCP previgente non hanno più efficacia. Tra questi esondabili" e agli "Ambiti a pericolosità geomorfologica"). L'allegato B del documento delle regole indica, tuttavia, che l'art. 2.3 <<Aree esondabili>> ed il correlato elaborato cartografico del PTCP non viene abrogato.</p> <p>3) Si chiede di chiarire alcune indicazioni riportate sulle seguenti Tavole del Quadro Conoscitivo:</p> <p>a) nella Tav.03_T2 è indicato un corridoio ecologico che parte dall'area prossima al GROS, si chiede di chiarire la valenza ecologica di questo tratto di corridoio ecologico poiché non si comprende quali aree ecologiche vada a collegare</p> <p>b) nella Tav.03_T14 è indicato un punto che da legenda sembra corrispondere ad un impianto di discarica in centro a Rimini, impianto che in realtà non è presente.</p> <p>4) Nel Piano di Monitoraggio Ambientale si chiede di specificare maggiormente per l'indicatore 2 "Marchi d'area e reti certificati", in cui risulta indicata come fonte il Comune, con quale modalità le AC potranno raccogliere e fornire tale tipo di informazione.</p> <p>9) Si richiede di chiarire il rapporto del PTAV con i vari gradi della strumentazione urbanistica vigente e futura, soprattutto sugli indirizzi del PTCP per i comuni costieri, che costituivano indirizzi di rilievo (es. art. 5.6 "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile" e interventi nei c.d. varchi a mare).</p> <p>Valutazione I punti della osservazione soprarichiamati si configurano prioritariamente come segnalazioni di errori e richieste di chiarimenti. In merito ai punti 1 e 3, lettera a) e b), si provvede ad apportare le necessarie modifiche come di seguito descritte. In merito al punto 4 si provvede a modificare il riferimento alla fonte dei dati per l'indicatore citato ponendo in capo alla Provincia l'attività di acquisizione dei dati in collaborazione con i Comuni.</p> <p>In merito al punto 9), si evidenzia che il richiamato art. 5.6 del Ptcp continua a trovare applicazione anche dopo l'approvazione del Ptav e fino alla approvazione del Ptr/Ptpr regionale per effetto del principio di competenze e dell'art. 76 della R 24/17 come indicato all'art. 1.4 c. 3 dele Documento delle Regole. In merito ai Varchi a mare, questi rappresentano elementi strategici della rete ecologica provinciale come indicato nella LLIC / Scheda 1 e nell'art. 2.3 c. 2 lett. b) e c. 7 del Documento delle Regole. Al fine di meglio identificare i territori appartenente alla rete dei varchi a mare, si integra il quadro</p>	A

	<p>conoscitivo con apposite schede integrandone il richiamo all'interno dei disposti normativi come di seguito descritto.</p> <p>Modifiche Si provvede alle seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punto 1) - Allegato B delle norme: si elimina il riferimento all'art. 2.3 "aree esondabili" del Ptpc - punto 3) - Tav. Tav.03_T2 e Carta delle strategie: si elimina il tratto grafico indicante il corridoio ecologico in prossimità del Gross; Tav.03_T14: si modifica il simbolo grafico indicante impianto di discarica - punto 4) - Nel Piano di monitoraggio ambientale per l'indicatore 2 si modifica il riferimento ai Comuni con il riferimento alla Provincia in collaborazione con i Comuni - punto 9) - si integra il cap. 8.2.2 della Relazione generale del QCD e si apportano le seguenti modifiche all'art. 2.3 del Documento delle Regole: c. 2 lett. b): ".....nonché la rinaturalizzazione del reticolo idrografico principale e minore e la tutela dei varchi a mare (<i>indicati nel cap. 8.2.2 della Relazione generale del QCD e nella Carta delle Strategie</i>) come misure strategiche per la gestione e la riduzione del rischio idraulico e idrologico e la mitigazione/adattamento al cambiamento climatico...."; c.7: ".....degli ambiti fluviali e lacustri e dei varchi a mare principali e minori (<i>indicati nel cap. 8.2.2 della Relazione generale del QCD e nella Carta delle Strategie</i>) sia rafforzando le aree di connessione ecologica periurbane per la realizzazione di fasce tampone e di cinture verdi atte a delimitare gli spazi urbani....." 	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
2	<p>Sintesi Si fa riferimento al punto 2 della Osservazione. Nel Documento Strategie 01_1 si chiede di valutare di inserire all'interno del Manifesto del Piano al punto 5 anche la tutela delle acque marine, poiché la salubrità di tale elemento naturale incide in maniera diretta sul comparto turistico e sul comparto della pesca dell'intero territorio provinciale ed anche sulla tutela del paesaggio marino (si veda ad es. il progetto del campo eolico off shore). Inoltre per raggiungere l'eccellenza in tutte le acque di balneazione della ns Provincia occorre il contributo di tutti i comuni e non solo di quelli costieri, poiché la qualità delle acque marine deriva anche dagli apporti provenienti dai fiumi, dai torrenti e dai canali consortili che dalla sorgente alla foce spesso interessano più territori comunali. Per non parlare della quantità di rifiuti, galleggianti per lo più, che i corsi d'acqua portano al mare e poi si raccolgono sulle ns spiagge.</p> <p>Valutazione L'osservazione concorda con le strategie del Piano e ne richiede una specificazione Il Documento delle Strategie richiama i principi del Manifesto del Piano che nella sezione dedicata ai flussi del metabolismo urbano e territoriale evidenzia la centralità dell'acqua dolce intesa come flusso di consumo di una risorsa ambientale indispensabile alla vita, e certamente negli anni venire la carenza di acqua dolce sarà tra i temi più critici e limitanti. Non di meno risulta centrale la tutela dell'acqua marina soprattutto in relazione ai flussi delle attività terrestri che possono incidere sulla qualità delle acque e sulla integrità degli ecosistemi marini. Si rileva inoltre che il tema del mare è stato portato anche alla attenzione negli incontri partecipati svolti nella fase di consultazione pubblica. Si ritiene pertanto di promuovere approfondimenti specifici sul tema nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente promosso dal Piano con l'integrazione normativa di seguito descritta.</p> <p>Modifiche Si integra l'art. 2.4 con il seguente comma:</p>	PA

	<i>“15 (l) È inoltre promosso, nell’ambito del Tavolo di concertazione permanente di cui al precedente art. 2.1. comma 3, un ambito tematico di approfondimento dedicato alla tutela del mare con particolare riferimento alla biodiversità acquatica, agli effetti erosivi connessi ai cambiamenti climatici e agli apporti inquinanti derivanti dalle attività terrestri.”</i>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
3	Sintesi Si fa riferimento al punto 5 della osservazione. Si chiede un chiarimento circa la prescrizione riportata nelle Norme di PTAV di cui alla lett.c comma 11 dell'art.2.5 rispetto all'applicazione delle norme nazionali relative alla possibilità/obbligo di poter fare realizzare qualunque tipologia di impianto di produzione di energia da FER in ambito agricolo.	A
	Valutazione L’osservazione si configura come richiesta di chiarimento. Fatti salvi gli orientamenti strategici del Piano di perseguire il massimo contenimento della frammentazione del territorio rurale 8art. 2.5 c. 11 lett. c) e di promuovere un sistema di autoproduzione e consumo di energia rinnovabile basata su impianti di produzione integrati considerando residuale il ricorso ad impianti al suolo (si v. art. 4.5 c. 7), è opportuno richiamare le interpretazioni prodotte sulla materia dalla Regione Emilia Romagna, non da ultimo il parere 536325/24 in merito alla classificazione degli impianti fotovoltaici.	
	Modifiche Nessuna	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
4	Sintesi Si fa riferimento al punto 6 dell’osservazione. Nell’elaborato 03. “Norme – Documento alle regole -Allegato B Norme del PTCP non abrogate”, è indicato che la cartografia forestale del PTCP resta in vigore pur non essendo aggiornata al 2024. Si chiede di rettificare le eventuali incongruenze, anche alla luce dell’aggiornamento degli esiti della ricognizione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua di cui all’art.142 comma 1, lettera c) del Dlgs 42/04 e dei territori coperti da foreste e da boschi di cui all’art.142 comma 1, lettera g) del Dlgs 42/04 (es.: colonia MURRI, PP ex CORDERIA), effettuate anche ai fini dell’adeguamento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Più in generale si chiede inoltre di specificare quali siano i vincoli e delle tutele descritti dal PTCP nei titoli: 2, 3, 4, 5 che risulteranno efficaci anche dopo l’approvazione del PTAV e a quali strumenti dovremmo fare riferimento per rintracciare quelli ivi citati che non avranno più efficacia.	R
	Valutazione L’osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). In applicazione del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale LR24/17 (art. 24), compete alla Regione l’attuazione del D.lgs. 42/04 (Codice del Paesaggio) attraverso la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptptr) quale componente tematica del Piano Territoriale Regionale (Ptr). Fino al rinnovo degli strumenti regionali, in via transitoria, sono fatte salve (ai sensi dell’art. 76 della LR) le previsioni vigenti (senza modifica) dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp) che danno attuazione al Ptptr. Su tali disposizioni, ai sensi del citato Art. 24, prevarrà automaticamente quanto stabilito dal nuovo Piano regionale. A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptptr vigente per l’inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all’art.136 e all’art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004,	

	<p>riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi (comma 1, lettera g) a partire dalla ricognizione resa disponibile sul sito “minERva” (giusta la nota Prot. 25/10/2023.1065871.U). La variante al Ptpi seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.</p> <p>In generale, le disposizioni del Ptcp che continuano a trovare applicazione, in quanto non abrogate sono puntualmente indicate nell’Allegato B del Documento delle Regole e, formando parte del Ptav (si v. art. 1.4 c.3), sono soggette a pubblicazione ai sensi del comma 7 dell’art. 46 della LR24/17.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna</p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
5	<p>Sintesi Si fa riferimento ai punti 7 e 8 della Osservazione. 7) si chiede di tener presente nelle strategie previste dal PTAV, in ambito di tutela paesaggistica e di tutela storica dei beni culturali, la peculiarità del territorio della città di Rimini alla luce dei nuovi interventi di rigenerazione urbana attuati nella zona dell’arenile e del lungomare. 8) Si richiede il completamento del Quadro Conoscitivo - Allegato 9 schede diagnostiche (pagg. 8-9), in quanto mancano alcuni dati di analisi.</p> <p>Valutazione L’osservazione in parte non è pertinente e in parte richiede integrazioni conoscitive non specificate. In merito al punto 7, si ritiene che spetti al PUG dettagliare la strategia paesaggistica locale ai sensi dell’art. 2.4 del Documento delle Regole. In merito al punto 8 si rileva che, ai sensi dell’Art. 22 della LR 24/17, il sistema informativo del Ptav intende configurarsi come banca dati in continuo aggiornamento e approfondimento, sarà pertanto possibile coordinare con l’apporto locale eventuali integrazioni al fine di mettere a punto un patrimonio informativo utile ai diversi livelli di pianificazione.</p> <p>Modifiche Nessuna</p>	PA
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
6	<p>Sintesi Si fa riferimento ai punti 10, 13 e 18 della osservazione. 10) TRC – L’Amministrazione comunale non condivide l’ipotesi di utilizzare il tracciato dell’attuale SS 16 per arrivare al centro studio, avendo già ipotizzato in questa fase progettuale un collegamento in sede promiscua lungo la via Sacramora. Si ritiene maggiormente perseguibile, ai fini pianificatori, un eventuale linea del TRC in affiancamento alla Linea ferroviaria per Ravenna e un successivo ricongiungimento con la Fiera tramite la via Riparotta. Per quanto riguarda il proseguimento del TRC verso Santarcangelo si ritiene di dover lasciare aperta la possibilità di realizzarlo senza essere necessariamente in affiancamento alla ferrovia. 13) Si considera non percorribile la possibilità contenuta nel documento 01_DOCUMENTO STRATEGIE, di un utilizzo dell’attuale tracciato della SS 16 in funzione del TPL, in caso di realizzazione della variante alla SS 16: l’attuale tracciato della SS16 infatti non presenta una densità abitativa tale da rendere efficace il transito del TPL in quella sede. 18) Nell’analisi del TPL non viene fatto riferimento al servizio di Shuttle Mare, che si ritiene essere uno strumento importante e da estendere anche alle altre realtà costiere.</p> <p>Valutazione L’osservazione contrasta in parte con le strategie di piano dedicate al trasporto pubblico.</p>	PA

	<p>In merito al punto 10, si ritiene la proposta di piano validamente valutabile, anche in riferimento alla alternativa proposta nella osservazione di utilizzo della via Riparotta, in sede di progettazione del servizio, stante anche le criticità già evidenziate in sede di conferenza. In merito al punto 13 si conferma la strategia di piano di promuovere la riqualificazione della SS16 attuale, a fronte della realizzazione della variante, ai fini dell'incremento delle dotazioni verdi e del potenziamento del trasporto pubblico in ragione delle numerose funzioni connesse all'asse stradale non solo in territorio del comune di Rimini. Infine per quanto riguarda il servizio "Shuttle Mare", si richiama la strategia di piano per i servizi a chiamata che sono dedicati prioritariamente alle aree deboli dove non risulta sostenibile il potenziamento dei servizi di linea. Servizi che possono invece essere rafforzati nell'offerta, e nella frequentazione attraverso opportune misure di contenimento dell'uso dell'auto privata, nelle aree urbane dense dove i servizi a chiamata possono invece svolgere un ruolo complementare, ad esempio coprendo gli orari notturni quasi completamente esclusi dal servizio tradizionale. In tale ottica il tema della declinazione del trasporto a chiamata nelle aree urbane dense può essere opportunamente affrontato nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente ai sensi dell'art. 5.3 c.10 del Documento delle Regole.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna</p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
7	<p>Sintesi Si fa riferimento al punto 11 e al punto 1 della integrazione alla osservazione. 11) Si richiede di considerare la realizzazione del terzo casello autostradale "Rimini Fiera", in aggiunta al potenziamento e miglioramento della viabilità della SS16. 1 integrazione osservazione) Al fine di mantenere la piena compatibilità urbanistica già definita dal piano particolareggiato Artigiani, per l'infrastruttura di rango comunale, compresa tra via Montescudo e via Ca'Sabbioni, si chiede di non inserire alcuna limitazione all'interno della Pianificazione Comunale.</p> <p>Valutazione L'osservazione contrasta con le strategie di piano ed è in parte non pertinente. In merito al punto 11, si evidenzia che nella definizione dello schema infrastrutturale portante il Ptav conferma la previsione della variante alla SS16 quale asse prioritario sia per l'allontanamento dei flussi di attraversamento dai settori urbani densi dell'area costiera sia per la funzione di distribuzione dei flussi in relazione ai centri urbani e ai luoghi attrattori di traffico come appunto la Fiera. Si ritiene peraltro che la realizzazione di un nuovo casello a distanza di pochi chilometri dal casello di Rimini nord, che andrebbe ad insistere su un'area di ricarica della falda con un'occupazione di suolo non inferiore a due ettari, non sia integrabile nello schema di piano stante l'assenza di studi e analisi di dettaglio e della necessaria valutazione ambientale. In merito al punto 1 dell'integrazione, si richiama la permanenza del sistema delle tutele ambientali già definite dal Ptcp e quindi l'invarianza del panorama di riferimento per la compatibilità della previsione comunale.</p> <p>Modifiche Nessuna</p>	R
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
8	<p>Sintesi Si fa riferimento ai punti 12, 14 e 16 della osservazione. 12) Si richiede di non considerare come vincolo la realizzazione della pista ciclabile sul tracciato Ferroviario della Rimini san Marino, ma rendere</p>	A

	<p>possibile la sua realizzazione per gran parte lungo il percorso del fiume AUSA, come previsto da progetto di fattibilità ipotizzato dall'Amministrazione.</p> <p>14) Si evidenziano forti perplessità sulle figure 3.4, 3.5 pag 16 del documento 01.STRATEGIE E OBIETTIVI Documento delle Strategie Allegato 2- Assetto della rete viaria e schemi progettuali per il trasporto pubblico e la mobilità lenta: in particolare la figura 3.5 e le intersezioni rappresentate sono ammissibili solo su intersezioni semaforizzate.</p> <p>16) Si segnalano varie incongruenze nella rete delle piste ciclabili esistenti nel quadro conoscitivo fig 11.3022 "Sistema degli itinerari ciclabili non su sede propria" (03,Quadro conoscitivo e Diagnostico- doc.03/1 – capitolo 11): Non riporta la ciclabile 5, 7 e 7 bis; Non prevede i sottopassi sulla SS 16 in corso di realizzazione con la società autostrade; E' segnata come non realizzata la pista ciclabile di via Roma, Via Coletti, Parco del mare Nord a Rivabella e Torre Pedrera; Riporta come già realizzata la pista ciclabile di Via Pascoli.</p>	
	<p>Valutazione</p> <p>La osservazione è coerente con la strategia di Piano e ne richiede una specificazione.</p> <p>In merito al punto 12 si richiama l'orientamento del Piano sia alla valorizzazione dei tracciati della vecchia ferrovia sia dei percorsi di lungo fiume, a tal fine si integra la Carta delle Strategie indicando anche l'itinerario lungo l'Ausa e il deviatore da accompagnare ad interventi di rinaturalizzazione. Si sottolinea, in ogni caso, il carattere ideogrammatico della notazione grafica riportata nella Carta delle Strategie.</p> <p>In merito al punto 14 si provvede a specificare che le intersezioni rappresentate nei grafici richiamati si intendono semaforizzate.</p> <p>In merito al punto 16 si precisa che la figura richiamata è tratta da un documento che rappresenta lo schema comunale, si ritiene di non doverlo modificare ma si provvede a specificare nella didascalia il richiamo alla tavola originaria. Per le parti di itinerari segnalati come incompleti si ritiene adeguata la prospettiva di un aggiornamento del Biciplan provinciale quale sede idonea per ricostruire uno livello di maggior dettaglio rispetto allo schema di piano.</p>	
	<p>Modifiche</p> <p>Si provvede alle seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione della Carta delle strategie con inserimento del simbolo grafico relativo agli itinerari ciclabili in prossimità al torrente Ausa; - correzione delle didascalie dei grafici contenuti nell'allegato 2 del Documento delle Strategie - integrazione dell'art. 5.5 del documento delle Regole con il seguente nuovo comma: <i>"7. (l) Il Ptav promuove in attuazione delle politiche attive per la mobilità ciclo pedonale il rinnovo del Biciplan provinciale dedicato alla condivisione col territorio della rete portante degli itinerari e della ciclabilità diffusa determinando le azioni prioritarie da assumere estensivamente sul territorio con riferimento ai territori aperti e ai settori urbani densi."</i> 	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
	<p>Sintesi</p> <p>Si fa riferimento ai punti 17, 19, 20 e 21</p> <p>17) In merito all'obiettivo di una riduzione della mobilità privata del 10%, si chiede di motivare tale scelta e chiarire rispetto a quali dati ci si aspetta tale riduzione.</p> <p>19) L'analisi della mobilità sistematica sembra essere basata solo sulle indagini del pendolarismo del 2011, non tenendo conto dei vari cambiamenti subiti in questi anni: smartworking, bike sharing. Si richiede di indicare se sono state svolte ulteriori analisi in merito e più recenti (03 Quadro conoscitivo e diagnostico- doc03/1 capitolo 11)</p> <p>20) Vanno rivisti alcuni dati sugli spostamenti per il Comune di Rimini, poiché nel progetto non si è tenuto conto della realizzazione del parco del mare che</p>	

9	ha modificato in modo netto la viabilità, inoltre non si è considerata la chiusura al traffico veicolare del ponte di Tiberio 21) Si evidenzia che il Comune di Rimini ha effettuato una campagna di rilievo dei flussi veicolari ed una indagine sui vari cordoni con rilevamento dei bluetooth dei cellulari delle auto transitati: tali dati sono a disposizione della Provincia per eventuali approfondimenti.	A
	Valutazione L'osservazione si configura come richiesta di chiarimento e propone una integrazione conoscitiva. Il Ptav assume gli obiettivi di diversione modale esplicitati all'art. 5.1 c. 7 a partire dai dati censuari disponibili (censimento 2011) e dalle risultanze dell'indagine svolta dal Piano "Raccontaci la tua provincia" (doc 04/4 – Percorso partecipato) significativa per la parte relativa alle abitudini di mobilità (quasi l'80% delle persone usa abitualmente l'auto negli spostamenti quotidiani). Il riequilibrio modale atteso contribuisce agli obiettivi di miglioramento di qualità dell'aria e supporta le politiche di gestione della domanda di mobilità promosse dal piano contribuendo grandemente al miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica. Per la scala di riferimento il piano non valuta gli schemi di circolazione dei flussi locali che peraltro non hanno indotto significative riduzioni complessive nell'uso dell'auto privata a favore delle modalità sostenibili. In merito alla integrazione conoscitiva, si accoglie la disponibilità alla condivisione dei dati disponibili a livello comunale.	
	Modifiche Nessuna	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
10	Sintesi Si fa riferimento al punto 15 della osservazione. Pur condividendo l'obiettivo di cercare di armonizzare i tempi della città per fluidificare i flussi di traffico e ridurre il congestionamento, si nutrono forti perplessità relative alla proposta di differenziazione degli orari di ingresso scolastico perché c'è il rischio di mettere in crisi la rete e i servizi del trasporto pubblico locale, ogni operazione in tal senso deve necessariamente tenere conto delle ripercussioni che si potrebbero avere sul fronte dell'organizzazione del trasporto pubblico e della fattibilità (focus 4 tempi urbani documento 01.Strategie e Obbiettivi).	A
	Valutazione L'osservazione concorda con la strategia di piano ma ne richiede una precisazione. Il Ptav assume l'importanza della regolazione degli orari urbani nella gestione della domanda di mobilità e promuove una rinnovata attenzione verso la urbanistica <i>time oriented</i> . Il riferimento agli orari scolastici è richiamato in qualità di esempio; qualunque strategia presuppone inoltre valutazioni congiunte fra gli attori del trasporto, i fruitori dei servizi e i Comuni. Al fine di evitare fraintendimenti si provvede a generalizzare il riferimento ai servizi urbani.	
	Modifiche Si provvede a modificare il paragrafo "Tempi urbani" del Focus 4 della LIC 4 sostituendo il riferimento agli ingressi scolastici con un riferimento generale ai servizi urbani.	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
11	Sintesi Si fa riferimento al punto 22 della osservazione. Preso atto che il PTAV ai sensi dell'art. 41 e 42 della LR 24/2017 individua le aree produttive sovra comunali ed i poli funzionali con modalità ideogrammatica e con valore non conformativo, a differenza del precedente	PA

	<p>strumento che determinava tali aree con un preciso areale, riconoscendo al PUG e suoi strumenti di attuazione l'obbligo di definire i limiti e conseguentemente i contenuti. Si chiede di valutare, prendendo atto delle esperienze negative maturate in vigore della previgente LR 20/2000, se sia necessario e indispensabile già in questa fase imporre che le aree di livello sovracomunale debbano necessariamente essere programmate come aree ecologicamente attrezzate (APEA). Si chiede inoltre di indicare se la pianificazione comunale di tali aree debba essere preceduta da forme concertative tra gli enti (accordo territoriale). Nel rispetto del principio basilare fissato dalla LRU 24/2017 del rispetto del consumo di suolo, si segnala che le aree produttive sovra comunali e i Poli funzionali esistenti, dovendo contribuire ad incrementare l'attrattività e la competitività territoriale, nei casi ove non sussistano ragionevoli alternative localizzative, il PTAV dovrà specificare che i PUG possano prevedere possibili interventi di ampliamento e nuove costruzioni.</p>	
	<p>Valutazione L'osservazione si configura in parte come richiesta di chiarimento e in parte come integrazione. Il Ptav, ai sensi dell'art. 42 c.3 lett. c della LR24/17, disciplina gli insediamenti di rilievo sovracomunale (di cui all'art. 41 c. 6 lett. d) riconfermando le tre aree produttive sovralocali già indicate dal precedente Ptcp e il sistema dei poli funzionali (si v. Relazione Generale del QC cap. 7.2 e LIC 2 – scheda 1 come integrata ai sensi dell'Oss.9431 sub 5). In merito ai poli funzionali il piano conferma l'attuazione attraverso lo strumento dell'Accordo territoriale e ne promuove la qualificazione nei termini stabiliti dall'art. 3.5 c. 15 del Documento delle Regole, che già specifica le modalità attuative che potranno essere perseguite attraverso gli strumenti urbanistici locale. In merito alle aree produttive sovralocali, il Piano conferma le tre aree in appoggio all'autostrada già identificate dal Ptcp. In merito agli strumenti attuativi per le Aree produttive sovralocali si richiama l'art 3.3 del Documento delle Regole e l'Accordo territoriale previsto al c. 3 per l'attivazione del Fondo di equità che può definire requisiti specifici in ragione della contribuzione delle quote di nuova urbanizzazione. Il Ptav nella attuale formulazione non specifica, se non per quanto richiamato nella LIC2, il rapporto fra le aree riconfermate e la qualificazione ad Apea si ritiene pertanto opportuna una modifica normativa che, pur evitando gli aggravi gestionali, permetta anche l'eventuale concorso delle aree a futuri programmi regionali di finanziamento.</p>	
	<p>Modifiche Si integra l'art. 3.5 comma 6 bis (introdotto per parziale accoglimento della Oss. 9233) con la seguente frase: <i>".....Le Aree produttive sovralocali, anche in continuità la qualificazione derivante dalla attuazione del precedente Ptcp, possono mantenere la qualificazione ad Apea (Aree produttive ecologicamente attrezzate)."</i></p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
12	<p>Si fa riferimento al punto 23 della osservazione. 23) Si richiede di specificare che gli interventi necessari per l'approvazione di progetti di opere pubbliche o per le attività produttive che rivestono carattere di particolare interesse pubblico dovranno essere definiti dalla strumentazione comunale (PUG) ed attuabili anche con procedimento unico ai sensi dell'articolo 53 della LR 24/2017 non saranno computate ai fini del calcolo della quota massima di consumo di suolo di cui agli artt. 5 e 6 della LR 24/2017.</p>	R
	<p>Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con il principio di non duplicazione definito dalla LR24/17 Spetta alla legge urbanistica regionale la definizione delle fattispecie di intervento escluse dal computo del consumo di suolo. Tali fattispecie sono</p>	

	<p>dettagliate all'art. 6 della legge che; per effetto dell'art 48 della stessa legge non devono essere riprodotti nei documenti di piano i testi normativi vigenti.</p> <p>Modifiche Nessuna</p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
13	<p>Si fa riferimento al punto 24 della osservazione.</p> <p>24) Si propone che il fondo per l'equità territoriale sia finalizzato a contribuire progetti di scala sovracomunale tali da comportare miglioramenti ambientali a scala Provinciale e i cui obiettivi dovranno essere definiti dal PTAV da definirsi nel dettaglio in sede di Accordo territoriale.</p>	A
	<p>Valutazione L'osservazione concorda con le strategie di piano e ne richiede una specificazione.</p> <p>Il Fondo di equità regolato dall'art. 3.3 del Documento delle Regole, è istituito attraverso Accordo territoriale che ne perfezionerà, in modo concorsuale con i Comuni, le finalità e il funzionamento sulla base dei primi elementi forniti dalla Scheda 2 della LIC 2 del Documento delle Strategie. La scheda già contiene il riferimento al ruolo della progettualità condivisa; tuttavia, si ritiene opportuno integrare tale riferimento assumendo il suggerimento contenuto nell'osservazione come di seguito specificato.</p>	
	<p>Modifiche Si integra la Scheda 2 della LIC 2 ultimo alinea del paragrafo "Come finanziarlo".</p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
14	<p>Si fa riferimento al punto 25 della osservazione</p> <p>25) In merito all'art. 3.5 comma 19, si chiede di valutare che gli ampliamenti delle strutture turistiche alberghiere non siano subordinate a limiti insediativi predefiniti.</p>	PA
	<p>Valutazione L'osservazione non è in contrasto con le strategie di Piano ma ne richiede una specificazione.</p> <p>Al fine di perseguire la tutela del suolo, il Ptav promuove la condivisione a livello locale di strategie prioritarie di riuso per costruire una valida offerta insediativa senza l'utilizzo di nuovo suolo. In tale prospettiva trova pieno accordo l'obiettivo di garantire la riqualificazione di un bene pubblico non ripetibile quale la linea di costa e di promuovere un turismo sostenibile e di qualità favorendo i percorsi di riuso anche in considerazione delle condizioni poste dalla LR24/17 per il contenimento dell'uso del suolo (si v. art. 5). Si ritiene pertanto di integrare l'art. 3.5 c.19 come di seguito indicato.</p>	
	<p>Modifiche Si integra l'art. 3.5 c. 19 come di seguito indicato: ".....Con particolare riguardo all'ambito edificato di costa, i Pug sviluppano politiche di rigenerazione urbana, di efficientamento e ammodernamento delle strutture esistenti, evitando limitando l'utilizzo di nuovo suolo per trasformazioni di tipo ricettivo agli interventi funzionali ad azioni di rigenerazione e/o strategici e in assenza di percorsi di riuso in ossequio ai principi generali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 della l.r. n. 24/2017." (si v. anche Oss 9428 sub 4, 9480 e 9585)</p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
15	<p>Sintesi Si fa riferimento al punto 26 della osservazione.</p> <p>26) Pur condividendo quanto evidenziato dall'art. 3.5 comma 18, la nuova pianificazione provinciale come intende disciplinare la programmazione commerciale di rango sovracomunale? Quali sono i criteri e le tipologie commerciali come definite dalla DCR 1253/99 e s.m. che dovranno essere valutati dalle amministrazioni comunali al fine di distinguere se trattasi di un insediamento commerciale ricadente in ambito locale o di rango superiore?</p>	A

	<p>Valutazione L'osservazione concorda con le strategie del Piano e ne richiede una specificazione. Il Ptav disciplina, ai sensi dell'art. 42 c. 3 lett. c) e 41 c. 6 lett d) della LR24/17, gli insediamenti di rilievo sovralocale fra i quali ricadono le grandi strutture di vendita. In risposta alla osservazione si ritiene di dover meglio specificare le disposizioni di piano rispetto alle categorie degli insediamenti commerciali come definiti dalla normativa di settore. Si integrano pertanto le disposizioni dell'art. 3.5 comma 18 come di seguito specificato.</p> <p>Modifiche Si integra l'art. 3.5 con il seguente comma 18 bis: <i>"18 bis (P) in coerenza con il precedente comma le attività commerciali, con particolare riferimento alle strutture di vendita medie e grandi, devono trovare collocazione principalmente nei percorsi di riuso, stante anche l'attuale buon livello di accessibilità diffusa al sistema della grande distribuzione rilevato dal Piano. In ogni caso, per tutte le tipologie di vendita (alimentari e non) nuovi interventi riguardanti la localizzazione di attività di rilevanza sovralocale (grandi strutture di vendita e le aree che, anche per interventi incrementali, comportano l'insediamento concentrato di medie strutture per superfici complessive di vendita superiori a 5.000 mq o superficie territoriale superiore a 2,5 ettari) devono essere previste nell'ambito del PUG che definisce la Strategia per la qualità urbana e ambientale, verifica la disponibilità di alternative di riuso (si v. art. 3.4) e opera le valutazioni di sostenibilità ai sensi degli artt. 2.2 c.9, 4.2 c. 7 e 5.2 c. 5. Tali interventi possono essere realizzati previo Accordo territoriale esteso alla Provincia e a tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di promozione del Mobility Management d'area interessato (si v. Carta delle Strategie e art. 5.2 c.5) e sono attuati attraverso gli Accordi Operativi comportando consumo di suolo se non ricadenti nel territorio urbanizzato."</i></p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
16	<p>Sintesi Si fa riferimento al punto 2 della integrazione alla osservazione. 2) Si chiede per le aree classificate come ARA (aree di ricarica della falda connesse all'alveo) di poter mantenere l'invarianza delle aree permeabili e mediante la compensazione delle stesse poter desigillare le impermeabili e impermeabilizzarne di nuove.</p> <p>Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con le disposizioni di tutela vigenti. Anche a seguito dell'entrata in vigore del Ptav, restano in vigore in quanto non abrogate, le disposizioni del Ptcp vigente che danno attuazione al Prpr / Pta fino a rinnovo degli strumenti regionali. Fra le norme che continueranno a trovare applicazione, descritte nell'Allegato B del Documento delle Regole, rientra anche l'art. 3.3 – Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA che pertanto continua ad essere efficace nella attuale formulazione.</p> <p>Modifiche Nessuna</p>	R

Prot. n. 9651/2024		Proponente: COMUNE NOVAFELTRIA
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
	Sintesi	

1	Si fa riferimento al punto 1 della osservazione. Quanto alla viabilità si ritiene che il PTAV debba tener conto del fatto che dall'anno 2024 la progettazione della nuova Marecchiese, SS258, è stata inserita nell'accordo di programma di ANAS, e che pertanto vada indicata ed analizzata anche l'ipotesi in cui la Valmarecchia sarà servita da una nuova viabilità; si ritiene inoltre che anche il collegamento con la E45 vada ripensato e riconsiderato in conformità ed in continuità con il progetto della nuova SS258 che sarà presentato da ANAS;	R
	Valutazione La osservazione si configura come richiesta di integrazione in contrasta con le strategie del Piano. Il Ptav assume nella Mappa della LIC4 e nella Carta delle strategie i tracciati di nuove infrastrutture di competenza statale limitatamente a quelli derivanti da una programmazione consolidata o con stato di progettazione avanzato. In tali parametri rientra il sistema SS16V/SS9V. Per il completamento della rete provinciale il Piano individua limitati corridoi di completamento per la rete di competenza provinciale. In merito alla SS 258 il Piano valuta le criticità e i requisiti di miglioramento in coerenza con i principi del Piano territoriale dei trasporti regionale (Prit) rinviando peraltro allo studio di fattibilità posto ora in capo ad Anas (si v. allegato 2 al Documento delle Strategie). In coerenza ai principi soprarichiamati, per il collegamento con la E45, che interessa una strada provinciale, il Piano individua le ipotesi di collegamento descritte nel citato allegato in coerenza con l'assetto della struttura urbana e l'analisi dei flussi di traffico e il completamento della rete di base della viabilità regionale. Si ritiene pertanto la proposta di integrazione formulata nella osservazione non accoglibile.	
	Modifiche Nessuna	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
2	Sintesi Si fa riferimento al punto 2 dell'osservazione. Quanto alle aree produttive si osserva che sono stati previsti unicamente due siti per l'insediamento di nuove imprese, entrambi localizzati nella fascia costiera, si ritiene invece che sia necessario prevedere anche in Valmarecchia la possibilità di realizzazione di almeno un sito di rilevanza sovralocale, anche in prossimità e/o ampliamento di quelli esistenti, per la localizzazione di nuove imprese, ritenendo che il potenziamento delle aree produttive sia fondamentale per lo sviluppo dell'economia della Valmarecchia.	R
	Valutazione La osservazione si configura come richiesta di integrazione in contrasto con le strategie di piano. Il Ptav disciplina, ai sensi dell'art. 42 c. 3 lett. c) e 41 c. 6 lett d) della LR24/17, gli insediamenti, comprese le aree produttive, di rilievo sovralocale. Con riferimento al panorama consolidato del precedente Ptcp, il Ptav ha teso alla riduzione delle aree qualificate di livello sovralocale limitando l'individuazione ai tre poli in appoggio al sistema infrastrutturale configurato dalla SS16V e dall'Autostrada. In tale quadro le altre aree precedentemente qualificate di rilievo sovralocale o di rilievo intercomunale (come nel caso della Valmarecchia) possono essere opportunamente gestite attraverso il PUG comunale o intercomunale, come nel caso delle Unioni. Confermando la scelta del Ptav, in quanto maggiormente aderente alle indicazioni della LR24 anche in merito alla distribuzione delle quote di consumo di suolo (confermate per i territori interni nella configurazione dei legge), la proposta non risulta accoglibile.	
	Modifiche	

	Nessuna	
--	---------	--

Prot. n. 9451/2024		Proponente: ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA- ROMAGNA SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si chiede, di apportare nell'Allegato 7 "Linea di innovazione Metabolismo Urbano del QC" le seguenti modifiche: Si rileva che i dati riferiti agli agglomerati, riportati nell'allegato 7 "Linea di innovazione Metabolismo Urbano" del Quadro Conoscitivo Diagnostico, riferendosi al Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato - Sub Ambito Rimini, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 76 del 10/12/2018, non risultano aggiornati e si richiede pertanto di fare riferimento alla D.G.R. n. 2153/2021. Per quanto riguarda la tematica di promozione dell'economia circolare per il servizio idrico integrato, il Piano d'Ambito del SII del bacino territoriale di Rimini, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 76/2018, considerato che le acque reflue adeguatamente depurate possono costituire una risorsa idrica secondaria da riutilizzare per usi diversi da quelli potabili allo scopo di limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee e contribuire all'equilibrio del bilancio idrico, indica come prioritario ai fini del riutilizzo l'impianto di Rimini Santa Giustina. In relazione al tema del riuso, l'ex Agenzia d'ambito provinciale ATO 9 Rimini predispose il "Piano di riutilizzo delle acque reflue recuperate. Sistema Depurativo Area Nord", approvato in data 01/02/2008 e consultabile anche sul sito web di ATERSIR.	A
	Valutazione L'osservazione si configura come contributo e integrazione conoscitiva. Il Ptav riconosce, nell'ambito della valutazione dei flussi del metabolismo urbano territoriale, importanza fondamentale alla tutela dell'acqua dolce e al risparmio e riutilizzo idrico a partire dalla qualificazione edilizia sino alla qualificazione di comparti specializzati quali quelli produttivi per il riutilizzo delle acque recuperate. Si ritiene pertanto utili integrare nell'ambito del Tavolo di concertazione permanente previsto dal piano il coordinamento fra i diversi soggetti competenti nel settore a partire dal coinvolgimento dell'agenzia regionale. In merito all'aggiornamento delle banche dati, in ossequio alle previsioni della LR24/17 (art. 22), la Provincia intende gestire le banche dati connesse alla pianificazione territoriale in un sistema informativo costantemente aggiornato nel quale potranno opportunamente confluire gli aggiornamenti citati.	
	Modifiche Nessuna	

4. OSSERVAZIONI DI ASSOCIAZIONI E RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA

Prot. n. 9439/2024		Proponente: CONFINDUSTRIA ROMAGNA
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sono proposte osservazioni e note di commento di seguito richiamate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si ritiene opportuno introdurre elementi di sostegno in merito ai requisiti richiesti per gli interventi affinché sia praticabile la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientali dichiarati. - si richiama il riconoscimento dei settori in cui l'impresa manifatturiera si è consolidata creando e sviluppando modelli con forte vocazione internazionale che il Ptav si ritiene debba riconoscere e preservare come elemento di valore del territorio con riferimento anche alle filiere e ai settori che hanno saputo coniugare sviluppo e transizione verde e sostenibilità. In tal senso è fondamentale capire come il Ptav intenda declinare la sostenibilità per quanto riguarda l'energia rinnovabile e la gestione dei rifiuti; - con riferimento all'industria manifatturiera si ritiene opportuno valorizzare le filiere produttive esistenti nel territorio con vocazione export, del settore industriali della metalmeccanica, moda dell'agroalimentare. l'approccio green, un must già adottato dal sistema delle imprese, deve essere graduale e tale da non condizionare lo sviluppo delle attività imprenditoriali nella consapevolezza che le modifiche richieste impattano sui costi. in tal senso il ptav nel creare nuove opportunità di impresa, non deve limitarsi solo ai settori della transizione ecologica e nella economia circolare (ricerca e nuove tecnologie, energie rinnovabili, riuso e riciclo,; simbiosi industriale); pertanto è opportuna la valorizzazione delle imprese già attive e consolidate del territorio e non solo dei settori green; - si propone di integrare il documento delle regole (art 3.2 c 4) come di seguito: "rafforzare il sistema produttivo manifatturiero favorendo la transizione ad un modello di sostenibilità e creare nuove opportunità di impresa in via preferenziale ma non esclusiva nel settore della transizione". - si evidenzia che la prescrizione di cui al punto 1 dell'art. 4.1 comporta inevitabilmente un aumento dei costi di realizzazione che dovranno trovare compensazione in misure di sostegno nella pianificazione urbanistica; - si apprezza e condivide la previsione di gestire il ciclo delle costruzioni secondo il principio della circolarità e improntare in tal senso i capitolati per la realizzazione delle opere pubbliche e le disposizioni normative e regolamentari per gli interventi privati; previsione che è molto in linea con le strategie del mondo produttivo delle costruzioni e si auspica che possa estendersi anche ad altri settori merceologici. <p>Valutazione L'osservazione concorda con le strategie di piano ma ne richiede una specificazione. Il Ptav supporta la transizione verso un assetto economico e produttivo improntato alla circolarità e alle connessioni con il territorio in termini di relazioni, risorse materiali e umane per tutti gli ambiti di attività (non solo quello delle costruzioni certamente strategico in rapporto agli obiettivi di rigenerazione urbana e riqualificazione edilizia), quindi, anche a quei settori che tradizionalmente rappresentano la ossatura portante del sistema produttivo provinciale e che possono essere pertanto volano positivo anche</p>	PA

	<p>per altri settori. Al contempo il Piano promuove la diversificazione e la integrazione di filiere emergenti (legate ad esempio alle energie rinnovabili o al riuso e riciclo di materie prime seconde), in particolare per le aree interne, con effetto di moltiplicatore positivo in termini occupazionali e, soprattutto, di valore aggiunto per l'intera provincia (oggi al di sotto della media nazionale e appena in linea, ma in calo, rispetto alla media europea). Si apprezza la condivisione per le modalità di lavoro prefigurate dal Piano attraverso l'istituzione del Tavolo di concertazione permanente al quale si auspica la partecipazione delle parti sociali e imprenditoriali. Si ritiene quella la sede utile per condurre gli approfondimenti idonei in merito alla sostenibilità ambientale e socioeconomica dei cambiamenti attesi.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna</p>	

Prot. n. 9447/2024		Proponente: RETE PROFESSIONI TECNICHE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Si chiede, di apportare nel Documento delle Norme Allegato B le seguenti modifiche: l'Allegato B delle Norme richiama sinteticamente le numerose norme del PTCP che si ritengono non abrogate in attesa della elaborazione degli specifici strumenti di livello regionale. Poiché tale fase potrebbe, potenzialmente, protrarsi per tempi non irrilevanti, si suggerisce di evitare tale citazione sintetica, ma di procedere a predisporre un elaborato cartografico e normativo specifico che evidenzia le norme effettivamente ritenute in vigore.</p> <p>Contestualmente alla elaborazione di tale documentazione, si chiede altresì di verificare puntualmente se tutte le parti delle numerose norme citate ricadano nelle competenze prima assegnate al PTCP (ed oggi trasferite al PTPR) o se, al contrario, parte di tali normative rientrano attualmente nelle competenze del PUG (evitando così la potenziale complicazione della valutazione del nuovo Piano in fase di Comitato Urbanistico di Area Vasta).</p> <p>Valutazione La osservazione si configura come richiesta di specificazione ma in parte in conflitto con le disposizioni della legge urbanistica regionale. Ai sensi degli art. 24 e 76 della LR24/17, l'approvazione del Ptav comporterà l'abrogazione parziale del Ptcp che resta in vigore, in via transitoria, per la parte che dà attuazione al Ptptr sino al rinnovo del piano regionale, in quanto spetta alla Regione attraverso il Ptr/Ptptr (quindi non al Ptav o al PUG) la definizione degli obiettivi e delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intero territorio regionale (art. 64 della LR24/17). Si ritiene pertanto che, salvo diversa disposizione regionale, le parti di Ptcp che continueranno a trovare applicazione siano correttamente e sufficientemente descritte nell'allegato B del Documento delle Regole.</p> <p>Modifiche Nessuna</p>	R
Prot. n. 9448/2024		Proponente: RETE PROFESSIONI TECNICHE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
	<p>Sintesi Si propone la riformulazione dell'obbligo di raggiungere il saldo zero di consumo di suolo al 2035, anziché all'anno 2050 (come previsto dalla L.R. 24/17). Sia il Documento delle Strategie, sia la Normativa del PTAV prevedono il raggiungimento del consumo di suolo zero al 2035, anziché al 2050 (come previsto dalla normativa regionale). Si evidenzia come tale</p>	

1	formulazione, non limitando quantitativamente il limite di suolo utilizzabile, ma incidendo solo sulla scadenza temporale, rischia di determinare un incentivo, piuttosto che un freno a tale utilizzo: appare infatti probabile che tale limite anticipato possa determinare un'accelerazione all'utilizzo del 3% (previsto dalla legge) entro tale scadenza, al fine di non perdere tale potenzialità. Condividendo le Strategie proposte dal PTAV, che erano indirizzate a limitare e controllare tale utilizzo, si richiede pertanto una riformulazione della proposta che appare, così come impostata, potenzialmente contraddittoria con gli obiettivi dichiarati.	A
	L'osservazione è coerente con le strategie di piano e rileva una apparente incongruenza. Il Ptav assume, già nel Manifesto del Piano, i principi fondamentali di tutela del suolo quale maggior produttore di benefici ecosistemici e biodiversità individuando il criterio della rigenerazione e riuso come fattore ordinario di trasformazione. In tale orientamento si colloca l'indirizzo di piano definito dall'art. 3.1 c.4 che si coniuga con la priorità accordata al riuso rendendo pertanto del tutto residuale il ricorso al consumo di suolo. Un consumo che è infatti da intendere, anche ai sensi della legge regionale (si v. art. 5), come <i>extrema ratio</i> percorribile in sola e certificata assenza di possibilità di riuso dell'esistente. In tale quadro l'incongruenza rilevata è solo apparente, essendo chiaro l'obiettivo primario, non di accelerare ma di arrestare, in una prospettiva temporale breve, il consumo di suolo; tuttavia, per maggiore chiarezza si propone di integrare l'art. 3.1 c. 4 come segue.	
	Modifiche Si integra l'art. 3.1 c. 4 come di seguito: “.....richiede l'esercizio di attività urbanistico-edilizie in coerenza <i>coerenti</i> con i principi di rigenerazione diffusa, di riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente <i>che rendono, in concreto, del tutto residuale ed eccezionale il consumo di suolo (di cui all'art. 5 della LR 24/17)</i> ” (si v. anche Oss 9432 sub 4)	
Prot. n. 9449/2024		Proponente: RETE PROFESSIONI TECNICHE
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si ritiene indispensabile che il vincolo derivante di cui all'art. 1.2 Sistema collinare – montano e dei crinali del Ptcp sia valutato nel singolo caso specifico in quanto, in alcuni casi, negli anni si è modificata la morfologia dei luoghi (es. cave) e di conseguenza alcuni crinali sono stati modificati. Si propone di inserire uno specifico comma che consenta di non applicare le disposizioni del vincolo nei casi in cui i crinali individuati nella cartografia del PTCP nei casi in cui con specifici studi (relazioni, elaborati e documentazione fotografica) si dimostri che la morfologia del crinale è stata negli anni modificata e non risulta significativo da un punto di vista paesaggistico. Si chiede, inoltre, di definire in maniera chiara, soprattutto da un punto di vista tecnico le disposizioni per salvaguardare i con di visuale libera ed i punti di vista dei crinali. Negli anni si è modificata la morfologia dei luoghi e di conseguenza alcuni crinali sono stati modificati e non risultano più significativi da un punto di vista paesaggistico.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con le disposizioni della legge urbanistica regionale. In applicazione del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale LR24/17 (art. 24), le tutele del Ptcp che danno attuazione al Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) restano in vigore, invariate, sino	

	all'approvazione dei nuovi strumenti regionali (ai sensi dell'art. 76 della LR). Tali disposizioni, fra le quali quelle contenute al citato art. 1.2 citato, non sono state oggetto di ripubblicazione, pertanto non possono essere oggetto di osservazione e continuano a trovare applicazione nella formulazione vigente.	
	Modifiche Nessuna	

Prot. n. 9467/2024 Prot. n. 9475/2024		Proponente: FIAB RIMINI E ALTRE ASSOCIAZIONI
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si chiede: di stralciare la previsione relativa alla variante alla SS 16 nella tratta che a sud, inizia con la circonvallazione del Comune di Rimini (già a 4 corsie e con le intersezioni in corso di adeguamento) ed a nord termina con l'immissione nella variante a 4 corsie già realizzata in comune di Bellaria Igea Marina prevedendo in alternativa l'adeguamento in sede dell'attuale SS 16 allargando fino a 4 corsie la tratta Viserba-Bellaria (ancora a due corsie); di realizzare un nuovo casello sull'A14 a servizio della Fiera, previsto anche nel PRIT. L'osservazione è proposta anche a nome delle Associazioni Legambiente Valmarecchia, WWF Rimini e Italia Nostra sez. Rimini. Si rinvia al testo integrale per le argomentazioni.	R
	Valutazione L'osservazione contrasta con le strategie generali del Piano. Il Ptav promuove il governo della mobilità a partire dalla "domanda" con l'obiettivo primario di ridurre le auto in circolazione a favore di modalità di spostamento sostenibili con conseguente miglioramento della qualità dell'aria, della salute pubblica e della occupazione di suolo. In tale quadro il piano promuove il riordino e la messa in sicurezza della rete viaria provinciale con riduzione delle previsioni infrastrutturali del precedente Ptcp riconfermando solo le previsioni strategiche per il territorio anche in ossequio al principio di riduzione del consumo di suolo sancito dalla legge urbanistica regionale. La riproposizione della variante alla SS 16 risulta strategica sia al fine di allontanare i flussi veicolari di attraversamento e di ridistribuzione sull'area vasta di costa e sui poli funzionali attrattori di grandi flussi di mobilità, con conseguente alleggerimento delle concentrazioni di inquinanti nelle aree urbane ad elevata esposizione, sia per il recupero della sede della attuale SS 16 a favore del trasporto pubblico, della mobilità ciclabile e della riappropriazione di suolo pubblico per interventi diffusi di forestazione e dotazioni verdi. Spetta pertanto alla nuova variante la realizzazione di una accessibilità dedicata alla Fiera (peraltro in assenza di studi specifici riferiti ad un eventuale nuovo casello). In merito alle criticità connesse alla realizzazione dell'opera il piano identifica gli ambiti problematici (i nodi complessi di Rimini nord e di Misano A. – Cattolica) dove promuovere tavoli tecnici per la valutazione di miglioramenti puntuali e sostiene la realizzazione delle zone di ambientazione delle grandi infrastrutture dedicate alla riduzione degli impatti rispetto al contesto territoriale attraversato.	
	Modifiche Nessuna	

Prot. n. 9468/2024		Proponente: FONDAZIONE GIUSEPPE BERARDI ETS
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
	Sintesi Il Ptcp individua nella tavola B la perimetrazione del sistema collinare e montano attestandolo sul limite morfologico delle formazioni marine ai	

1	marginî della pianura alluvionale, comprensivo del sistema dei crinali quali sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesaggistica. Negli anni si è modificata la morfologia dei luoghi e di conseguenza alcuni crinali sono stati modificati e non risultano più significativi da un punto di vista paesaggistico, per cui si ritiene indispensabile che i singoli Comuni possano stabilire quali siano i crinali significativi e quali no di conseguenza valutare i singoli casi e poter prevedere delle deroghe per opere di interesse particolare.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con le disposizioni della legge urbanistica regionale. In applicazione del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale LR24/17 (art. 24), le tutele del Ptcp che danno attuazione al Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptp) restano in vigore, invariate, sino all'approvazione dei nuovi strumenti regionali (ai sensi dell'art. 76 della LR). Tali disposizioni, fra le quali quelle contenute al citato art. 1.2 citato, non sono state oggetto di ripubblicazione, pertanto non possono essere oggetto di osservazione e continuano a trovare applicazione nella formulazione vigente.	
	Modifiche Nessuna	

Prot. n. 9472/2024		Proponente: NO ALLA VARIANTE DELLA SS16 RIMINI TUTELIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi L'osservazione, pur non formulando richieste esplicite, rileva la necessità di azioni per il settore della mobilità più incisive nel medio periodo (in termini di riduzione dei mezzi circolanti, miglioramento della qualità dell'aria e diminuzione dei tempi di spostamento), che non facciano affidamento sulla realizzazione di grandi opere infrastrutturali non necessarie quale la variante alla SS16 prevista per il maggior tratto in complanare alla A14. Le scelte strategiche legate al tema della mobilità non risultano del tutto allineate con i meta-obiettivi e le traiettorie definite dal Piano, che intendono affrontare e tendere a risolvere sfide importanti quali la decarbonizzazione, la riduzione del consumo del suolo, l'incremento della biodiversità, la resilienza urbana e dei territori, nonché la coesione degli stessi. In conclusione, l'osservazione rileva che il problema della mobilità non viene affrontato in termini di mitigazione ovvero sulla riduzione delle cause dei cambiamenti climatici, è dipendente per una fetta importante da scelte di altri soggetti sui quali non si ha il governo, e soprattutto non opera nella direzione della riduzione dell'utilizzo dell'auto in quanto punta a creare maggiore offerta di strada Si rinvia per le ampie argomentazioni al testo integrale dell'osservazione.	R
	Valutazione L'osservazione contrasta con le strategie generali del piano. L'osservazione offre molti spunti di riflessione affrontando temi che il piano ha approfonditamente valutato nella definizione della strategia dedicata alla mobilità quale elemento fondamentale del metabolismo urbano e territoriale. Il piano, con un significativo cambiamento di prospettiva, prende in considerazione <i>in primis</i> la gestione della domanda di mobilità rispetto al potenziamento infrastrutturale confermando solo gli interventi ritenuti strategici. Fra questi è ricompresa la variante alla SS16 proprio in considerazione delle criticità rilevabili nell'area urbana di costa dove si concentrano la maggior parte degli spostamenti quotidiani e	

	<p>stagionali, interni e di attraversamento. È questo l'ambito dove peggiore è la qualità dell'aria, minore la dotazione generale di Servizi Ecosistemici e più elevato il rischio di malattie respiratorie connesse alla esposizione diretta a fonti di emissioni di particolato sottile e ultrasottile portato dalle arterie di grande traffico interne. In tale quadro, la riproposizione della variante alla SS 16 risulta strategica al fine di allontanare i flussi veicolari di attraversamento e di ridistribuzione che interessano l'area vasta di costa con conseguente alleggerimento delle concentrazioni di inquinanti nelle aree urbane ad elevata esposizione. È infatti provato che l'allontanamento del traffico veicolare dai luoghi centrali e densamente abitati unitamente agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, desigillazione e forestazione, potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità dolce, (tutte azioni ampiamente sostenute dal Piano) producono effetti significativi sul miglioramento della qualità dell'aria; ne sono testimonianza, ad esempio, le città di Vienna e di Vitoria-Gasteiz. La realizzazione delle fasce di ambientazione e delle cinture verdi a mitigazione del fascio infrastrutturale A14/SS16 permette anche di ridurre gli impatti extraurbani e di sviluppare azioni integrate ad esempio per la gestione delle acque di dilavamento delle sedi stradali a protezione delle falde profonde. Il recupero della sede della attuale SS 16 a favore del trasporto pubblico (a completamento e integrazione dello schema delle linee di forza individuate dal piano), della mobilità ciclabile e della riappropriazione di suolo pubblico per interventi diffusi di forestazione e dotazioni verdi contribuisce inoltre al rafforzamento di alternative efficaci di trasporto sostenibile per percorrenze differenziate (dai 2 ai 15 km) su tutta la linea di costa. Si ritiene pertanto che la strategia generale del piano tenga conto efficacemente delle questioni argomentate nella osservazione.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna</p>	

Prot. n. 9529/2024		Proponente: FUTURO VERDE APS
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Si propone di inserire nel Documento delle Strategie e degli Obiettivi, con riferimento alla scheda 4 Energie Rinnovabili, il ricorso all'energia rinnovabile prodotto da un impianto eolico offshore nelle acque dell'Adriatico, antistante alla costa da Bellaria Igea Marina a Cattolica. L'impianto le cui dimensioni e capacità produttiva dovranno essere valutate, secondo le specifiche procedure, dovrebbe comunque riservare una parte dell'energia prodotta ai consumi del territorio della provincia di Rimini, secondo specifici accordi da definire in ossequio alle leggi vigenti. Si chiede di inserire anche l'agrivoltaico come fonte di energia rinnovabile da prendere in considerazione quali sistema di produzione di energia prodotta sul territorio in maniera simile al ricorso al geotermico, già individuato nella citata scheda 4 delle Strategie. L'agrivoltaico si integra con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agricoltura nelle due Vallate del Conca e del Marecchia.</p> <p>Valutazione L'osservazione non contrasta con le strategie generali del piano ma richiede una specificazione non pertinente. Il Ptav promuove la decarbonizzazione e il raggiungimento della neutralità climatica agendo in particolare sul metabolismo urbano e territoriale. Particolare rilevanza assume il tema dell'energia per il quale il Piano promuove il passaggio dal modello energetico centralizzato, basato sul gigantismo degli impianti e la gestione monopolistica, a quello distribuito basato sull'auto produzione e l'autoconsumo reale di energia rinnovabile</p>	R

	<p>soprattutto solare termica e fotovoltaica. Per questa fattispecie il piano promuove l'utilizzo prioritario degli impianti integrati al patrimonio edilizio esistente e rendendo pertanto residuale il ricorso agli impianti al suolo. Inoltre, per quanto attiene agli impianti agro fotovoltaici si rileva che normativa di settore nazionale e regionale risulta ancora in fase di definizione, così come gli studi sulla applicabilità nei diversi contesti colturali.</p> <p>Si richiama infine la competenza territoriale del Piano limitata al ritaglio amministrativo provinciale.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna</p>	
2	<p>Sintesi Si richiamano due punti di osservazione legati al tema dei servizi urbani e della mobilità come di seguito sintetizzati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione degli istituti superiori di secondo grado per renderli adeguati alle nuove esigenze manifestate dagli studenti e dal corpo docente. L'osservazione punta ad avviare con i comuni sedi di scuole superiori una pianificazione di riorganizzazione degli spazi degli edifici esistenti per tener conto delle nuove esigenze legate ai nuovi orari della "settimana corta". Tale proposta si concilia con la visione del Ptav che punta a fare in modo che gli istituti scolastici possano diventare luoghi per attività di vicinato utilizzando spazi che per molte ora vengono inutilizzati. - Istituzione di un hub del Tpl nei pressi della stazione di Rimini. L'osservazione propone che nelle strategie del Ptav sia inclusa la realizzazione di un vero e proprio hub nei pressi della stazione FFSS di Rimini che funga da polo dei servizi per gli utenti del Tpl e delle ferrovie con conseguente riorganizzazione di fermate e capolinea in considerazione anche de servizio Metromare attivo e in potenziamento verso la Fiera e verso Cattolica. <p>Valutazione L'osservazione è coerente con le strategie del piano ma ne richiede una specificazione. Il Ptav identifica la gestione degli orari e delle modalità d'uso dei servizi urbani (c.d. urbanistica "time oriented") al fine della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e della gestione della domanda di mobilità. In quest'ottica promuove la pluralità degli usi degli edifici pubblici, per complementarietà ammissibili in relazione alle diverse tipologie di utenti e usi, anche al fine di ottimizzare la capacità del Tpl. Anche le scuole rientrano in tale ambito di approfondimento; il tema della accessibilità e della diversificazione degli usi potrà essere valutata nell'ambito della gestione della domanda di mobilità urbana insieme ai mobility manager scolastici e a percorsi di condivisione attiva. Non è invece di diretta competenza del Ptav la regolazione degli orari scolastici. In relazione agli hub multimodali, il ptav già identifica i nodi di stazione come luoghi di interscambio di servizi per la mobilità e non solo, si ritiene pertanto che l'attuale formulazione di piano già includa gli elementi forniti nella osservazione.</p> <p>Modifiche Nessuna</p>	PA

5. OSSERVAZIONI DI SOGGETTI PRIVATI

Prot. n. 7046/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Si chiede di apportare al documento 03_3 QC All.2 Elemento Aree di Rilievo Sovracomunale" le seguenti modifiche: 1) classificare il polo sovralocale di San Clemente come polo autonomo indicandolo con lettera D, anziché C1; 2) di aggiornare i dati relativi al numero delle imprese nella tab. da 17 a 21; 3) specificare che il sovradimensionamento delle aree produttive previste dal PTCP non si riscontra per le aree produttive previste nel polo sovracomunale di San Clemente, che si avvia alla saturazione</p>	PA
	<p>Valutazione L'Osservazione propone una serie di modifiche risultanti in parte in contrasto con le strategie generali del Piano. In riferimento al punto 1) si richiama l'art. 42, c.3, lett. d), LR 24/17 che attribuisce alla Provincia il compito di individuare e disciplinare gli insediamenti di rilievo sovracomunale (anche tramite il rinvio all'art. 41, c.6, lett. d) della medesima legge) nel rispetto dei nuovi principi relativi al consumo di suolo e di ottimizzazione del metabolismo territoriale compresi i flussi di traffico di merci e persone. In tale quadro il Ptav, sin dalla fase preliminare, ha teso alla ottimizzazione dei siti sovralocali secondo criteri di accessibilità e riduzione della dispersione insediativa funzionale. In tale quadro l'area di Sant'Andrea si ascrive alla competenza comunale potendo mantenere la qualificazione ad Apea (e relativo soggetto gestore) ai sensi delle disposizioni regionali vigenti e in applicazione degli accordi in essere che, esauriti gli effetti urbanistici attuativi nei termini e alle condizioni di cui LR 24/17 art. 4 c. 4 e 5, non dovranno essere rinnovati. Le aree produttive locali sono pertanto gestite attraverso il Piano Urbanistico Generale (Pug) o intercomunale, come nel caso delle Unioni prioritariamente attraverso percorsi di riuso (ai sensi dell'art. 5 c. 2 della LR) e in considerazione delle disposizioni del Ptav (art. 3.5 c. 5, 11, 12, 13 e 14). Per quanto soprarichiamato la richiesta di cui al punto 1), non può essere accolta. Con riferimento al punto 2) si provvede alle necessarie verifiche e alla conseguente integrazione degli elementi conoscitivi con adeguamento del documento 03_3 QC All.2 in riferimento ai dati relativi al numero di imprese. Con riferimento al punto 3) la richiesta non è accoglibile in quanto l'area di Casarola non è ascritta alle aree di rilievo sovracomunale nemmeno dal Piano territoriale di coordinamento previgente (Ptcp – Tav A) e in quanto le valutazioni condotte nel documento 03_3 QC All.2 in relazione al dimensionamento delle aree è complessiva e non articolata per sub ambiti territoriali.</p>	
	<p>Modifiche Integrazione del documento 03-3 del QC – “Allegato 2- Elemento: Aree produttive di rilievo sovralocale” alle pagine 21-22-23 e Tabelle 17-18-19-20-21.</p>	
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
	<p>Sintesi Si chiede di rettificare la Carta elle Strategie inserendo il polo sovralocale di San Clemente in legenda e, con la medesima grafia degli altri tre poli, sulla mappa in corrispondenza dell'esistente Parco delle Attività Economiche della Valconca (Apea di Sant'Andrea in Casale) riportare in legenda ed in cartografia il polo Sovracomunale di San Clemente e con la</p>	

2	medesima grafia degli altri poli, sulla mappa in corrispondenza dell'esistente Parco delle Attività Economiche della Valconca (Apea di Sant'Andrea in Casale)	R
	Valutazione L'osservazione contrasta con le strategie del Piano. Si richiamano le motivazioni del precedente sub 1 (punto 1).	
	Modifiche Nessuna	

Prot. n. 7800/2024 Prot. n. 7801/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Con riferimento alla Carta delle Strategie, si ritiene che l'area libera in località Spontriccio, posta tra il tracciato della SS16 e la linea ferroviaria a sud del rio dell'Asse non è da considerarsi un ambito appartenente alla rete ecologica ad alta valenza ecosistemica poiché non possiede a livello locale, alcun collegamento con il corridoio ecologico del rio Marano e non vi è alcun collegamento con le aree poste a monte. Anche in considerazione del tracciato tombinato posto al di sotto della pista aeroportuale, l'attraversamento del corso d'acqua di infrastrutture importanti (SS16 in primis), l'edificazione limitante dell'area sud.	R
	Valutazione La osservazione contrasta con le strategie del piano e con le disposizioni della LR24/17. Il Ptav consolida la definizione della rete ecologica includendo primariamente le aree soggette a zonizzazione paesistica ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale -Ptp- (come già recepito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale -Ptcp -) che ne definisce la disciplina di tutela. In particolare, l'area oggetto di osservazione, oltre ad essere inclusa nel varco a Mare del Torrente Marano, è soggetta alle disposizioni delle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" come individuate nella Tav. B e del relativo Art. 5.3 del Ptcp previgente che, per effetto delle disposizioni della legge urbanistica regionale LR24/17 (art. 24 e art 76), continuano a trovare applicazione, invariate, fino al rinnovo del Piano regionale. Non sussiste pertanto condizione alcuna per l'esclusione dell'area in oggetto dalla rete ecologica come definita dalla LIC 1 del Documento delle Strategie e dell'art. 2.3 del Documento delle Regole.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 7823/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Nelle Tavole 03/T1 e 03/T5, l'area indicata negli stralci cartografici allegati alla osservazione è perimetrata con grafia corrispondente a "foreste e boschi/Sistema forestale e boschivo". Si chiede che venga tolto il vincolo boschivo ripristinando la reale situazione di giardino pertinenziale coerente con il contesto urbanistico circostante costituito attualmente da edificato sparso di tipo villa e villini. Il lotto ricade nel comparto di lottizzazione residenziale la "Camilluccia".	R
	Valutazione	

	<p>L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza).</p> <p>Le Tavole di Quadro Conoscitivo 03 – T1 e 03 – T5 restituiscono una sintetica ricognizione del sistema delle tutele già esistenti e derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) che continueranno a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale, che prevarrà per effetto del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale (LR24/17). A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptpr vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi. La variante al Ptpr seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna.</p>	

Prot. n. 7848/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Nelle Tavole 03/T1 e 03/T5, l'area indicata negli stralci cartografici allegati alla osservazione è perimetrata con grafia corrispondente a “foreste e boschi/Sistema forestale e boschivo”. Si chiede che venga tolto il vincolo boschivo ripristinando la reale situazione di giardino pertinenziale coerente con il contesto urbanistico circostante costituito attualmente da edificato sparso di tipo villa e villini. Il lotto ricade nel comparto di lottizzazione residenziale la "Camilluccia".</p> <p>Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza).</p> <p>Le Tavole di Quadro Conoscitivo 03 – T1 e 03 – T5 restituiscono una sintetica ricognizione del sistema delle tutele già esistenti e derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) che continueranno a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale, che prevarrà per effetto del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale (LR24/17). A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptpr vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi. La variante al Ptpr seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.</p> <p>Modifiche Nessuna.</p>	R

Prot. n. 7849/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Nelle Tavole 03/T1 e 03/T5, l'area indicata negli stralci cartografici allegati alla osservazione è perimetrata con grafia corrispondente a "foreste e boschi/Sistema forestale e boschivo". Si chiede che venga tolto il vincolo boschivo ripristinando la reale situazione di giardino pertinenziale coerente con il contesto urbanistico circostante costituito attualmente da edificato sparso di tipo villa e villini. Il lotto ricade nel comparto di lottizzazione residenziale la "Camilluccia".	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Le Tavole di Quadro Conoscitivo 03 – T1 e 03 – T5 restituiscono una sintetica ricognizione del sistema delle tutele già esistenti e derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptp) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) che continueranno a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale, che prevarrà per effetto del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale (LR24/17). A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptp vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi. La variante al Ptp seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 7890/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si chiede di destinare il terreno in prossimità dell'uscita dell'autostrada Rimini Nord a zona per la logistica merci e/o produttiva-commerciale al fine di favorire l'impresa e l'occupazione, migliorare la qualità urbana e la riqualificazione di zone al momento in pessimo stato.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Ai sensi dell'art. 42 della legge urbanistica regionale (LR24/17) il Ptav definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale. La cartografia dei contenuti strategici del piano ha carattere ideogrammatico e non attribuisce destinazioni conformative dell'uso del suolo. La disciplina del territorio urbanizzato (ai sensi dell'art. 33 della citata legge regionale) nonché le indicazioni di massima relative ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni, agli usi e alle modalità di intervento spettano al Piano urbanistico comunale (ai sensi dell'art. 24 c. 2 lett. b) della stessa legge) nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni del Ptav e del sistema delle tutele ambientali vigenti.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 7892/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi L'osservazione è presentata al fine della costruzione di un fabbricato commerciale produttivo e/o per la logistica da eseguirsi su parte di terreno di proprietà per accrescere e sviluppare l'azienda operante nel settore edilizio e al fine di favorire l'impresa, incrementare il livello di occupazione, migliorare la qualità della città pubblica, accrescere la quantità di dotazioni in area sottodotata, e migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità esistente, anche in riferimento all'accesso dello stadio del baseball, in quanto ancora di proprietà della sottoscritta società A.B.A.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Ai sensi dell'art. 42 della legge urbanistica regionale (LR24/17) il Ptav definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale. La cartografia dei contenuti strategici del piano ha carattere ideogrammatico e non attribuisce destinazioni conformative dell'uso del suolo. La disciplina del territorio urbanizzato (ai sensi dell'art. 33 della citata legge regionale) nonché le indicazioni di massima relative ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni, agli usi e alle modalità di intervento spettano al Piano urbanistico comunale (ai sensi dell'art. 24 c. 2 lett. b) della stessa legge) nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni del Ptav e del sistema delle tutele ambientali vigenti.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 7894/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Nelle Tavole 03/T1 e 03/T5, l'area indicata negli stralci cartografici allegati alla osservazione è perimetrata con grafia corrispondente a "foreste e boschi/Sistema forestale e boschivo". Si chiede che venga tolto il vincolo boschivo ripristinando la reale situazione di giardino pertinenziale coerente con il contesto urbanistico circostante costituito attualmente da edificato sparso di tipo villa e villini. Il lotto ricade nel comparto di lottizzazione residenziale la "Camilluccia".	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Le Tavole di Quadro Conoscitivo 03 – T1 e 03 – T5 restituiscono una sintetica ricognizione del sistema delle tutele già esistenti e derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) che continueranno a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale, che prevarrà per effetto del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale (LR24/17). A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptpr vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree	

	tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi. La variante al Ptpr seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 7930/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Nelle Tavole 03/T1 e 03/T5, l'area indicata negli stralci cartografici allegati alla osservazione è perimetrata con grafia corrispondente a "foreste e boschi/Sistema forestale e boschivo". Si chiede che venga tolto il vincolo boschivo ripristinando la reale situazione di giardino pertinenziale coerente con il contesto urbanistico circostante costituito attualmente da edificato sparso di tipo villa e villini. Il lotto ricade nel comparto di lottizzazione residenziale la "Camilluccia".</p> <p>Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Le Tavole di Quadro Conoscitivo 03 - T1 e 03 - T5 restituiscono una sintetica ricognizione del sistema delle tutele già esistenti e derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) che continueranno a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale, che prevarrà per effetto del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale (LR24/17). A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptpr vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi. La variante al Ptpr seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.</p> <p>Modifiche Nessuna.</p>	R

Prot. n. 7976/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Si segnalano i seguenti elementi nella proposta di Ptav:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'Elaborato 02.Norme - Documento delle regole-Allegato B NORME DEL PTCP NON ABROGATE, è indicato che la cartografia forestale del PTCP resta in vigore, pur non essendo aggiornata al 2024, almeno per quanto riguarda il comparto della Corderia di Viserba - Nell'Elaborato 03. Quadro conoscitivo - Tav. 01 Componenti vegetali, viene riportata la perimetrazione del "bosco" indicata nel PTCP, che non è aggiornata al 2024 - Nell'Elaborato 03. Quadro conoscitivo - Tav. 05 Tutela del patrimonio paesaggistico. Componenti vegetali, viene riportata una perimetrazione del "bosco" apparentemente simile a quella del PTCP, che non è aggiornata al 2024. 	R

	Si propone che la cartografia del Ptav, come pure la cartografia che verrà successivamente predisposta ed adottata dalla Regione Emilia-Romagna (PTR in primis), riporti la perimetrazione del bosco presente nel comparto della Corderia di Viserba così come riscontrata dal tecnico incaricato dalla Provincia di Rimini ad inizio 2024.	
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Le Tavole di Quadro Conoscitivo 03 – T1 e 03 – T5 restituiscono una sintetica ricognizione del sistema delle tutele vigenti derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptp) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). Tali disposizioni, richiamate nell'allegato B del Documento delle Regole e comprensive dell'art. 5.1- Sistema forestale boschivo (e relativa cartografia forestale), continueranno a trovare applicazione, invariate, sino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale, che prevarrà per effetto del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale (LR24/17). A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptp vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi. La variante al Ptp seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 8421/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Nelle Tavole 03/T1 e 03/T5, l'area indicata negli stralci cartografici allegati alla osservazione è perimetrata con grafia corrispondente a "foreste e boschi/Sistema forestale e boschivo". Si chiede che venga tolto il vincolo boschivo ripristinando la reale situazione di giardino pertinenziale coerente con il contesto urbanistico circostante costituito attualmente da edificato sparso di tipo villa e villini. Il lotto ricade nel comparto di lottizzazione residenziale la "Camilluccia". Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Le Tavole di Quadro Conoscitivo 03 – T1 e 03 – T5 restituiscono una sintetica ricognizione del sistema delle tutele già esistenti e derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptp) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) che continueranno a trovare applicazione sino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale, che prevarrà per effetto del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale (LR24/17). A tale proposito, si richiama la DGR 265/24 con la quale la Regione ha dato avvio alla variante al Ptp vigente per l'inserimento cartografico dei beni paesaggistici di cui all'art.136 e all'art.142, comma 1, del D.Lgs. n. 42 /2004, riferito alle aree tutelate per legge comprensive dei territori coperti da foreste e da boschi. La variante al Ptp seguirà il procedimento di approvazione previsto dalla LR24/17 con relativa fase di deposito e pubblicazione alla quale si rinvia per eventuali osservazioni.	R

	Modifiche Nessuna.	
--	-----------------------	--

Prot. n. 8689/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si chiede, con riferimento ai terreni siti in Comune di Rimini ubicati in adiacenza alla Via Montescudo, 'Fornace La Palada', distinti catastalmente al Foglio 119 Mappali 109, 117, 122, 699, 704, 706, 810, che nella Tav. 05 l'area di rispetto individuata come 'Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua' sia limitata a quanto specificatamente dettato dalla legge in materia di tutela paesaggistica e cioè a quanto prescritto dall'art. 142 'Aree tutelate per Legge', comma 1, Lett. c) ' i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna', del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Fatta salva la diversa determinazione fra le zone tutelate dal Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) vigente (comprehensive delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua") e i territori tutelati per legge e soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04, si rileva che la Tav. 05 è parte del Quadro Conoscitivo del Ptav. In quanto tale effettua una mera ricognizione delle tutele già vigenti e derivanti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Ptpr) come recepito nelle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). Spetta alla Regione l'eventuale revisione dei regimi di tutela (territoriale e paesaggistica) attraverso la predisposizione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale redatto a sensi della nuova urbanistica regionale. Fino ad allora, in ragione del regime transitorio stabilito dall'art. 76 della stessa legge, restano in vigore, invariate, le disposizioni del Ptcp che danno attuazione al Ptpr.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 9145/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si chiede di considerare l'area individuata negli estratti cartografici allegati come area da poter adibire, attrezzare e utilizzare come parcheggio e servizi per le attività ricettive esistenti, proprietarie dell'area. L'area si trova al confine tra i comuni di Misano Adriatico e Riccione, ed è racchiusa tra la ferrovia, l'abitato di Misano Adriatico, composto soprattutto da attività ricettive, e un'area a campeggio sul lato verso Riccione. a servizio delle attività ricettive occorrono aree di sosta e servizi, e la zona in oggetto è l'unica area disponibile da poter adibire, attrezzare e utilizzare come parcheggio e servizi per le attività ricettive esistenti.	R
	Valutazione	

	<p>L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza).</p> <p>Ai sensi dell'art. 42 della legge urbanistica regionale (LR24/17) il Ptav definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale. La cartografia dei contenuti strategici del piano ha carattere ideogrammatico e non attribuisce destinazioni conformative dell'uso del suolo. La disciplina del territorio urbanizzato (ai sensi dell'art. 33 della citata legge regionale) nonché le indicazioni di massima relative ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni, agli usi e alle modalità di intervento spettano al Piano urbanistico comunale (ai sensi dell'art. 24 c. 2 lett. b) della stessa legge) nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni del Ptav e del sistema delle tutele ambientali vigenti.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna.</p>	

Prot. n. 9251/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi Con riferimento al complesso di attività di bar pizzeria ristorante e pista di Go-Kart in Comune di Misano A., si osserva che la riproposizione dei vincoli di Ptcp, nel particolare il bene è censito quale " Zona di particolare interesse paesaggistico - ambientale", appare molto lontana dalla realtà dei luoghi, (pista di Go-Kart di fatto aderente ad un complesso commerciale noto come " area Bandieri ") così da impedire la trasformazione di questa proprietà verso altre possibili destinazioni a complemento ed integrazione delle attività commerciali già presenti e delle zone residenziali che si trovano in prossimità. Si rappresenta inoltre che le aree contermini, pur non edificate, permeabili e per il resto sostanzialmente nelle medesime condizioni dell'area di proprietà degli scriventi, non sono comunque, inserite nel medesimo ambito di rigorosa tutela paesistico ambientale.</p> <p>Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 Art. 24 (Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). In applicazione del principio di competenza sancito dalla legge urbanistica regionale LR24/17 (art. 24), compete alla Regione l'attuazione del D.lgs. 42/04 (Codice del Paesaggio) attraverso la redazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Ptr) quale componente tematica del Piano Territoriale Regionale (Ptr). Fino al rinnovo degli strumenti regionali, in via transitoria, sono fatte salve (ai sensi dell'art. 76 della LR) le previsioni vigenti dei Piani territoriali di coordinamento provinciali (Ptcp) che danno attuazione al Ptr. Le disposizioni del Ptcp ancora vigenti, fra le quali l'art. 5.3 «Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale», sono semplicemente richiamate nel Documento delle regole all'allegato B ma non sono state oggetto di ripubblicazione (o riproposizione), pertanto non possono essere oggetto di osservazione e continuano a trovare applicazione nella formulazione vigente.</p> <p>Modifiche Nessuna.</p>	R

Prot. n. 9408/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito

1	Sintesi Si chiede, di prevedere nell'area individuata negli estratti cartografici, la possibilità di demolire fabbricati esistenti sotto il lungomare e di ricostruire parte della loro superficie e del loro volume sempre al di sotto della strada lungomare, liberando aree da adibire a spazi pubblici. Nelle aree individuate nelle cartografie esistono fabbricati sia ad uso residenziale che commerciale e ricettivo. Alcuni di questi fabbricati si trovano in aree di interesse per la realizzazione di aree pubbliche, e le proprietà possiedono aree in cui delocalizzare tali superfici, ma sempre sotto la strada di lungomare.	R
	Valutazione L'osservazione non è pertinente e contrasta con disposizioni della LR24/17 (Art. 24 - Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza). Ai sensi dell'art. 42 della legge urbanistica regionale (LR24/17) il Ptav definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale. La cartografia dei contenuti strategici del piano ha carattere ideogrammatico. La disciplina del territorio urbanizzato (ai sensi dell'art. 33 della citata legge regionale) nonché le indicazioni di massima relative ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni, agli usi e alle modalità di intervento spettano al Piano urbanistico comunale (ai sensi dell'art. 24 c. 2 lett. b) della stessa legge) nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni del Ptav e del sistema delle tutele ambientali vigenti.	
	Modifiche Nessuna.	

Prot. n. 9465/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	Sintesi Si chiede: <ul style="list-style-type: none"> - la rimodulazione del limite ambito 2, ora rappresentata con una linea parallela alla costa derivante da pianificazioni ante 2009 non più coerenti con l'attuale conformazione del territorio provinciale dopo l'entrata degli otto comuni alta Valmarecchia attraverso l'inserimento in ambito 2 del fondovalle (Marecchia) con un'area a T rispetto al limite attuale dell'ambito, che ricomprenda centri quali la parte terminale di Villa Verucchio, Pietracuta, Secchiano, Campiano, Novafeltria.. (altro criterio potrebbe essere la livelletta altimetrica a quota 330-350 m. s.l.m.). - di valutare l'implementazione delle aree produttive di carattere prioritariamente locale soggette a riqualificazione (attualmente presenti solo D:polo commerciale di Cerasolo Ausa ed E:Polo industriale di San Clemente) con le aree industriali di: Ponte Messa; Pietracuta; Secchiano; Campiano .. altre. Valutazione L'osservazione contrasta con le strategie generali del Piano La Carta delle Strategie individua in modo qualitativo e ideogrammatico gli ambiti territoriali per caratteristiche e criticità prevalenti sulla base del complesso delle analisi e delle valutazioni operate dal piano senza che ciò implichi rigide separazioni nello sviluppo delle strategie di piano anche articolate per vallata e per assetto insediativo (si veda ad es. la LIC 2 del Documento delle Strategie). In merito alle aree produttive il Ptav disciplina, ai sensi dell'art. 42 c. 3 lett. c) e 41 c. 6 lett d) della LR24/17, gli insediamenti di rilievo sovralocale ricomprendendo in tale fattispecie le aree di rilievo sovralocale già individuate dal precedente Ptcp gravitanti sul canale	R

infrastrutturale A14/SS16. Le aree produttive già qualificate come intercomunali o comunale possono essere opportunamente gestite e regolamentate attraverso la predisposizione del PUG comunale o intercomunale (come nel caso delle Unioni di Comuni)		
Modifiche Nessuna.		
Prot. n. 9466/2024		Proponente: SOGGETTO PRIVATO
sub	Sintesi delle richieste, valutazione ed eventuali modifiche	esito
1	<p>Sintesi</p> <p>Si chiede di apportare all'Allegato 2 "assetto della rete viaria punto 1.4_potenziamento delle connessioni alta Val Marecchia -e45_pag 6,7,8; tavola pag.8 le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- il mantenimento dei tracciati inseriti nel PTCP Vigente (come riportato in altre tavole e già approfonditi-verificati da studi di progettazione incaricati dalla Provincia ... ,) demandando le eventuali varianti alla progettazione esecutiva ... Evitando percorsi alternativi, con particolare riguardo alla soluzione B per Perticara. Qualora venga mantenuto (anche) il tracciato proposto più a nord fra Miniera e Romagnano in condizioni geologiche migliori ma in provincia F.C. necessiterà il coordinamento fra i rispettivi PTAV (in misura minore utile anche per il tracciato originale)- inserimento di un collegamento sinergico a questo tracciato, dall'altezza di Miniera/Perticara con il centro abitato di Sant'Agata (borgo turistico con realtà industriali di rilievo): passando da Ugrigno incrocio 5 vie da superare con piccola galleria di circa ml 450, aggirando poi da ovest l'abitato fino a collegarsi con la S.p. Sarsinate (vedi tracciato di massima allegato in gran parte sovrapponibile alla strada esistente)- Rivalutare la variante di tracciato in circonvallazione di Novafeltria ipotizzata a monte in considerazione delle ipotesi in campo per i nuovi tracciati della Ss 258 in sponda dx Marecchia con collegamenti da approfondire, anche a seguito progettazioni in corso e pregresse. Il by pass lato ovest è ritenuto poco efficace alla riduzione del traffico al centro abitato in particolare per il traffico pesante che continuerebbe a gravare sul paese. In ultima analisi, qualora rimanesse valida l'ipotesi di circonvallazione di Novafeltria lato ovest per il collegamento E45, una volta giunti alla località di Campiano (con rotatoria) necessiterebbe altra rotatoria all'altezza del km 60+100 per by-passare l'abitato di Secchiano lato fiume fino a intercettare la S.P. per San Leo e collegarsi con il ponte esistente sul Marecchia (prevedendo chiusura attuale innesto pericoloso alla 258) per proseguire in ogni caso in sponda dx Marecchia fino a Ponte Santa Maria Maddalena in superamento della tratta critica di Secchiano. <p>- La qualificazione della SS258 (pag. 6) dovrà prevedere "la riqualificazione del tracciato in asse .. " anche per la tratta Novafeltria-Ponte Messa per connettere efficacemente l'alta valle, i suoi borghi e le sue aziende.</p> <p>Valutazione</p> <p>L'osservazione contrasta con le strategie generali del piano</p> <p>Il Ptav definisce la rete portante dell'assetto infrastrutturale provinciale tenendo conto delle disposizioni del Prit (Piano regionale integrato dei trasporti) in merito alla grande rete e alla rete di base della viabilità regionale. In tale quadro il piano promuove, in continuità con il precedente Ptcp, la riqualificazione dell'itinerario delle SS 258 e la connessione con la E45 come rappresentata nella Carta delle Strategie e descritta nell'Allegato 2 con la valutazione di un ulteriore e alternativo tracciato non in galleria basato sulla ricucitura della viabilità esistente e con pendenze idonee al passaggio dei mezzi pesanti. La valutazione della soluzione progettuale più idonea è rinviata alle fasi di progettazione con anche la valutazione dei quadri economici e finanziari. Fatto salvo il superamento di Novafeltria lato</p>	R

	<p>monte (ovest) in ragione della connessione strategica con la E45, in merito alla qualificazione della SS258 il piano evidenzia, coerentemente con le disposizioni del Prit, le criticità rilevanti rinviando eventuali approfondimenti agli studi di fattibilità oggi in capo ad Anas per l'intervenuto passaggio di competenza della strada tornata di livello statale. In merito agli interventi sulla rete provinciale il piano individua limitati interventi di completamento indicati nella Carta delle strategie; criticità della viabilità locale potranno essere valutati a livello di vallata nella predisposizioni del Pug.</p>	
	<p>Modifiche Nessuna.</p>	

6. TABELLE DI SINTESI

OSSERVAZIONI PROPOSTE DA COMUNI E ALTRI ENTI PER DECISIONE E PER TEMA

Protocollo provinciale	sub	Proponente	Tema	Decisione
7053	1	Comune di SAN CLEMENTE	tutele paesistiche	R
	2	Comune di SAN CLEMENTE	altro (errori materiali)	A
	3	Comune di SAN CLEMENTE	tutele paesistiche	R
	4	Comune di SAN CLEMENTE	tutele paesistiche	R
	5	Comune di SAN CLEMENTE	funzioni sovrалocali	PA
	6	Comune di SAN CLEMENTE	funzioni sovrалocali	R
9233	1	Comune di CORIANO	funzioni sovrалocali	PA
9273	1	Comune di MONDAINO	rigenerazione - usi - metabolismo	R
	2	Comune di MONDAINO	rigenerazione - usi - metabolismo	R
9425	1	Comune di MONTESCUDO- MONTECOLOMBO	tutele paesistiche	R
9428	1	Comune di MISANO ADRIATICO	altro (piani vigenti)	PA
	2	Comune di MISANO ADRIATICO	tutele paesistiche	R
	3	Comune di MISANO ADRIATICO	funzioni sovrалocali	PA
	4	Comune di MISANO ADRIATICO	fondo di equità-consumo di suolo	PA
	5	Comune di MISANO ADRIATICO	fondo di equità-consumo di suolo	PA
	6	Comune di MISANO ADRIATICO	mobilità-viabilità	PA
	7	Comune di MISANO ADRIATICO	altro (casa)	A
9432	1	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	rete ecologica - servizi ecosistemici	PA
	2	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	rete ecologica - servizi ecosistemici	PA
	3	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	tutele paesistiche	PA
	4	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	fondo di equità-consumo di suolo	A
	5	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	funzioni sovrалocali	PA
	6	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	rete ecologica - servizi ecosistemici	R
	7	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	mobilità-viabilità	PA
	8	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	mobilità-viabilità	PA
	9	Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA	tutele paesistiche	R

Protocollo provinciale	sub	Proponente	Tema	Decisione
9434	1 (punti 1, 4, 6, 7, 8 ,9)	Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	mobilità-viabilità	PA
	2 (punto 2)	Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	altro (assetto insediativo)	PA
	3 (punto 3)	Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	altro (assetto insediativo)	A
	4 (punti 5 e 10)	Comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	rigenerazione - usi - metabolismo	PA
9476	1 (punti 1 e 2)	Comune di SAN LEO	mobilità-viabilità	PA
	2 (punto 3)	Comune di SAN LEO	rete ecologica - servizi ecosistemici	A
	3 (punto 4)	Comune di SAN LEO	altro (rifiuti)	PA
9479 (9510)	1	Comune di RICCIONE	fondo di equità-consumo di suolo	PA
9480 (9513)	1	Comune di RICCIONE	fondo di equità-consumo di suolo	PA
9481 (9511)	1	Comune di RICCIONE	altro (piani di settore)	PA
9482 (9512)	1	Comune di RICCIONE	rigenerazione - usi - metabolismo	R
9483 (9514)	1	Comune di RICCIONE	rete ecologica - servizi ecosistemici	R
9585	1	Comune di BELLARIA IGEA MARINA	fondo di equità-consumo di suolo	R
	2	Comune di BELLARIA IGEA MARINA	fondo di equità-consumo di suolo	PA
	3	Comune di BELLARIA IGEA MARINA	rigenerazione - usi - metabolismo	R
9642 9649 (integrazione)	1 (punti 1,3,4 e 9)	Comune di RIMINI	altro (errori materiali)	A
	2 (punto 2)	Comune di RIMINI	rete ecologica - servizi ecosistemici	PA
	3 (punto 5)	Comune di RIMINI	altro (chiarimento – energie rinnovabili)	A
	4 (punto 6)	Comune di RIMINI	tutele paesistiche	R
	5 (punti 7 e 8)	Comune di RIMINI	altro (beni culturali)	PA
	6 (punti 10, 13 e 18)	Comune di RIMINI	mobilità-viabilità	PA
	7 (punto 11 e 1 integrazione)	Comune di RIMINI	mobilità-viabilità	R
	8 (punti 12, 14 e 16)	Comune di RIMINI	mobilità-viabilità	A
	9 (punti 17, 19, 20 e 21)	Comune di RIMINI	mobilità-viabilità	A
	10 (punto 15)	Comune di RIMINI	mobilità-viabilità	A
	11 (punto 22)	Comune di RIMINI	funzioni sovrалocali	PA
	12 (punto 23)	Comune di RIMINI	altro (procedimenti unici)	R
	13 (punto 24)	Comune di RIMINI	fondo di equità-consumo di suolo	A
	14 (punto 25)	Comune di RIMINI	rigenerazione - usi - metabolismo	PA
	15 (punto 26)	Comune di RIMINI	funzioni sovrалocali	A
	16 (punto 2 integrazione)	Comune di RIMINI	tutele paesistiche	R
9651	1	Comune di NOVAFELTRIA	mobilità-viabilità	R
	2	Comune di NOVAFELTRIA	funzioni sovrалocali	R

Protocollo provinciale	sub	Proponente	Tema	Decisione
9451	1	ATERSIR AGENZIA TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI IDRICI E RIFIUTI	rigenerazione - usi - metabolismo	A

OSSERVAZIONI PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI E RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA PER DECISIONE E PER TEMA

Protocollo provinciale	sub	Proponente	Tema	Decisione
9439	1	CONFINDUSTRIA ROMAGNA	altro (sistema produttivo)	PA
9447	1	RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE	tutele paesistiche	R
9448	1	RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE	fondo di equità-consumo di suolo	A
9449	1	RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE	tutele paesistiche	R
9467/9475	1	FIAB RIMINI E ALTRI ENTI	mobilità-viabilità	R
9468	1	FONDAZIONE GIUSEPPE BERARDI ETS	tutele paesistiche	R
9472	1	NO ALLA VARIANTE DELLA SS16 RIMINI - TUTELIAMO IL NOSTRO TERRITORIO	mobilità-viabilità	R
9529	1	FUTURO VERDE APS	altro (energie rinnovabili)	R
	2	FUTURO VERDE APS	mobilità-viabilità	PA

OSSERVAZIONI PROPOSTE DA SOGGETTI PRIVATI PER DECISIONE E PER TEMA

Protocollo provinciale	sub	Proponente	Tema	Decisione
7046	1	SOGGETTO PRIVATO	funzioni sovralocali	PA
	2	SOGGETTO PRIVATO	funzioni sovralocali	R
7800 (7801)	1	SOGGETTO PRIVATO	rete ecologica - servizi ecosistemici	R
7823	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
7848	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
7849	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
7890	1	SOGGETTO PRIVATO	rigenerazione - usi - metabolismo	R
7892	1	SOGGETTO PRIVATO	rigenerazione - usi - metabolismo	R
7894	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
7930	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
7976	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
8421	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
8689	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
9145	1	SOGGETTO PRIVATO	rigenerazione - usi - metabolismo	R
9251	1	SOGGETTO PRIVATO	tutele paesistiche	R
9408	1	SOGGETTO PRIVATO	rigenerazione - usi - metabolismo	R
9465	1	SOGGETTO PRIVATO	altro (ambiti territoriali)	R
9466	1	SOGGETTO PRIVATO	mobilità-viabilità	R

PARTE II

1. ESITI DEL PERCORSO PARTECIPATO

Sintesi dei risultati degli incontri tematici della consultazione pubblica

Gli incontri tematici hanno permesso di focalizzare le questioni di maggior interesse per il territorio. I dibattiti si sono sviluppati a partire dai focus di approfondimento proposti per ogni giornata; sono poi emersi alcuni aspetti di principale interesse quali l'innovatività dei temi di piano legati ai servizi ecosistemi, l'equità territoriale, la mobilità sostenibile e i profili del riuso nei percorsi di rigenerazione urbana e territoriale.

Molte delle questioni emerse trovano risposta nella Proposta di Piano; tuttavia, in esito al confronto emergono i seguenti che possono apportare al piano un valore aggiunto:

1. Si raccoglie la necessità di approfondire le conoscenze e gli strumenti operativi connessi ai nuovi temi della pianificazione (cambiamenti climatici, servizi ecosistemici, metabolismo urbano e territoriale) attraverso l'organizzazione da parte della Provincia di percorsi di formazione dedicati in particolare ai tecnici comunali; si conferma l'utilità dei tavoli di concertazione permanente previsti dal Piano quali luoghi di scambio e reciproco apprendimento;
2. Emerge l'opportunità di indagare maggiormente il tema e il ruolo del mare in relazione a misure di protezione rispetto agli impatti delle attività terrestri sia in relazione ai servizi ecosistemici anche con valorizzazione dei luoghi;
3. Si evidenzia la proposta di potenziare il trasporto pubblico nelle vallate valutando anche la fattibilità di linee dedicate per la valle del Marecchia;
4. Al fine di rendere efficace il Fondo di equità è necessario approfondire le forme di finanziamento e stimolare la partecipazione economica dei territori costieri rafforzando l'immagine e l'attrattività dell'entroterra anche a vantaggio delle aree litoranee; si conferma la necessità di sviluppare una progettualità integrata fra Comuni di costa ed entroterra; si ritiene indispensabile improntare il Regolamento del fondo con il coinvolgimento dei piccoli Comuni e delle aree interne per definire le priorità di intervento;
5. Il tema del riuso connesso ai processi di rigenerazione comporta ulteriori riflessioni sui requisiti di recuperabilità, sulla flessibilità degli usi e sulla rifunzionalizzazione di edifici sottoutilizzati o dismessi, con particolare riferimento ai fabbricati in zona agricola, agli alberghi marginalizzati e al tema del diritto all'equità dell'abitare in ambito sia urbano sia rurale.

Valutazione degli esiti del percorso partecipato

Come previsto all'art. 46 c.1 della Lr 24/17, l'amministrazione Provinciale adotta la proposta di piano, esamina e decide le osservazioni presentate e tenendo conto degli esiti delle forme di consultazione attuate.

Dagli elementi emersi, e richiamati nel precedente paragrafo, si evidenziano le seguenti proposte di miglioramento delle disposizioni e delle modalità di attuazione del piano che integrano le proposte già oggetto di osservazione.

Modalità di attuazione delle strategie di Piano:

- Si assume, già nella formazione del Regolamento del Fondo di Equità, un metodo di lavoro collaborativo con il coinvolgimento soprattutto dei piccoli Comuni collinari e montani
- Si pone in capo al tavolo di concertazione permanente il tema del riuso e dei criteri di recuperabilità dell'esistente
- Si promuove l'organizzazione di corsi di approfondimento tecnico in merito all'inserimento nei nuovi Pug dei temi relativi alla valutazione dei Servizi ecosistemi e degli impatti climatici

Integrazione delle strategie per le linee di forza del Tpl:

- Integrazione LIC 4 – Scheda 2

Il potenziamento delle linee di forza del Tpl, in particolare riferite alle aree interne della Valmarecchia, può essere perseguito con la progettazione di veri e propri corridoi bus a protezione mirata (anche in sede dedicata) sugli elementi caratterizzati da potenziali conflitti con il traffico motorizzato privato, in modo tale da assicurare livelli di sicurezza elevati e tempi di percorrenza contenuti e certi su tutto l'itinerario seguito.

- **TERRE DI CULTURA,**
- **ACCOGLIENZA, CITTÀ,**
- **RESILIENZA.**